

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DIPARTIMENTO SEMINARIO GIURIDICO

Dottorato di ricerca in diritto privato – XXV ciclo

Federico Maida

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

TESI DI DOTTORATO

RELATORE:

Chiar.ma Prof.ssa Marisa Meli

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

CAPITOLO I - L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO E LA NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO SUCCESSORIO.....	1
1. Introduzione	2
2. Lo spazio giuridico europeo e l'armonizzazione del diritto privato	3
3. I progressivi interventi in materia di famiglia.....	7
4. L'ampliamento al diritto successorio	10
5. Il regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012: i profili internazionaliprivatistici.....	20
6. (segue): il certificato successorio europeo	23
7. Obiettivi della ricerca e piano dell'indagine: la successione transfrontaliera e la circolazione dei beni di provenienza ereditaria	31
 CAPITOLO II - PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE E TUTELA DEL TRAFFICO GIURIDICO NEI PAESI DELL'UNIONE	 36
1. Introduzione	37
SEZIONE I - LA TRASMISSIONE DEI BENI EREDITARI IN EUROPA	
1. Tecniche e modelli di delazione.....	39
2. La trasmissione diretta dell'eredità: delazione immediata e differita.....	40
3. La trasmissione immediata nel sistema francese	43
4. La trasmissione differita nel modello austriaco	46
5. La trasmissione dell'eredità nel sistema tavolare	49
6. La trasmissione indiretta e differita: il sistema del probate nel common law	53
SEZIONE II - LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE IN EUROPA E LA CIRCOLAZIONE DEI BENI EREDITARI	
1. Premessa.....	56
2. Sistema di prova e protezione dei terzi nel modello inglese.....	57
3. Prova e tutela dell'affidamento nei modelli a delazione diretta: <i>Einantwortung</i> e certificati di eredità	61
4. (segue): l'atto di notorietà	65
SEZIONE III - LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE NELLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE	
1. Il modello del certificato successorio.....	68
2. L'autonomia del certificato dal sistema di delazione sottostante	73
3. Il carattere sommario dell'accertamento.....	76
4. Il certificato successorio europeo tra prova contenziosa e tutela dell'affidamento	76
5. L'integrazione del certificato all'interno dei modelli successori europei.....	82
6. (segue): rapporti tra certificati europei e attestazioni nazionali	83

7. (segue): il contrasto tra il certificato europeo e i provvedimenti attributivo-aggiudicativi.....	89
--	----

CAPITOLO III - LA PROTEZIONE DEI TERZI IN ITALIA E L'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO 92

1. Introduzione	93
-----------------------	----

SEZIONE I - LA TEORIA DELL'EREDE APPARENTE

<i>Parte I – La petizione di eredità</i>	<i>95</i>
--	-----------

1. Origini e natura dell'azione di petizione ereditaria.....	95
2. (segue): l'accertamento della qualità di erede nella <i>petitio</i> e l'azione di accertamento mero	97
3. La legittimazione passiva dell'azione: <i>possessor pro herede</i> , <i>possessor pro possessore</i> e aventi causa da chi possiede	99
4. (segue): qualifica ereditaria dei beni ai fini della <i>petitio</i>	101

<i>Parte II - L'acquisto dall'erede apparente</i>	<i>102</i>
---	------------

1. Il legame con la disciplina della <i>petitio hereditatis</i>	102
2. Cenni storici e origini dell'istituto	103
3. Attuale giustificazione dell'istituto	105
4. Natura (sostanziale o processuale) della tutela dei terzi acquirenti dall'erede apparente	107
5. (segue): tesi della natura sostanziale-processuale e doppio regime di opponibilità dell'acquisto del terzo.....	109
6. Il meccanismo acquisitivo: tesi della fonte legale	112
7. L'apparenza ereditaria e la nozione di erede apparente	113
8. La buona fede del terzo: contenuto	120
9. (segue): la prova della buona fede e l'impiego degli atti di notorietà	121
10. Beni immobili e beni mobili registrati	126

SEZIONE II - L'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO IN ITALIA

<i>Parte I – Integrazione del certificato successorio europeo nell'ordinamento giuridico italiano</i>	<i>132</i>
---	------------

1. Struttura e funzionamento della fattispecie acquisitiva: apparenza, formalismo e acquisti <i>a non domino</i>	132
2. (segue): tesi della fonte negoziale	139
3. (segue): tesi della fonte legale.....	146
4. Natura giuridica dell'acquisto del terzo	148

<i>Parte II - Certificato successorio europeo e acquisti dall'erede apparente: tutele a confronto.</i>	<i>151</i>
---	------------

1. Introduzione	151
2. Il requisito della buona fede.....	152
3. L'atto dispositivo	155
4. Apparenza ereditaria e certificato successorio.....	155
5. La natura ereditaria dei beni.....	159
6. Certificato successorio e atti di notorietà.....	162
7. Il problema dei certificati contrastanti: il conflitto tra più acquirenti successivi del medesimo bene ereditario	163

8. (segue): certificato successorio europeo e pubblicità immobiliare.....	168
---	-----

BIBLIOGRAFIA..... 172

<i>Trattati, enciclopedie e monografie.....</i>	<i>172</i>
<i>Articoli e contributi ad opere collettive.....</i>	<i>181</i>
<i>Giurisprudenza citata.....</i>	<i>185</i>
<i>Siti web consultati.....</i>	<i>186</i>
<i>Documenti.....</i>	<i>186</i>

CAPITOLO I

L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO E LA NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO SUCCESSORIO

1. Introduzione

Il 27 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012, con il quale l'Unione, intervenendo in un settore sino ad allora inesplorato, ha introdotto una disciplina uniforme di diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere, prevedendo inoltre la creazione di un certificato successorio europeo.

La novella legislativa segna la nascita del diritto successorio europeo e, nel quadro dello spazio giuridico europeo di libertà, sicurezza e giustizia, innesta un nuovo ramo nell'albero del diritto privato europeo, sino ad oggi adiaforo alla materia delle successioni *mortis causa*, tradizionalmente considerata estranea alle competenze delle istituzioni europee.

Sebbene il regolamento si muova, per una sua buona parte, sul piano della disciplina internazional-privatistica, attraverso la creazione del certificato successorio europeo esso interviene in maniera incisiva anche sul diritto sostanziale degli Stati membri, introducendo, all'interno dell'Unione, un sistema di prova uniforme e standardizzato della qualità di erede o legatario e dei poteri di amministratore o esecutore, e predisponendo, al contempo, nuove e più efficaci forme di tutela dell'affidamento dei terzi nell'ambito della circolazione dei diritti ereditari, in favore di un fluido svolgimento dei traffici giuridici..

Prima di addentrarci nell'indagine del nuovo strumento normativo ci sembra allora opportuno, ai fini di un migliore inquadramento del tema, ripercorrere brevemente le tappe che hanno

condotto al progressivo allargamento degli orizzonti del diritto privato europeo.

2. Lo spazio giuridico europeo e l'armonizzazione del diritto privato

Il processo di armonizzazione del diritto privato europeo ha seguito linee di sviluppo eterogenee subendo, da un lato, l'influenza degli obiettivi che l'Unione, di volta in volta, ha inteso perseguire e, dall'altro, l'esigenza di modellare l'intervento del legislatore sovranazionale sulle specificità dei settori normativi interessati, in ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Molteplici sono infatti le tipologie di interventi con cui l'azione comunitaria si è manifestata in ambito civile e, correlativamente, diverso è il modo in cui i vari settori dell'ordinamento hanno risentito dell'influenza delle fonti comunitarie.

E così, mentre in alcuni settori l'azione comunitaria ha inciso in maniera più dirompente, spingendosi sino a realizzare un'armonizzazione delle regole in senso sostanziale, in altre materie gli interventi del legislatore comunitario si sono limitati a forme di armonizzazione non sostanziale. Questa seconda tipologia di interventi si è sviluppata nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile e della creazione di uno spazio giuridico europeo. Essa ha mirato al superamento dei problemi legati alla libera circolazione degli individui all'interno del territorio dell'Unione, facilitando l'accesso alla giustizia e il riconoscimento comunitario di decisioni (anche extragiudiziarie) secondo regole comuni e uniformi,

allo scopo di creare uno spazio senza confini interni per l'amministrazione della giustizia in materia civile.

Solo alcuni settori dell'ordinamento, quali il diritto contrattuale, il diritto commerciale e il diritto del lavoro, sono stati dunque interessati da interventi di armonizzazione in senso sostanziale. Nel settore contrattuale, ad esempio, l'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato ha imposto che si facesse luogo a un'omogeneizzazione della disciplina generale dell'autonomia privata e del contratto nei rapporti tra imprese e, soprattutto, tra imprese e consumatori¹. Emblematiche sono le numerose direttive comunitarie emanate, in questa materia, a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, specialmente nell'ambito dei rapporti di consumo. Ma non meno significativa, seppur dotata di aspetti eccentrici sotto il profilo della tecnica di armonizzazione, è la recente proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita (*Common European Sales Law*)². Tale strumento, sul rilievo che le divergenze tra i regimi contrattuali dei diversi paesi ostacolano il funzionamento del mercato interno, intende istituire un corpo unico e uniforme di regole di cui le imprese e i consumatori possono avvalersi, su base volontaria (*opt-in*), per la disciplina dei contratti internazionali di compravendita, degli acquisti a contenuto digitale e dei servizi connessi, sì da stimolare la crescita e gli scambi transfrontalieri nel mercato unico.

La cooperazione giudiziaria in materia civile, invece, ha abbracciato l'intera materia civile e commerciale, coinvolgendo

¹ Sul punto cfr. M. MELI, *Armonizzazione del diritto contrattuale europeo e quadro comune di*

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita I-COM (2011) 635 *def.*, consultabile sul sito *EUR-Lex* all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

progressivamente anche settori originariamente esclusi, quali il diritto di famiglia e il diritto delle successioni.

In quest'ambito l'azione comunitaria si è tradotta principalmente nell'adozione di una serie di misure volte alla semplificazione delle regole in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nonché all'armonizzazione delle regole applicabili ai conflitti di legge e alla competenza giurisdizionale³, astenendosi, fatta eccezione per quanto si dirà *infra* a proposito del certificato successorio, da ogni forma di uniformazione delle discipline sostanziali⁴.

Fu il Trattato di Maastricht, vent'anni or sono, a inserire il capitolo della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'ambito del c.d. terzo pilastro dell'azione comunitaria. Con l'art. 2 del TUE (oggi trasfuso nell'art. 3, comma 2, TUE), che della cooperazione giudiziaria in materia civile rappresenta la primigenia base giuridica, l'Unione si prefissò l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui fosse assicurata la libera circolazione delle persone.

Ma è con il Trattato di Amsterdam che la cooperazione

³ Si segnalano, al riguardo, il regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e il regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II), entrambi relativi alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle decisioni. Il primo ha trasformato in strumento comunitario la convenzione di Bruxelles del 1968 e riguarda l'intera materia civile e commerciale, ad esclusione però del diritto di famiglia e del diritto delle successioni. Il secondo, invece, interviene nel campo sino ad allora inesplorato del diritto di famiglia, e verrà meglio esaminato nel successivo paragrafo. In materia di armonizzazione delle norme di conflitto, invece, il legislatore comunitario è intervenuto, in materia contrattuale, con il regolamento n. 593/2008 (meglio noto come regolamento Roma I), nonché, in materia di obbligazioni extracontrattuali, con il regolamento n. 864/2007 (meglio noto come regolamento Roma II).

⁴ Peraltro, seppur confinati al settore del diritto internazionale privato, tali interventi sono destinati a riflettersi sul piano della circolazione dei modelli giuridici in ambito europeo. Il processo di miglioramento e di semplificazione del riconoscimento delle decisioni (anche extragiudiziarie) in materia civile, infatti, sviluppandosi indipendentemente dall'armonizzazione delle regole sostanziali da cui quelle decisioni promanano, determina, in definitiva, un ridimensionamento del limite dell'ordine pubblico internazionale, all'interno dei confini dell'Europa. Vd. M. MELI, *Armonizzazione*, cit., p. 64.

giudiziaria in materia civile ha assunto un'importanza centrale. Dalla sua entrata in vigore, il 1° maggio 1999, la Comunità europea ha sviluppato un'intensa attività normativa in materia civile, che ha superato le più ottimistiche previsioni⁵.

Il Trattato di Amsterdam ribadisce l'impegno dell'Unione nella realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e individua proprio nella cooperazione giudiziaria in materia civile lo strumento per la graduale realizzazione del suddetto obiettivo (Titolo IV TCE, art. 61, oggi divenuto, dopo Lisbona, Titolo V TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, art. 67).

In particolare, stabilisce l'art. 81 TFUE (*ex* art. 65 TCE) che, per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, e se necessario al corretto funzionamento del mercato interno. L'intervento del legislatore comunitario nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile soggiace dunque a una duplice condizione: che le questioni regolate presentino “implicazioni transfrontaliere” e che l'atto sia necessario per il “corretto funzionamento del mercato unico”.

Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. In particolare, il Parlamento Europeo e il Consiglio, sempre se necessarie per il buon funzionamento del mercato interno, possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure: a) misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni

⁵ KOHLER, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 65.

giudiziali ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) misure volte a garantire la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziali ed extragiudiziali; c) misure volte a garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione. È appena il caso di ricordare che il Trattato di Lisbona ha abolito la struttura dei pilastri cui corrispondeva un diverso criterio decisionale.

3. I progressivi interventi in materia di famiglia

Come accennato, l'iniziativa comunitaria volta alla creazione di uno spazio giuridico europeo aveva inizialmente escluso dal proprio raggio d'azione sia il diritto di famiglia che il diritto successorio. Entrambe le materie non rientravano infatti nell'ambito di applicazione del reg. n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), relativo alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Invero, all'interno del dibattito sulla funzione e sulla portata del processo europeo di armonizzazione e uniformazione del diritto privato, grosse perplessità erano state sollevate, da più parti, riguardo alla realizzabilità nonché all'opportunità stessa di un coinvolgimento del diritto di famiglia⁶, tanto da essere stato definito "l'intruso per antonomasia"⁷.

Lo scetticismo si fondava anzitutto sul radicamento di questo

⁶ Cfr. D. MARTINY, *Is Unification of Family Law Feasible or Even Desirable?*, in M. HESSELINK, E. HONDIUS, C. JOUSTRA, E. PERRON, A. HARTKAMP (a cura di), *Towards a European Civil Code*, London-Boston, 1998, p. 151 ss.; AA.VV., *Perspectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe*, in BOELE-WOELKI (a cura di), Antwerp-Oxford-New York, 2003, *passim*; G. ROSSI, *La famiglia in Europa*, Roma, 2003, *passim*.

⁷ FUSARO, *La circolazione dei beni ereditari ed il diritto privato europeo*, in *Famiglia*, 2005, p. 362.

settore del diritto privato nelle singole tradizioni giuridiche nazionali, tale da rendere irriducibili le differenze locali⁸. È stata rilevata poi la marginalità del diritto di famiglia rispetto alla creazione di un mercato comune e, per l'effetto, il difetto di competenza in materia degli organi comunitari⁹.

Con particolare diffidenza si è guardato, nello specifico, all'armonizzazione del diritto sostanziale, ritenuta, in questo settore, estranea agli obiettivi dell'Unione oltre che superflua¹⁰. Diversamente da quanto accaduto nel settore contrattuale, infatti, non si rinvennero nell'ambito del diritto di famiglia ragioni sufficienti a giustificare un intervento incisivo come quello realizzato, per l'appunto, nella materia dei contratti.

Non sono mancate peraltro, seppur con diverse sfumature, voci favorevoli all'uniformazione del diritto di famiglia, adducendosi l'interferenza con le relazioni economiche e l'utilità dell'introduzione nel diritto europeo di un modello di famiglia in appoggio al diritto comunitario, e segnatamente ai settori dell'immigrazione, del lavoro e della sicurezza sociale¹¹.

I primi passi in materia di famiglia vennero compiuti già a partire dagli inizi degli anni '90, mediante l'adozione, da parte del Parlamento Europeo, di atti non vincolanti essenzialmente volti alla

⁸ Cfr. LELEU, *La transmission de la succession en droit comparé*, Antwerpen-Bruxelles, 1996, p. 489; FUSARO, *La circolazione*, cit., p. 362.

⁹ Cfr. M. ANTOKOLSKAIA, *The Harmonisation of Family Law: Old and New Dilemmas*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 1, 2003, p. 28 ss..

¹⁰ Cfr. M. MELI, *Il dialogo tra ordinamenti nazionali ed ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2, 2007, pp. 476-477.

¹¹ Cfr. ALPA, *Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2003, 447 ss.; DE VITA, *Aperçu comparatif sur l'évolution européenne: consideration et conjectures*, in P. DE VAREILLES SOMMIERES, D. FENOUILLET (a cura di), *La contractualisation de la Famille*, Paris, 2001, p. 257 ss.; D. HENRICH, *Sul futuro del regime patrimoniale in Europa*, in *Annuario di diritto tedesco*, 2002, p. 29 ss.; A. AGELL, *Matrimoni transfrontalieri e regimi patrimoniali: verso un diritto uniforme?*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1996, 313 ss..

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui - tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità - ovvero alla tutela della famiglia.

Con l'avvento del Trattato di Amsterdam e il conseguente rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, il diritto di famiglia ha assunto però un'importanza diversa agli occhi del legislatore sovranazionale, mutando anche la natura degli atti adottati in questo settore, i quali hanno assunto la forma di veri e propri strumenti comunitari.

Il primo intervento dedicato al diritto di famiglia è rappresentato dal già ricordato reg. n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II). Esso affronta gli aspetti relativi alla ripartizione della competenza giurisdizionale tra i diversi Stati membri e alla circolazione in ambito europeo dei provvedimenti giurisdizionali concernenti il divorzio, la separazione personale e l'annullamento del matrimonio.

Il reg. n. 2201/2003 andava così a coprire uno dei due settori sino a quel momento non interessati dall'azione comunitaria¹², relegando in tal modo ad una posizione di isolata indifferenza il solo diritto successorio.

Restavano inoltre esclusi dal reg. n. 2201/2003 i profili relativi alle conseguenze dello scioglimento (o della attenuazione) del vincolo, sul piano dei rapporti patrimoniali tra coniugi (*considerando n. 8*), nonché quelli riguardanti il diritto applicabile in materia di separazione e divorzio.

Per tali ragioni nel luglio 2006 è stata presentata una proposta

¹² Si ricordi, infatti, che circa due anni prima il reg. n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), pur avendo regolato le questioni relative alla competenza giurisdizionale ed alla circolazione delle decisioni nell'intera materia civile e commerciale, aveva escluso dal suo ambito di applicazione proprio il diritto di famiglia, insieme al diritto delle successioni.

di modifica del regolamento [COM (2006) 399 *def.*] relativa alla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio, contestualmente alla presentazione di un *Libro verde* sulle norme comunitarie applicabili ai conflitti di legge in materia di regime patrimoniale della famiglia [COM (2006) 400 *def.*]. Entrambe le iniziative dovrebbero confluire in un unico regolamento che verosimilmente porterà il nome di Roma III.

4. L'ampliamento al diritto successorio

Le prospettive di armonizzazione del diritto successorio avevano riproposto i medesimi dubbi e le medesime perplessità che erano già state sollevate con riguardo al diritto di famiglia, e ciò a cagione della prossimità esistente tra tali settori del diritto privato e della loro asserita appartenenza al medesimo comparto.

In questa materia, invero, il radicamento delle discipline territoriali nelle culture locali appare ancora maggiore di quello che si riscontra in ambito familiare: più che nel diritto di famiglia, infatti, le scelte legislative sono indissolubilmente connesse con la realtà sociale sottostante¹³.

Rimarchevoli sono peraltro le divergenze che la pur scarsa trattazione comparatistica ha riscontrato tra gli ordinamenti in materia successoria¹⁴.

¹³ Cfr. LELEU, *La transmission*, cit., p. 489.

¹⁴ Tra i volumi dedicati ai diversi aspetti del diritto successorio sotto il profilo comparatistico si vedano, in particolare, ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in SACCO (a cura di), *Trattato di diritto comparato*, Torino, Utet, 2002; LELEU, *La transmission*, cit.; DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'U.E. Perspectives pour une Harmonisation - Conflict of Law of Succession in the European Union. Perspectives for a Harmonisation - Internationale Erbrecht in der EU. Perspektiven einer Harmonisierung*, Würzburg, 2004, consultabile sul sito [web www.successions.org](http://www.successions.org).

Si pensi, anzitutto, alle norme che disciplinano le quote ereditarie spettanti ai familiari e, in particolare, le quote di riserva riconosciute ai congiunti del *de cuius* indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto. Queste ultime sono assai variamente determinate nei diversi paesi fino ad arrivare, nel diritto inglese (nello specifico quello di Inghilterra e Galles), alla completa esclusione; esclusione tuttavia compensata, benché entro ristretti limiti, da altri istituti la cui attuazione è affidata all'intervento, in una certa misura discrezionale, del giudice¹⁵.

Ulteriori differenze si riscontrano con riguardo alle norme che disciplinano i requisiti di validità dei testamenti, quali la capacità di testare, le forme ed il contenuto del testamento; si consideri in proposito che sebbene tutti gli Stati membri riconoscano il testamento quale strumento di disposizione di ultima volontà, alcuni ammettono strumenti più elaborati per pianificare la successione (ad esempio i testamenti congiuntivi e reciproci) che invece non tutti gli Stati membri riconoscono.

Significative discordanze si rinvencono anche relativamente alla materia dei patti successori, vietati nella maggioranza degli Stati membri di tradizione romanistica (ad esempio Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) - sebbene in alcuni non senza eccezioni - e ammessi invece in altri Stati membri, ove vengono impiegati con larghezza in considerazione dell'utilità che presentano come strumento di pianificazione della trasmissione del patrimonio familiare (ad esempio Germania, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, nella quale ultima è però spesso preferito il ricorso al

¹⁵ La relativa disciplina è contenuta all'interno dell'*Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act* del 1975.

trust in ragione della sua maggiore flessibilità di impiego)¹⁶.

Rilevanti aporie caratterizzano infine le posizioni dei singoli ordinamenti in ordine al riconoscimento e alla circolazione dei diritti dei *partner* non coniugati e dei diritti dei *partner* dello stesso sesso.

Emergono dunque contrapposizioni che appaiono spesso irriducibili, e che si accentuano, anziché attenuarsi, ove il raffronto tra le discipline nazionali sia condotto assestandosi sullo scandaglio dei principi tradizionali cui si ispirano i singoli sistemi successori.

Alle riscontrate cacofonie normative, già di per sé sufficienti a scoraggiare gli sforzi di uniformazione e/o armonizzazione, si è poi aggiunta la diffusa convinzione che, in questa materia, ancor più flebile fosse il nesso con gli obiettivi dell'Unione europea, e che quest'ultima fosse addirittura priva di ogni competenza¹⁷.

Tale scetticismo tuttavia viene meno quando l'attenzione si focalizza sulle regole che presiedono alla trasmissione dei diritti ereditari, specialmente se in un contesto transfrontaliero: su questo versante, al contrario, il diritto delle successioni appare strettamente connesso con la realizzazione del mercato comune.

Le problematiche implicate nell'eterogeneità dei regimi di trasmissione dei diritti a causa di morte hanno infatti sollecitato l'auspicio di un ravvicinamento delle discipline nazionali¹⁸ e hanno indotto la Commissione europea¹⁹, in attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere dell'ottobre 1999, ad affidare all'Istituto di Notariato tedesco (*Deutsches Notarintitut*)

¹⁶ Per una trattazione comparatistica degli istituti in oggetto si vedano, ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit.; DE GIORGI, voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1982, vol. XXXII, pp. 533 ss..

¹⁷ Cfr. FUSARO, *La circolazione*, cit., p. 361 ss..

¹⁸ LELEU, *La transmission*, cit., *passim*.

¹⁹ Precisamente la Direzione Generale per la Giustizia.

uno studio in materia di successioni, dichiarando di agire nell'ambito della creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" all'interno dell'Unione.

Nello studio²⁰, portato a termine nel 2002 con la collaborazione dei professori HEINRICH DOERNER e PAUL LAGARDE, si è dato conto delle dimensioni assai cospicue assunte oggi dal fenomeno della successione transfrontaliera e della sempre crescente rilevanza che esso è destinato ad acquisire in ragione di una varietà di fattori: l'accresciuta mobilità delle persone fisiche in uno spazio sprovvisto di frontiere interne²¹; l'aumento delle unioni tra cittadini di diverse nazionalità; l'acquisto di beni situati sul territorio di diversi Stati europei (si pensi al tedesco che acquista casa in Toscana); l'effettuazione di depositi presso banche straniere (in particolare Lussemburgo).

Ma esaminiamo qualche dato. Rileva il *Deutsches Notarinstitut* che ogni anno muoiono nell'Unione Europea circa 4,5 milioni di persone per un valore annuo totale dei beni ereditari pari a 646 miliardi di euro. Probabilmente circa il 9-10% del numero totale delle successioni (circa 450.000) presenta una dimensione "internazionale" ed il loro valore medio ammonta a circa il doppio del valore di una successione media (ossia 274.000 euro), per un totale di circa 123,3 miliardi di euro annui. Si consideri peraltro che tali dati sono verosimilmente destinati ad essere rivisti in aumento a seguito dell'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati

²⁰ DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'U.E.*, cit..

²¹ Alla data del 1° gennaio 2010 Eurostat rilevava che gli europei che vivono in un paese diverso da quello di origine sono oltre 12,3 milioni. Per ulteriori informazioni si veda Commissione europea - Eurostat, 'Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera', in *Statistics Explained* <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it>, consultato il 30 luglio 2012.

membri e in vista dei prossimi allargamenti²².

E pur tuttavia, a dispetto del crescente numero di successioni transfrontaliere, si era riscontrato che la materia successoria continuava a essere caratterizzata da una notevole incertezza giuridica, frutto, da un lato, dell'estrema varietà di soluzioni di diritto successorio sostanziale e, dall'altro, delle divergenze riscontrabili nell'ambito delle regole di diritto internazionale privato di fonte nazionale, del tutto inadeguate a minimizzare i conflitti e ad assicurare un coordinamento tra gli ordinamenti interni.

Occorre rimarcare che, sul piano sostanziale, oltre alle divergenze già segnalate, notevoli differenze si riscontrano, nell'ambito dei Paesi europei, anche tra le regole che presiedono alla devoluzione successoria e, più in generale, alla trasmissione dei diritti ereditari, ivi compresi i sistemi di prova della qualità di erede, legatario e dei poteri di esecutore o amministratore.

Inoltre non tutti gli Stati membri hanno aderito alle convenzioni multilaterali di diritto internazionale privato in materia successoria, segnatamente la Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni per causa di morte; la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forme dei testamenti; la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni. Ne derivava che alcuni Stati membri privilegiavano il criterio della nazionalità, altri quello della residenza abituale o ancora sistemi unitari oppure regimi differenziati a seconda che si trattasse di beni mobili o immobili. Sicché poteva verificarsi una sovrapposizione di

²² Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti del 16 novembre 2006, 2005/2148 (INI)

competenze su una stessa successione da parte di autorità di diversi Stati membri, con il rischio che queste giungessero a risultati divergenti quanto alla titolarità di beni e diritti; ovvero, ancor peggio, che nessuno degli organi degli Stati membri si ritenesse competente.

Le differenze legislative rilevate sul piano sostanziale e su quello internazional-privatistico non potevano non ripercuotersi negativamente sul fenomeno delle successioni transfrontaliere, determinando, com'è evidente, svariate difficoltà pratiche nell'attuazione della successione.

Si pensi, in primo luogo, alla difficoltà che incontravano i cittadini dell'Unione nel prevedere il paese e l'organo competenti a conoscere della propria successione (tribunale, notaio, pubblica amministrazione). Circostanza questa resa ancor più onerosa dall'insufficiente libertà di scelta della legge da parte del testatore, dal momento che la maggioranza degli Stati membri non consentiva ancora alla persona di scegliere la legge applicabile alla sua successione²³.

Le disomogeneità legislative sopra evidenziate, inoltre, ostacolavano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei documenti attinenti le procedure successorie. La decisione pronunciata in un paese non era automaticamente riconosciuta ed eseguita in un altro paese e i giudici di quest'ultimo potevano statuire in senso contrario sulla medesima questione. Anche il livello di riconoscimento ed esecuzione dei documenti formati da notai e da

²³ Non è permesso scegliere in Austria, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Repubblica ceca. Nessuna informazione quanto a Ungheria, Malta e Irlanda del Nord.

altre autorità si era rivelato insufficiente²⁴.

Infine, e per ciò che più interessa il presente lavoro, ulteriori limitazioni erano state riscontrate nel riconoscimento della qualità di erede o di amministratore/esecutore di una successione. Come s'illustrerà appresso, infatti, gli Stati membri contemplano una varietà di mezzi di prova atti a dimostrare la suddetta qualità, ma i documenti formati in uno Stato membro non sono di norma automaticamente riconosciuti negli altri. Ciò provoca costi aggiuntivi, lungaggini e una moltiplicazione delle procedure²⁵.

Dal quadro rappresentato emerge in tutta evidenza il vincolo funzionale che lega il diritto successorio alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea e all'attuazione dei principi dell'ordinamento comunitario (*rectius* europeo), segnatamente la creazione di un "mercato comune europeo". È chiaro infatti come le difficoltà appena rilevate impedissero una pianificazione efficiente della gestione del patrimonio (*estate planning*), con ripercussioni negative sulla libera circolazione delle persone nell'Unione e sul pieno esercizio del diritto di proprietà privata. In particolare, nella misura in cui determinavano a carico degli aventi diritto oneri e costi per entrare in possesso dell'eredità, si traducevano in ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli articoli 45 e 49 TFUE (già 39 e 43 del trattato CE), nonché al godimento del diritto di proprietà quale principio generale del diritto comunitario²⁶. I cittadini si trovavano infatti ad affrontare una serie

²⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Sintesi della valutazione d'impatto* - SEC (2009) 411, consultabile sul sito *web* della Commissione.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti del 16 novembre 2006, 2005/2148 (INI). È appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto di proprietà private

di problemi, di ritardi e di costi aggiuntivi che di fatto gli impedivano di godere appieno dei loro diritti di testatori o eredi. Si pensi che le difficoltà che caratterizzano le successioni transfrontaliere comportano, secondo la Commissione, spese legali variabili dal 2% (2,466 miliardi di euro) al 5% del valore totale delle successioni internazionali (6,165 miliardi di euro) e che, in base ai calcoli forniti dai consulenti che si sono occupati del dossier, il risparmio per i cittadini comunitari derivante dalla risoluzione delle segnalate complessità giuridiche sarebbe quantificabile in circa 4 miliardi di euro annui.

Da qui la necessità di semplificare il compito dei protagonisti di una successione internazionale e di rispondere efficacemente ai problemi concreti dei cittadini mediante uno strumento comunitario.

Del resto, l'inserimento della regolamentazione delle successioni transnazionali nel programma comunitario di cooperazione giudiziaria in materia civile risale ad una data addirittura anteriore all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che, come sopra rilevato, costituisce il fondamento della competenza comunitaria in questo campo. Il Consiglio europeo di Cardiff, tenuto il 15 e il 16 giugno 1998, aveva infatti conferito al Consiglio e alla Commissione il mandato di predisporre un piano di azione che indicasse *“il miglior modo per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”*²⁷. Tale piano, adottato dal Consiglio giustizia e affari

costituisce parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. Si vedano, *Corte di Giustizia*, 28 aprile 1998, in causa C-200/96, *Metronome Musik*, in *Raccolta*, p. I-01953; *id.*, 12 luglio 2005, in cause riunite C-154/04 e C-155/04, *Alliance for Natural Health and others*, in *Raccolta*, p. I06451.

²⁷ Conclusioni della Presidenza, in *Bollettino UE*, 1998, n. 6, p. 13, punto 1.14.48.

interni il 3 dicembre 1998 (Piano di azione di Vienna), prevedeva appunto tra le sue priorità l'adozione di uno strumento normativo comunitario in materia di successioni, concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni²⁸.

Nella stessa direzione si muoveva il Programma di Tampere adottato dal Consiglio europeo il 15 e 16 ottobre 1999, il quale ha sancito il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio. Tale programma, adottato il 30 novembre 2000²⁹, suddivide il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile in quattro ambiti: a) Bruxelles I; b) Bruxelles II c) regimi patrimoniali tra i coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate; d) successione testamentaria e legittima. Esso prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni.

Più recentemente, il programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia in seno all'Unione europea adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 4-5 novembre 2004³⁰, nell'elencare dieci priorità dell'Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2004-2009, ha esortato la Commissione europea ad affrontare, mediante la presentazione di un libro verde, la questione relativa all'armonizzazione del diritto successorio nel suo complesso, al fine

²⁸ G.U.C.E. 23 gennaio 1999 n. C 19, p. 10, punto 41, lett. c).

²⁹ G.U.C.E. 15 gennaio 2001 n. C 12, pag. 1.

³⁰ G.U.C.E. 3 marzo 2005 n. C 53, pag. 1.

di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le questioni del conflitto di leggi, della competenza, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni, nonché di un certificato successorio europeo.

Infine, nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"³¹. Il programma esorta ad estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

Da ultimo, l'approccio espresso nel Programma dell'Aja è stato condiviso anche dal Parlamento europeo che, nella sua risoluzione del 6 novembre 2006³², ha rivolto alla Commissione europea una serie di raccomandazioni al riguardo.

Lo studio del *Deutsches Notarinstitut*³³ conteneva concrete proposte riguardo alle possibili linee generali di un'eventuale regolamentazione europea della materia. Su di un piano generale esso respingeva l'opzione per l'uniformazione delle discipline sostanziali, considerata "*ni realisable ni souhaitable*", invitando le istituzioni europee a proseguire sulla strada dell'armonizzazione delle regole di conflitto. Del resto, anche negli Stati Uniti d'America, ciascuno Stato conserva la propria autonoma normativa in materia

³¹ G.U.C.E. 4 maggio 2010 n. C 115, pag. 1.

³² Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti (2005/2148(INI)).

³³ DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'U.E.*, cit..

successoria. Si valorizzava, piuttosto, la rilevanza pratica e giuridica che il diritto internazionale privato delle successioni assume nell'azione della Comunità diretta a eliminare o ridurre gli ostacoli che si frappongono a un ordinato e agevole svolgimento dei rapporti tra i cittadini europei. Nello specifico, poi, si caldeggiava l'istituzione di un certificato successorio europeo.

Lo studio del *Deutsches Notarinstitut* è stato presentato e discusso in un convegno internazionale svoltosi a Bruxelles il 10 e l'11 maggio 2004³⁴, in occasione del quale veniva espresso, tra le altre cose, un giudizio complessivamente positivo sul certificato ereditario europeo, salvo le riserve di taluni sulla operatività dello stesso in assenza dell'unificazione o almeno armonizzazione delle discipline internazional-privatistiche.

5. Il regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012: i profili internazionalprivatistici

Conformemente al programma dell'Aia del 2004, la Commissione europea, in data 1 marzo 2005, ha presentato un *Libro Verde* [COM (2005) 65 def.]³⁵, inteso ad avviare un'ampia consultazione in materia di successioni, *ab intestato* o testamentarie, che presentano aspetti internazionali.

All'esito della consultazione, il 14 ottobre 2009, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e

³⁴ Gli atti del convegno sono raccolti nel volume DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'U.E.*, cit..

³⁵ Il *Libro Verde* dedicato a *Successioni e testamenti* [COM (2005) 65 def.] del 1° marzo 2005 è consultabile sul sito *internet* della Commissione.

degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM (2009) 154 *def.*]³⁶, che ha poi condotto all'adozione dell'ormai noto regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012.

La base giuridica dell'iniziativa legislativa in oggetto era rappresentata, sino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dagli artt. 61 e 67, par. 5, TCE.

Con la comunicazione relativa alle “*Conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali in corso*”, [COM (2009) 665], presentata il 2 dicembre 2009, la Commissione europea ha provveduto a modificare la base giuridica di una parte delle proposte legislative in corso di esame, tra cui la proposta di regolamento in questione, rinumerandole automaticamente in accordo con le tavole di equivalenza annesse al Trattato. La nuova base giuridica del regolamento risulta pertanto essere l'articolo 81, par. 2 TFUE. Non può del resto revocarsi in dubbio che, per le ragioni ampiamente illustrate, l'iniziativa legislativa rientri tra le misure “necessarie al buon funzionamento del mercato”. La proposta ha seguito così la procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione) in ragione di una qualificazione patrimoniale anziché puramente familiare della materia successoria, preferita dalla Commissione per evitare la condizione dell'unanimità degli Stati membri richiesta per le misure di diritto di famiglia dall'art. 81 TFUE (già art. 65, par. 3, TCE)³⁷.

³⁶ La proposta di regolamento è consultabile sul sito *EUR-Lex* all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

³⁷ Cfr. BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2010, p. 875, nt. 2. Rileva la Commissione, in seno alla relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento, che la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, considera il diritto successorio una materia distinta dal diritto di

Il nuovo strumento legislativo introduce all'interno dell'Unione una disciplina internazional-privatistica uniforme delle successioni transfrontaliere, aggiungendo così un ulteriore importante tassello al processo di codificazione del diritto internazionale privato in ambito europeo. Esso, inoltre, istituisce un certificato successorio europeo, producendo significative ricadute sul diritto materiale degli Stati membri (cfr. *infra*).

Il regolamento si occupa di tutti gli aspetti del diritto internazionale privato classico: la competenza giurisdizionale e la litispendenza (capo II: artt. da 4 a 19), la legge applicabile (capo III: artt. da 20 a 38), il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie (capi IV e V: artt. da 39 a 61).

Quanto al primo aspetto, l'adozione di norme comuni di competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile ha inteso scongiurare l'instaurarsi di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali divergenti alla stessa successione internazionale.

E così, in ossequio al principio dell'unità della successione, il regolamento adotta come criterio generale di collegamento oggettivo, ai fini della determinazione sia della competenza (art. 4) che della legge applicabile, la residenza abituale del *de cuius* al momento della morte (art. 21), respingendo così il metodo dualista o scissionista³⁸ seguito in Europa da paesi quali la Francia, il Belgio, il Lussemburgo e la Romania. Si noti che, adottando il medesimo criterio sia per la

famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti. Del resto, mentre la finalità del diritto successorio sarebbe quella di definire le norme relative alla delazione dell'eredità e alla trasmissione dei beni ereditari, nel diritto di famiglia l'attenzione si sposta sui rapporti giuridici relativi al matrimonio e alla vita di coppia, alla filiazione e allo stato civile delle persone, nell'ottica della protezione dei legami familiari. Diverso è anche il rilievo che assume la volontà degli individui all'interno delle due materie.

³⁸ Gli ordinamenti che aderiscono al metodo dualista o scissionista prevedono, in linea di massima, l'applicazione della *lex rei sitae* alla successione immobiliare e della legge dell'ultimo domicilio alla successione mobiliare.

competenza sia per la legge regolatrice, il legislatore europeo ha inteso assicurare che l'autorità competente sulla successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge.

Sia le norme concernenti la competenza che quelle riguardanti la legge regolatrice formano oggetto di una disciplina dotata di carattere universale, applicabile cioè *erga omnes*, anche nelle relazioni con gli Stati terzi, con l'effetto che il giudice potrebbe essere chiamato ad applicare il diritto sostanziale di uno Stato terzo.

Allo stesso tempo, peraltro, si è voluta riconoscere al testatore una seppur limitata possibilità di scelta della legge applicabile, consentendogli di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22).

Ulteriore obiettivo del regolamento è quello di assicurare il riconoscimento di diritti, atti pertinenti e decisioni in materia di successioni. A tale risultato si è pervenuti introducendo una dettagliata disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, in ossequio al principio del riconoscimento reciproco che a sua volta si fonda sul principio della fiducia reciproca. Si tratta invero di norme simili a quelle di altri strumenti adottati dall'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, a tutto beneficio dell'omogeneità del diritto internazionale privato europeo.

6. (segue): il certificato successorio europeo

Una celere ed efficace definizione delle procedure successorie aventi carattere transfrontaliero passa anche attraverso la possibilità

per l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità di dimostrare agevolmente la propria qualità e/o i propri diritti e poteri in un altro Stato membro.

Gli ordinamenti nazionali dei Paesi europei, tuttavia, contemplano una varietà di strumenti di legittimazione, giudiziari o extragiudiziari, talvolta anche molto diversi tra loro, con l'effetto che i certificati o documenti destinati sul piano interno a dimostrare le suddette qualità risultavano difficilmente spendibili in un altro Stato membro. Non potendo essere automaticamente riconosciuti, infatti, era spesso necessario ricorrere a procedure che richiedevano la traduzione e il rilascio di attestati e di documenti aggiuntivi.

Ciò appesantiva notevolmente l'*iter* di apprensione o trasmissione dei beni ereditari, provocando costi aggiuntivi, lungaggini e una moltiplicazione delle procedure, con evidenti ripercussioni sulla libertà di circolazione delle persone. Ne risentiva, inoltre, la sicurezza e la celerità del traffico giuridico, giacché il terzo che intendesse acquistare da colui che si dichiarava successore doveva soggiacere all'onere di complesse indagini al fine di accertare la legittimazione a disporre dell'alienante.

Per rimediare a tali difficoltà già lo studio del *Deutsches Notarinstitut*, pantografando il ben collaudato modello del certificato d'eredità tedesco (*Erbschein*), aveva suggerito l'istituzione di un "*certificato europeo uniforme di erede o di amministratore, emesso dal giudice o da un notaio dello Stato dell'ultima residenza del defunto, idoneo per le trascrizioni e le volture presso ogni ufficio pubblico, assistito da presunzione di esattezza e dotato di forza probatoria, atta a fondare la buona fede dei terzi (e quindi a*

proteggerli): sia i depositari di beni del defunto, sia gli aventi causa dall'erede o dal legatario”³⁹.

Raccogliendo siffatte sollecitazioni, il capo VI del regolamento prevede così l’istituzione di un certificato successorio europeo (art. 62). Esso rappresenta, sul piano pratico, una delle novità più dirompenti della novella legislativa.

Pur non sostituendosi alle procedure nazionali, il certificato può essere utilizzato per provare, in un altro Stato membro, i seguenti diritti, qualità o poteri (“elementi”, secondo il gergo regolamentare): a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità (art. 63).

Diversamente da quanto si prevedeva nel testo originario della proposta (art. 36, par. 2°), la formulazione definitiva del regolamento restringe l’ambito applicativo del certificato successorio europeo alle sole successioni transfrontaliere. L’art. 62, par. 1°, reg. ne subordina infatti il rilascio alla necessità della sua utilizzazione all’interno di uno Stato membro diverso da quello che lo ha emesso, così traducendo il requisito della necessaria sussistenza di un elemento di estraneità all’interno della fattispecie successoria: si pensi a beni situati e/o somme depositate presso uno Stato diverso da quello di apertura della successione⁴⁰. Del resto è questa l’unica ipotesi in cui

³⁹ Cfr. W. RIERIG, *Rapport final: Synthèse et Conclusions*, in *Conflict of Law of Succession in the European Union*, cit., *passim*.

⁴⁰ Cfr. anche art. 63, par. 1°, reg..

l'introduzione di una regolamentazione uniforme a livello europeo appare realmente giustificata; al contrario, nelle successioni che di quegli elementi di estraneità siano invece prive, non si vede per quale motivo non debbano mantenersi i regimi nazionali e i rispettivi certificati⁴¹. Si comprende pertanto l'ordine di problemi che l'originaria formulazione della proposta poneva in punto di competenza delle istituzioni dell'Unione: non si rinveniva, infatti, alcuna ragione obiettiva per la quale, in una successione puramente nazionale, il certificato europeo avrebbe dovuto sostituirsi alle rispettive procedure di attestazione nazionali; e si rammenti, del resto, che l'art. 81 TFUE (già art. 65 TCE) subordina espressamente l'intervento del legislatore europeo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile alla condizione che le questioni regolate presentino "implicazioni transfrontaliere".

Il certificato viene rilasciato da un'autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a conoscere della successione a norma del capo II del medesimo regolamento (art. 64). Tale autorità può consistere o in un organo giurisdizionale – quale definito dall'art. 3, par. 2° - ovvero in un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione. Mette conto rilevare che, ai fini del regolamento in esame, la nozione di "organo giurisdizionale" viene intesa in senso ampio. Essa infatti comprende non solo gli organi giurisdizionali veri e propri ma anche autorità di diversa natura, quali i notai e gli uffici del registro che, in alcuni Stati membri, esercitano in via diretta funzioni giurisdizionali,

⁴¹ Cfr. BUSCHBAUM e KOHLER, *Le certificat successoral européen et les certificats successoraux nationaux: une coexistence source de tension*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 5, 2010, p. 210 ss..

nonché i notai e i professionisti legali i quali, nell'ambito di taluni ordinamenti, esercitano funzioni giudiziarie per delega di competenza di un organo giurisdizionale (art. 3, par. 2°). Entro il 16 gennaio 2014 ciascuno Stato membro dovrà comunicare alla Commissione quali autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai (art. 78, par. 1°, lett. c).

La domanda volta al rilascio del certificato può essere formulata dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell'eredità, potendosi adoperare, a tal fine, un modulo che verrà elaborato in seguito dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'art. 81, par. 2°, del medesimo regolamento.

Il certificato viene rilasciato se l'autorità competente ritiene accertati gli elementi da certificare a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. Tale accertamento viene svolto mediante la verifica delle informazioni, dichiarazioni, documenti e altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Ove lo ritenga opportuno, l'autorità provvede d'ufficio a svolgere le ulteriori indagini necessarie per la suddetta verifica e può invitare il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritenga necessarie. Tutti gli Stati membri sono comunque tenuti a fornire all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra

coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, quali i registri immobiliari e i registri dello stato civile (art. 66, par. 5°).

L'intera procedura deve comunque concludersi con una certa celerità: lo si desume dall'art. 67, par. 1°, ove è stabilito che l'autorità rilasci il certificato "senza indugio".

Il certificato viene rilasciato secondo un modulo uniforme in tutti gli Stati membri. Anche questo verrà elaborato successivamente dalla Commissione secondo la procedura consultiva disciplinata nell'art. 81, par. 2°, reg.⁴². L'art. 68 elenca in modo analitico le informazioni che devono essere contenute nel certificato, le quali possono variare in relazione agli elementi che esso intende dimostrare e dunque a seconda dei fini per i quali il certificato viene rilasciato. Ciò ha indotto taluni a parlare di un certificato "a geometria variabile"⁴³.

L'originale del certificato viene conservato dall'autorità che lo ha emesso, la quale ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o a chiunque dimostri di averne interesse (art. 70, par. 1°).

La validità del certificato è limitata a un periodo di sei mesi, salvo casi eccezionali in cui l'autorità competente può motivatamente fissare un termine di scadenza più lungo (art. 70, par. 3°). Decorso il periodo di validità, chi sia in possesso di una copia autentica del certificato potrà chiedere una proroga del periodo di validità oppure una nuova copia autentica del certificato.

⁴² Per avere un'idea di come potrebbe essere strutturato il futuro certificato successorio è possibile tuttavia consultare la versione originaria della proposta di regolamento, alla quale era allegato sub II il modello di certificato.

⁴³ JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *La Semaine Juridique – Édition Notariale et Immobilière*, 10, 2010, 1122, p. 32.

L'art. 69 del regolamento definisce gli effetti che il certificato successorio è idoneo a produrre. Stabilisce, in particolare, che il suo contenuto è assistito da una presunzione di veridicità degli elementi in esso indicati. Segnatamente, si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

Inoltre, ben consapevole dell'importanza che questo snodo fondamentale della devoluzione ereditaria assume ai fini della sicurezza del traffico giuridico, il legislatore dell'Unione ha attribuito al certificato una peculiare efficacia a protezione della buona fede dei terzi. E così, coloro che concludono negozi con il titolare di un certificato saranno tutelati ove abbiano agito in buona fede confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato medesimo. In particolare, il debitore che esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave (art. 69, par. 3°). Analogamente, colui che acquista beni dalla persona menzionata nel certificato come legittimata a disporne, si considera aver acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, sempre che non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave (art. 69, par. 4°). La

malafede, dunque, preclude a chiunque la possibilità di invocare le risultanze del certificato a proprio vantaggio⁴⁴.

Infine, il certificato costituisce titolo per l'iscrizione dell'acquisto di beni successori nei pubblici registri dello Stato membro in cui si trovano i beni.

Il regolamento prevede poi la possibilità di rettifica del certificato in caso di errore materiale (art. 71, par. 1°) ovvero modifica o revoca di esso ove sia stato accertato che il suo contenuto o singoli suoi elementi non corrispondano al vero (art. 71, par. 2°). In ciascuna delle menzionate ipotesi l'autorità di rilascio informerà senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche (art. 71, par. 3°). Gli effetti del certificato possono anche essere sospesi nelle more di una modifica o di una revoca del certificato o in pendenza di un'impugnazione (art. 73).

Avverso le decisioni di rilascio, diniego di rilascio, rettifica, modifica, revoca e sospensione del certificato è possibile proporre ricorso innanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio (art. 72) secondo procedure che ciascuno Stato membro comunicherà alla Commissione entro il 16 gennaio 2014 (art. 78). In particolare, mentre le decisioni sul rilascio possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato, le altre possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

⁴⁴ Con riferimento alla "grave negligenza" è appena il caso di segnalare che il testo italiano del regolamento, per ragioni che restano oscure, ha reso l'espressione "*gross negligence*" adoperata nella versione inglese indifferentemente all'interno del terzo e del quarto comma, con due traduzioni differenti: "*colpa grave*", nel terzo comma, e "*negligenza grave*", nel quarto. Anche il testo francese adopera in ambedue i commi l'espressione "*négligence grave*".

7. Obiettivi della ricerca e piano dell'indagine: la successione transfrontaliera e la circolazione dei beni di provenienza ereditaria

La trasmissione ereditaria del patrimonio e la circolazione dei beni di provenienza successoria nel contesto delle successioni transfrontaliere hanno costituito il punto di emersione del nesso che avvinse il diritto successorio al funzionamento del mercato comune, sollecitando il recente intervento delle istituzioni dell'Unione.

In questo tipo di successione ereditaria le criticità del quadro normativo europeo si erano manifestate su due crinali: quello internazionale-privatistico e quello sostanziale.

Sul primo versante le regole di conflitto si erano rivelate del tutto inadeguate a minimizzare i conflitti e ad assicurare un coordinamento tra gli ordinamenti interni. Vi si è posto rimedio, come sappiamo, mediante l'introduzione di un quadro uniforme di diritto internazionale privato delle successioni.

Sul piano sostanziale, invece, le preoccupazioni del legislatore sovranazionale sono state essenzialmente due: anzitutto assicurare una celere attuazione delle procedure successorie transfrontaliere, agevolando i protagonisti della successione ereditaria nell'esercizio dei propri diritti e poteri all'interno di ogni Stato membro; in secondo luogo, predisporre un'adeguata tutela della buona fede dei terzi nell'ambito della circolazione dei beni di provenienza ereditaria, al fine di assicurare un fluido svolgimento dei traffici giuridici. Entrambe le istanze hanno indotto il legislatore europeo a riporre la sua attenzione sui sistemi di prova della qualità di erede,

legatario e dei poteri di esecutore o amministratore.

Ogni sistema successorio produce, in capo agli eredi, un margine d'incertezza in ordine alla titolarità dei beni ereditari, più o meno ampio a seconda della tecnica di devoluzione del patrimonio adottata all'interno di quel sistema. Si pone così all'attenzione dei legislatori nazionali la questione della sicurezza dell'acquisto *mortis causa*. Essa emerge anzitutto nei rapporti interni alla compagine ereditaria, poiché tutti gli eredi hanno interesse a evitare le complicazioni e i ritardi determinati dalla necessità di restituzione dei beni che segue alle eventuali correzioni giuridiche.

Ma l'esigenza di certezza si manifesta in modo impellente soprattutto nelle relazioni tra gli eredi e i terzi. Colui che intenda acquistare beni da chi si dichiara successore ha infatti tutto l'interesse ad accertare l'effettiva legittimazione a disporre del suo dante causa o, comunque, indipendentemente da tale legittimazione, vuole e deve poter confidare sulla validità e sulla stabilità del proprio acquisto. Qui ci muoviamo sul profilo attinente alla circolazione dei beni "di provenienza" ereditaria ove l'obiettivo funzionale perseguito dai sistemi successori è di assicurare la speditezza e la sicurezza del traffico negoziale.

E così, al fine di sopperire alle connaturali incertezze delle vicende successorie, la preoccupazione degli ordinamenti nazionali è stata quella di predisporre, talvolta sul piano del diritto positivo, talvolta sul piano giurisprudenziale o della prassi, sistemi probatori della qualità di erede pienamente affidabili e sicuri per i terzi e/o altri congegni giuridici a protezione dell'affidamento dei terzi.

Il problema si aggrava nell'ambito delle successioni

transfrontaliere giacché le soluzioni tecniche adottate dai singoli ordinamenti sono le più varie. Alla pletora di meccanismi di devoluzione dei beni ereditari si accompagnano opzioni differenziate sul piano dei sistemi di “prova” della qualità di erede, legatario, etc., con le già evidenziate ripercussioni sulla sicurezza e sulla celerità del traffico giuridico.

In questo snodo fondamentale della disciplina successoria s’inserisce il certificato successorio europeo. Esso rappresenta la soluzione europea al problema della prova della qualità di erede e della tutela della buona fede dei terzi, intendendo apportare un rilevante contributo in termini di celerità e sicurezza alla circolazione giuridica dei beni di provenienza ereditaria nell’ambito delle successioni transfrontaliere.

È questo il profilo del novello istituto che sarà esplorato con il presente lavoro, con particolare attenzione al meccanismo di tutela predisposto dall’art. 69, par. 4°, reg. in relazione agli atti di disposizione aventi ad oggetto beni ereditari.

Attraverso il prisma dell’analisi comparatistica si procederà in prima battuta a un raffronto tra le soluzioni perseguite all’interno degli Stati membri per la tutela degli acquirenti di beni ereditari, si da apprezzarne le affinità e le eventuali aporie. Tale indagine si muoverà di pari passo alla disamina dei modelli di devoluzione ereditaria prescelti dai singoli ordinamenti: le tecniche di legittimazione dell’erede sono infatti intimamente connesse al modello di trasmissione ereditaria, rappresentandone spesso un naturale sviluppo.

Esaurita l’analisi dei sistemi nazionali rivolgeremo la nostra

attenzione allo strumento introdotto dal regolamento europeo. Ci preoccuperemo di delinearne la latitudine applicativa e di definirne con maggiore precisione i profili di efficacia, svelando al contempo cosa esattamente intenda dire il legislatore europeo quando parla di “prova” o di “dimostrazione” della qualità di erede.

D'altronde, con la creazione del certificato successorio europeo si anela ad applicare indiscriminatamente a tutti gli ordinamenti europei un istituto specificamente riconducibile solo ad alcune delle tradizioni giuridiche nazionali (segnatamente quella tedesca, ove è accolto da tempo il modello del certificato di eredità). In questa prima parte del lavoro ci si occuperà, pertanto, anche di verificare se quel trapianto non comporti dei meccanismi di rigetto da parte degli ordinamenti riceventi.

Passeremo così ad analizzare, da un lato, e su di un piano generale, le forme d'integrazione del certificato successorio europeo con i modelli successori adottati dai diversi Stati Membri; e dall'altro, più in dettaglio, il rapporto tra il nuovo istituto e i sistemi già predisposti dagli ordinamenti nazionali per la protezione dei terzi nell'ambito della circolazione dei beni di provenienza ereditaria.

Questa sarà anche la sede per affrontare il nodo del rapporto tra il certificato successorio europeo e gli altri strumenti di legittimazione previsti dagli Stati membri, specialmente nell'eventualità che essi presentino un contenuto difforme.

Dopo aver saggiato gli effetti dell'introduzione del certificato sul piano europeo, sposteremo l'attenzione all'interno dei nostri confini, per verificare quali saranno, in concreto, gli effetti dell'applicazione del certificato successorio europeo

nell'ordinamento italiano. Qui, com'è noto, la tutela dell'acquirente di un bene successorio resta affidata a quella congerie di regole che vengono ellitticamente riassunte nella c.d. teoria dell'erede apparente, fondata sul secondo comma dell'art. 534 c.c., il cui esame non potrà prescindere da una breve rassegna sui principali profili di disciplina dell'azione di petizione ereditaria, alla quale la fattispecie dell'art. 534 c.c. è indissolubilmente legata.

L'analisi delle regole che governano gli acquisti dall'erede apparente rappresenterà la necessaria premessa per fare procedere il nostro studio verso la successiva e ultima fase, ove l'obiettivo sarà quello di verificare le modalità di integrazione del certificato successorio europeo nel tessuto normativo dell'ordinamento italiano e le sue interazioni con il meccanismo di tutela già predisposto dall'art. 534, co. 2, c.c..

A tal fine si procederà, anzitutto, a un inquadramento della tutela somministrata dal regolamento europeo nell'ambito dei modelli giuridici vigenti nel nostro ordinamento, al fine di individuare la tecnica di funzionamento del meccanismo acquisitivo predisposto dall'art. 69 reg. e la natura giuridica dell'acquisto del terzo avente causa dal titolare del certificato. Si procederà inoltre a un raffronto, su vari piani d'analisi, tra le due forme di tutela (europea e nazionale) mettendone al contempo in rilievo le modalità di reciproco coordinamento.

Infine si studierà il funzionamento della tutela predisposta dal regolamento nel più ampio quadro delle regole che presiedono, all'interno del nostro ordinamento, alla circolazione giuridica dei diritti, con particolare riguardo al sistema di pubblicità immobiliare.

CAPITOLO II

PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE E TUTELA DEL TRAFFICO GIURIDICO NEI PAESI DELL'UNIONE

1. Introduzione

In questo capitolo ci si occuperà di analizzare in dettaglio le svariate soluzioni adottate dai singoli Paesi dell'Unione per la prova della qualità di erede e per la protezione dei terzi nell'ambito della circolazione dei beni di provenienza ereditaria, per poi esaminare il modo in cui il certificato successorio europeo s'inserisce in questo tessuto normativo.

In limine alla trattazione del nostro tema, tuttavia, una precisazione metodologica risulta necessaria per il corretto inquadramento dell'oggetto dell'analisi.

Per lo meno su di un piano teorico, le regole e gli istituti del diritto successorio che andremo a esaminare devono essere suddivisi in tre grandi categorie, a seconda della funzione cui afferiscono, e precisamente: regole che organizzano la tecnica di trasmissione del patrimonio ereditario; meccanismi di prova della qualità di erede, legatario e dei poteri di esecutore o amministratore; e, infine, tutele per gli aventi causa dagli eredi.

Seppur distinti, gli aspetti segnalati sono strettamente interconnessi tra loro, al punto che, non di rado, essi si confondono all'interno del medesimo strumento giuridico, risultando impossibile esaminarli separatamente e indipendentemente gli uni dagli altri⁴⁵. Il risultato è che la *ratio* dei vari sistemi di prova della qualità di erede può essere compresa solo alla luce del modello di devoluzione ereditaria sottostante, del quale rappresentano in alcuni casi il naturale sviluppo.

⁴⁵ Si pensi al *Grant of representation* anglosassone, deputato ad assolvere la funzione devolutoria, di legittimazione e di tutela del traffico giuridico allo stesso tempo.

Questi rilievi ci impongono di procedere preliminarmente a una rassegna delle tecniche di trasmissione del patrimonio ereditario adottate dai Paesi europei, per poi analizzare, separatamente, i meccanismi di legittimazione dell'erede, giudiziali o extra-giudiziali, e, infine, i sistemi di tutela degli aventi causa dall'erede.

SEZIONE I

LA TRASMISSIONE DEI BENI EREDITARI IN EUROPA

1. Tecniche e modelli di delazione

Significative sono le difformità riscontrabili, tra i sistemi successori europei, nell'organizzazione delle modalità tecniche di trasferimento della proprietà dei beni ereditari⁴⁶, e ciò non tanto per effetto di una consapevole operazione d'ingegneria giuridica, quanto piuttosto quale risultato del lento scorrere della storia e dell'evolversi degli ordinamenti⁴⁷.

Le soluzioni adottate dai singoli ordinamenti nazionali si dividono nei due modelli contrapposti della delazione *diretta* e di quella *indiretta*. Nel primo, il lascito viene attribuito direttamente ai destinatari senza alcun tipo di mediazione e/o intervento dell'organizzazione burocratica pubblica. La delazione ereditaria viene infatti concepita come una vicenda tendenzialmente privata, e l'intervento giudiziale è contemplato solo nei casi patologici. Nel modello di delazione indiretta, invece, il trasferimento dei diritti

⁴⁶ Per una panoramica vd. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit..

⁴⁷ Così, ad esempio, il procedimento di verifica giudiziale (vd. *infra* nel testo) contemplato dall'ordinamento austriaco affonda le sue radici in un'antica prassi d'ingerenza ufficiosa nei trapassi a titolo ereditario, le cui prime manifestazioni risalgono al Medioevo. Risulta infatti che, a quell'epoca, l'autorità ecclesiastica intervenisse nelle successioni dei religiosi al fine di assicurarsi che il patrimonio ereditario non venisse disperso, sottratto o devoluto a terzi. Analogamente, vi è testimonianza dell'intervento del signore in caso di morte dei propri contadini, questa volta per garantirsi il pagamento delle tasse che gli erano dovute. Il trascorrere del tempo ha poi gradualmente portato all'organizzazione del giudizio di ventilazione ereditaria animato dall'esigenza di assicurare la devoluzione agli effettivi aventi diritto nonché la percezione da parte dello Stato delle imposte dovute. Sulle cause della diversificazione delle tecniche di delazione ereditaria all'interno dei singoli Paesi vd. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit.; RHEINSTEIN, *Judicial and administrative Control of the Liquidation of Decedents' Estate*, in *Rapports généraux au V Congrès de droit Comparé (Bruxelles, 4-9 Agosto 1958)*, Bruxelles, 1960, p. 229 ss.; ID., *Comparative Law of Decedents' Estate*, 1967, p. 20 ss.. I riferimenti storici sono invece tratti da BIONDI, voce *Ventilazione ereditaria*, in D'AMELIO (a cura di), *Nuovo digesto italiano*, Torino, Utet, 1940.

ereditari viene fisiologicamente mediato con l'intervento di un amministratore nominato dall'autorità giudiziaria.

Il discrimine tra i due regimi di trasmissione dei diritti ereditari corrisponde, grosso modo, con la linea di demarcazione tra *common law* e *civil law*. Gli ordinamenti di *common law*, infatti, adottano il regime della delazione indiretta; e così, nel diritto inglese, all'apertura della successione l'eredità viene trasferita ad un gestore, eventualmente scelto tra i beneficiari, il quale acquista la proprietà fiduciaria dei beni ereditari. Quegli, dopo aver proceduto alla liquidazione, ossia all'estinzione delle passività, provvede all'attribuzione delle attività residue agli eredi.

Gli ordinamenti di *civil law*, invece, adottano prevalentemente il modello della delazione diretta. Così avviene nella maggioranza dei sistemi continentali, e segnatamente in Germania, Francia, Belgio, Grecia, Svizzera, Olanda, Spagna, Italia e Austria, salvo i *distinguo* di cui appresso.

2. La trasmissione diretta dell'eredità: delazione immediata e differita

Nell'ambito dei Paesi che adottano un regime di delazione diretta, occorre fare un'ulteriore distinzione tra quelli in cui la trasmissione dell'eredità si verifica immediatamente all'apertura della successione (delazione immediata), e quelli che invece la differiscono ad un momento successivo (delazione differita). Ne consegue che i sistemi di delazione ereditaria risultano riconducibili, in definitiva, a tre distinte tipologie: trasmissione diretta e immediata, trasmissione diretta ma differita e trasmissione indiretta e

differita.

È bene precisare che in ambedue le ipotesi di trasmissione diretta la delazione dei diritti ereditari dal *de cuius* ai beneficiari si realizza pur sempre senza alcuna mediazione giudiziale o interposizione di altri soggetti, con la differenza che, nel caso della delazione (diretta ma) differita, l'effettivo acquisto dell'eredità non coincide con l'apertura della successione ma avviene in un momento successivo. In buona sostanza, dal carattere *diretto* della delazione discende l'assenza di soggetti interposti tra *de cuius* ed erede, mentre la connotazione immediata o differita attiene solo al momento in cui si verifica l'acquisto dell'eredità.

E così, nella maggioranza degli ordinamenti europei, quale quello tedesco e francese, nonché quelli di Belgio, Grecia, Svizzera e Olanda, l'acquisto si verifica *ipso iure* al momento stesso dell'apertura della successione, come esemplarmente sancito dal § 1922 BGB⁴⁸. In questi casi si dice che la delazione è (diretta e) *immediata*. Gli eredi subentrano immediatamente nel patrimonio ereditario senza che occorra alcuna accettazione, la quale pertanto non rileva né ai fini della trasmissione della proprietà dei beni ereditari, né quale conferma di un acquisto ancora imperfetto. La sola manifestazione di volontà che può influire sull'acquisto è la rinuncia.

In altri ordinamenti, l'attribuzione in capo agli eredi è invece subordinata e differita alla loro accettazione, la quale è dunque essenziale per acquistare la proprietà dei beni ereditari (così in

⁴⁸ Cfr. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, in *L'amministrazione dei beni ereditari durante il periodo antecedente all'accettazione dell'eredità*, II ed., Milano, 1968, p. 7 ss.. Come in Germania, anche in Svizzera e in Grecia è la legge a sancire il carattere immediato della delazione, mentre in Francia e in Belgio la giurisprudenza ha provveduto a colmare un vuoto legislativo. Cfr. LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation des règles de transmission successorale en Europe*, in *European Review of Private Law*, 6, 1998, 159 ss..

Austria, Spagna e Italia)⁴⁹. In tal caso si parla di delazione (diretta ma) *differita*.

Ma mentre in Italia e in Spagna l'accettazione è sufficiente a determinare la trasmissione del patrimonio ereditario e retroagisce al momento dell'apertura della successione, l'ordinamento austriaco, sebbene rientri nell'ambito dei sistemi a delazione diretta e differita, si colloca in una posizione, per così dire, intermedia tra modelli di delazione diretta e indiretta, in quanto differisce l'acquisto dell'eredità all'esito di un procedimento di verifica giudiziale del titolo dell'acquisto (c.d. "ventilazione ereditaria")⁵⁰. In tal caso l'accettazione è condizione necessaria ma non sufficiente per il trasferimento della proprietà, occorrendo altresì un provvedimento giudiziale di omologazione dell'accettazione, emesso all'esito del procedimento di "ventilazione ereditaria". Data la peculiarità dell'opzione tecnica adottata da tale ordinamento, alla sua analisi sarà dedicata specifica attenzione di qui a poco.

All'interno del primo gruppo di Paesi, che abbiamo definito a delazione (diretta e) immediata, non mancano tuttavia differenze anche significative. In Germania, ad esempio, l'erede, acquista *ipso iure* il patrimonio ereditario e dispone poi di un termine per rifiutare che va da sei settimane e sei mesi (§ 1944 BGB), allo spirare del quale si ritiene che egli abbia accettato⁵¹. Anche il possesso si trasmette di pieno diritto a tutti gli eredi e a tutti i legatari (§ 857 BGB), sebbene il suo effettivo esercizio richieda, ma più per ragioni

⁴⁹ Cfr. NATOLI, *L'amministrazione*, cit., p. 7 ss.

⁵⁰ Cfr. LELEU, *La transmission*, cit., p. 26.

⁵¹ Cfr. H. LANGE, K. KUCHINKE, *Lehrbuch des Erbrechts*, IV ed., München, 1995, p. 181 ss..

pratiche, il rilascio del certificato di eredità⁵². Regola parzialmente diversa vige in Francia, dove il chiamato, come si vedrà di qui a poco, acquista immediatamente l'eredità grazie all'istituto della *saisine*, ma deve manifestare entro dieci anni la propria accettazione⁵³, la quale, tuttavia, risulta spogliata di un effetto propriamente traslativo della proprietà, avendo la sola funzione di acclarare ovvero di consolidare gli effetti giuridici già prodotti⁵⁴. L'istituto della *saisine* è stato accolto anche da Belgio e Paesi Bassi⁵⁵.

In Grecia, invece, all'apertura della successione l'erede consegue immediatamente l'immissione nel possesso del patrimonio ereditario, ma per l'acquisto della proprietà dei beni immobili è richiesta la trascrizione dell'accettazione d'eredità nei registri immobiliari (artt. 1710, 1711, 1846 c. civ. greco).

3. La trasmissione immediata nel sistema francese

Il sistema francese esprime il paradigma della trasmissione immediata giacché i diritti ereditari si trasmettono in capo all'erede già al momento dell'apertura della successione. Tale sistema viene generalmente assunto quale archetipo degli ordinamenti che realizzano una delazione *diretta* dell'eredità⁵⁶. Ma poiché, come si è avuto modo di precisare, non tutti i Paesi a delazione *diretta*

⁵² Cfr. ULRICH VON LUBTOW, *Erbrecht. Eine systematische Darstellung*, Berlino, Duncker & Humblot, 1971, p. 257 e 1002-1003; LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit., *passim*. Si veda, inoltre, *infra* nel testo.

⁵³ Vd. CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Successioni in Francia - Quando e come si diventa eredi?*, in *Successioni in Europa - Diritto di successione in 27 paesi europei*, su www.successions-europe.eu, consultato il 12 marzo 2011.

⁵⁴ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 26.

⁵⁵ Cfr. LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit., p. 163.

⁵⁶ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 25.

contemplano altresì un acquisto *immediato* dell'eredità, sarebbe più corretto limitare la superiore affermazione al modello della delazione (diretta e) *immediata*, escludendo quello della delazione *differita*.

Nel sistema francese, dunque, la delazione ereditaria, oltre ad essere diretta, è anche immediata, in quanto la trasmissione del diritto si realizza *ipso iure* all'apertura della successione⁵⁷.

A tale risultato si perviene mediante l'istituto della *saisine* (derivato di *saisir* "afferrare")⁵⁸, il cui significato viene tradizionalmente condensato nei due brocardi "*le mort saisit le vif son hoir plus proche*" (il morto dà l'investitura al vivo suo erede più prossimo), oppure *mortuus facit possessorem vivum sine ulla adprehensione*.

Le origini di tale istituto si collocano nell'antico diritto franco di epoca medioevale, ove tale termine veniva adoperato per indicare un rapporto possessorio legalizzato, ossia un rapporto possessorio che prescinde dal rapporto di fatto con la *res*. Il soggetto cui spetta la *saisine*, dunque, ha il diritto di possedere la cosa pur non avendone ancora la materiale disponibilità.

Applicata all'eredità la *saisine* è così il diritto spettante all'erede o al legatario d'immettersi, *ipso iure*, senza che occorra né l'adizione (accettazione) né un'autorizzazione giudiziale, nel possesso delle cose ereditarie. Essa si trasmette automaticamente al momento dell'apertura della successione, in modo tale che fra il possesso del *de cuius* e il possesso dell'erede non vi sia alcuna soluzione di continuità. Per effetto della *saisine* l'erede viene così investito del possesso dei beni ereditari e, pur non avendo il possesso

⁵⁷ Cfr. Y.H. LELEU, *La transmission*, cit., p. 36 ss..

⁵⁸ Si veda GIARDINA, voce *Saisine*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1969, vol. XVI, 318 ss..

di fatto, può esercitare i diritti che gli sono stati trasmessi o tutelarsi avvalendosi delle azioni possessorie⁵⁹ senza che occorra provare alcuno spossessamento.

In buona sostanza, questo meccanismo consiste nel disaggregare temporaneamente la proprietà del defunto in due componenti: la titolarità dei beni da una parte, e l'effettivo esercizio dei diritti, dall'altra. Sicché, se tutti i successori sono titolari di un diritto di proprietà, solo alcuni di loro sono autorizzati all'esercizio immediato.

A norma degli articoli 724 e 1006 del *Code Civil*, la *saisine hereditaire* spetta: agli eredi riservatari, a tutti gli eredi legittimi (ad eccezione dello Stato) e all'erede testamentario (*legataire universel*⁶⁰) quando non concorre con eredi riservatari. Gli altri eredi, e in particolare lo Stato e l'erede testamentario che concorra con un legittimario, non sono investiti della *saisine* dei beni ereditari, sicché per esercitare i relativi diritti, gli eredi legittimi devono domandare un provvedimento giudiziale (*envoi en possession*, art. 724, co. 2, *Code Civil*); mentre i *légataires particuliers*, *légataires à titre universel* e i *légataires universels* (salvo che non concorrano con un erede riservatario) devono chiederne la consegna (*delivrance*, artt. 1011 e 1014, co. 2, *Code Civil*) all'erede che ha la *saisine*⁶¹.

Ne consegue che, per effetto dell'immissione nel possesso dei

⁵⁹ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 26 ss..

⁶⁰ Si tenga presente che, per il diritto francese, dal testamento non nascono eredi ma solo legatari. Cfr. GIARDINA, voce *Saisine*, cit., p. 318 ss. Si potranno così avere legatari universali (art. 1003 *Code Civil*), ai quali il testatore lascia tutta la sua proprietà, legatari a titolo universale (art. 1010 *Code Civil*), i quali corrispondono all'erede testamentario del diritto italiano al quale sia stata attribuita solo una quota del patrimonio ereditario, e legatari specifici o particolari (art. 1014 *Code Civil*) i quali invece rappresentano l'omologo d'oltralpe della nostra figura di legatario.

⁶¹ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 29; GIARDINA, voce *Saisine*, cit., p. 318 ss.; CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Successioni in Francia*, cit..

beni ereditari, ai beneficiari della *saisine* viene attribuita una legittimazione autonoma a quella costituita dalla proprietà dei beni, la quale, invece, spetta evidentemente anche agli eredi che non siano stati beneficiati della situazione possessoria⁶².

4. La trasmissione differita nel modello austriaco

Come anticipato, l'ordinamento austriaco adotta il modello della delazione ereditaria diretta, giacché i diritti del *de cuius* si trasmettono direttamente agli eredi senza passaggi intermedi. L'acquisto dell'eredità, tuttavia, non si verifica immediatamente come nei sistemi a delazione immediata degli ordinamenti francese e tedesco, in quanto occorre anzitutto che l'erede manifesti la propria volontà di accettare in modo esplicito (§ 799 ABGB). Sicché, all'apertura della successione si crea in capo all'erede nient'altro che un'aspettativa (§ 532 ABGB)⁶³.

Sino al momento dell'accettazione l'eredità versa in una situazione di giacenza, durante la quale è amministrata da funzionari *ad hoc* nominati dal giudice⁶⁴. Situazione che può protrarsi anche per lungo tempo, dal momento che il diritto di accettare l'eredità non è sottoposto, dall'ordinamento austriaco, ad alcun termine di prescrizione.

Tale occorrenza è stata evidentemente foriera di significativi problemi pratici, sicché la dottrina austriaca si è preoccupata di spiegare l'imputazione dei rapporti giuridici pendenti

⁶² ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 28.

⁶³ *Ivi*, p. 30.

⁶⁴ *Ibidem*.

soggettivizzando l'eredità giacente⁶⁵. Tanto che la successione viene iscritta nei libri fondiari, e i beni immobili compaiono sotto la dizione "successione di" seguita dal nome del *de cuius*.

L'accettazione, peraltro, non produce immediatamente l'acquisto dei diritti ereditari. Essa non determina il venir meno della giacenza successorale, ma attiva una procedura d'investitura giudiziale ("ventilazione ereditaria") attraverso la quale si giunge all'emissione di un provvedimento denominato *Einantwortung* (§ 810 ABGB).

Questo viene concesso sul presupposto che l'erede abbia provato il proprio diritto a succedere dinanzi al giudice della ventilazione ereditaria, mediante esibizione del titolo della vocazione (legge, testamento, patto successorio). Il tutto nell'ambito di un accertamento avente carattere di cognizione meramente sommaria, non preclusivo di eventuali successivi giudizi ordinari di accertamento sulla titolarità dell'eredità o di singoli diritti in essa ricompresi.

L'intero procedimento di ventilazione ereditaria è animato dall'esercizio dei poteri d'ufficio del Tribunale. Questo si attiva *motu proprio* in ogni caso di morte per verificare il decesso e per stabilire, ove lo ritenga necessario, l'apposizione dei sigilli al patrimonio del defunto. Può anche adottare le misure di carattere conservativo ed esecutivo che siano necessarie.

Le competenze di gestione dell'eredità sono attribuite agli eredi a far data dall'emissione del provvedimento finale: esso costituisce il presupposto necessario all'immissione nel possesso dei

⁶⁵ LELEU, *La transmission*, cit., p. 161 ss..

beni e ad esso si collegano gli effetti costitutivi e segnatamente traslativi della proprietà (§ 797 ABGB)⁶⁶.

In sintesi, nel diritto austriaco, l'acquisto dei diritti ereditari è subordinato a due presupposti: il primo è l'accettazione espressa dell'eredità; il secondo è l'emissione del provvedimento di investitura giudiziale a seguito del buon esito della verifica del titolo nel procedimento di ventilazione ereditaria. Diversamente da quanto accade all'interno dei nostri confini, pertanto, l'accettazione non produce effetti costitutivi ed è priva di qualsivoglia effetto retroattivo. Durante il periodo di giacenza i diritti ereditari sono genericamente imputati alla "successione del *de cuius*", la quale assurge al piano della soggettivizzazione giuridica, mentre è solo con il provvedimento del giudice che l'erede acquista tali diritti, con effetto *ex nunc*.

Il modello austriaco si distingue dunque dagli altri sistemi a trasmissione differita, e segnatamente quelli italiano e spagnolo, all'interno dei quali l'acquisto ereditario, nelle ipotesi fisiologiche, non soggiace ad alcun tipo di verifica giudiziale e, in ogni caso, l'accettazione è di per sé sola sufficiente a produrre l'effetto traslativo; il quale, peraltro, retroagisce al momento dell'apertura della successione, sollevando in tal modo la dottrina dall'imbarazzo di dover risolvere i problemi di imputazione dei rapporti giuridici ereditari durante il periodo di giacenza.

Allo stesso tempo, la situazione di giacenza che viene necessariamente a determinarsi tra il momento dell'apertura della

⁶⁶ Vd. LELEU, *La transmission*, cit., p. 192; W. KRALIK, *Das Erbrecht*, in EHRENZWEIG (a cura di), *System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts*, III ed., Wein, 1983, p. 26 ss. e 321 ss..

successione e quello della disposizione giudiziale, avvicina il modello austriaco al sistema del *probate* anglosassone, vieppiù se si considera che l'effetto traslativo dell'eredità discende solo dal provvedimento del giudice.

Per completezza si segnala che soluzioni analoghe a quella austriaca sono state recepite negli ordinamenti dei diritti nordici di Danimarca e Norvegia⁶⁷, nonché nei paesi già ricompresi nella Jugoslavia⁶⁸.

5. La trasmissione dell'eredità nel sistema tavolare

La verifica giudiziaria del titolo, presente in Austria, è stata mantenuta, con alcuni adattamenti, anche nelle regioni italiane che hanno conservato il regime dei libri fondiari.

Com'è noto, nelle province italiane un tempo soggette alla dominazione dell'impero austroungarico⁶⁹ è rimasto in vigore, in base al r.d. 28 marzo 1929, n. 499 (modificato dalla l. 29 ottobre 1974, n. 594 e dalla l. 8 agosto 1977, n. 574) il sistema tavolare vigente in tutti i territori soggetti alla sovranità austriaca⁷⁰.

Questo sistema di pubblicità immobiliare introduce una deroga al principio generale stabilito dall'art. 1376 c.c., secondo cui il consenso validamente manifestato dalle parti ha efficacia reale (c.d.

⁶⁷ K. MUSCHELER, *Die Haftungsordnung der Testamentsvollstreckung*, Tübingen, 1994, p. 22 ss..

⁶⁸ ZELCEVICH-DUHAMEL, *Etude comparée du legs*, p. 99 e 125 ss..

⁶⁹ Il sistema tavolare è in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, nonché in alcuni comuni in provincia di Udine (Cervignano e Pontebba), di Belluno (Cortina d'Ampezzo, Pieve di Livinallongo, Colle Santa Lucia), di Brescia (Valvestino). Si veda, CHIANALE, *I diritti reali. Vol. VI: L'Ipoteca*, in *Trattato di diritto civile*, Utet, 2010, pp. 51, nt. 7.

⁷⁰ Per le opere di inquadramento generale si segnalano PUGLIATTI, *La trascrizione, I, t. I. La pubblicità in generale*, in CICU-MESSINEO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, vol. XIV; MENEGÜS, *La legge tavolare*, Milano, 1986; GABRIELLI e TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, Milano, 1989; TRIOLA, voce *Trascrizione*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1992, vol. XLIV, p. 937 ss.

principio consensualistico), prevedendo che il diritto di proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili non si acquistino per atto tra vivi se non con l'iscrizione del titolo nel libro fondiario (c.d. intavolazione), la quale deve essere ordinata con un decreto del giudice tavolare, previo controllo della regolarità del titolo; parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione (art. 2, r.d. n. 499/1929). L'intavolazione, in altri termini, ha natura costitutiva e in assenza di essa il contratto produce solo effetti obbligatori.

Quanto appena detto non vale tuttavia per gli acquisti ereditari. Questi, anche ove l'eredità includa beni immobili, si compiono in forza del solo diritto sostanziale, senza formalità pubblicitarie, le quali dunque sono prive di efficacia costitutiva. L'intavolazione del trasferimento *mortis causa*, ove nel patrimonio ereditario siano compresi beni immobili, rileva solo ai fini della continuità delle iscrizioni e dunque affinché l'erede o il legatario possano disporre del diritto. Tale assunto si evince chiaramente dal disposto dell'art. 3 del r.d. 499/1929 il quale prevede che *“nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto”*. In altri termini, la pubblicità dell'acquisto ereditario, sebbene priva di efficacia costitutiva ai fini del perfezionarsi dell'acquisto, rappresenta nondimeno la condizione indispensabile perché possa aver luogo l'iscrizione di un successivo trasferimento per atto tra vivi

da parte di chi abbia acquistato a titolo di eredità o di legato⁷¹. In tal senso, gli acquisti *mortis causa* vengono anche denominati “acquisti extra-tavolari”, con ciò volendosi sottolineare la loro esistenza giuridica a prescindere dall’espletamento della formalità pubblicitaria⁷².

La prescritta pubblicità immobiliare degli acquisti *mortis causa* si realizza mediante presentazione al giudice tavolare di un certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria. Ai sensi dell’art. 13 r.d. 28 marzo 1929, n. 499 *“chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale (...) un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la sua quota ereditaria”*⁷³.

Tale certificato viene emesso al termine di un procedimento di volontaria giurisdizione. Esso, pertanto, non acquista la natura di un accertamento in via contenziosa, che sia quindi idoneo ad assumere l’efficacia di cosa giudicata, ma di un accertamento limitato ai soli fini dell’intavolazione e può essere sempre revocato dal giudice che

⁷¹ Si comprende pertanto la maggiore importanza che nel sistema tavolare riveste l’iscrizione dell’acquisto ereditario rispetto a quella che ha, nel sistema di pubblicità nazionale, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

⁷² Nel senso del testo cfr. anche *Cass.*, 31 ottobre 2005, n. 21198, in *CED Cass.*, 2005, ove si è riconosciuto che l’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel libro fondiario riguarda solamente i diritti reali immobiliari trasferiti per atto negoziale tra vivi e non costituisce formalità necessaria ai fini dell’operatività dei modi di acquisto originario della proprietà, i quali rimangono disciplinati dalle ordinarie norme civilistiche.

⁷³ Autorevole dottrina ritiene che il certificato non sia l’unico titolo suscettibile di intavolazione, ammettendo la possibilità di utilizzare titoli equipollenti. Il certificato non sarebbe così necessario qualora l’avente diritto abbia già un titolo giudiziale (sentenza) che abbia accertato il diritto stesso in via contenziosa, idoneo pertanto a costituire la base documentale per l’intavolazione ai sensi degli artt. 31 e 33 lett. C), legge tavolare. La sentenza passata in giudicato, del resto, assurgendo a provvedimento decisorio definitivo, non più soggetto a gravame, e assunto nel rispetto del contraddittorio in sede contenziosa, si pone come provvedimento formalmente superiore rispetto al certificato di eredità, il quale è invece per sua natura revocabile. La prassi applicativa è tuttavia (inspiegabilmente) orientata in senso contrario, richiedendo incondizionatamente la produzione del certificato. Cfr. GABRIELLI e TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, II ed., Milano, Giuffrè, 1999, p. 20.

lo ha emesso ovvero posto nel nulla da un diverso accertamento effettuato in sede contenziosa.

Ci rendiamo conto, allora, che seppur derivante dal procedimento di ventilazione ereditaria, questa forma di accertamento del titolo ereditario ne costituisce invero un surrogato. In seguito alla riannessione all'Italia delle regioni soggette alla dominazione austriaca, infatti, l'istituto della ventilazione ereditaria venne mantenuto solo per un periodo transitorio, sino a quando, entrato in vigore il nuovo codice civile del 1865, non si provvide, con il r.d. 499/1929, ad un riassetto dell'intera disciplina dei libri fondiari e ad una nuova regolamentazione dell'accertamento della qualità di erede, ora limitata alle esigenze dell'intavolazione.

L'avvento della nuova disciplina ha marcato significative differenze tra i due procedimenti. La prima è che mentre l'*Eninantwortung* aggiudica agli eredi il patrimonio ereditario, il certificato di eredità o di legato è privo di ogni efficacia costitutiva: l'acquisto ereditario si realizza infatti sulla base del solo diritto sostanziale. Viene inoltre in rilievo il ruolo preminente assegnato, nel sistema tavolare, all'iniziativa della parte interessata, alla quale spetta l'onere di richiedere il certificato mediante ricorso, a fronte del carattere ufficioso che connota l'intera procedura di ventilazione ereditaria. Quest'ultima, del resto, è destinata ad aprirsi, in linea di principio, per qualsiasi tipo di successione, ove invece la richiesta del certificato "tavolare" risulta necessaria solo quando nell'eredità siano compresi beni immobili, visto il nesso funzionale che lega la certificazione giudiziale della qualità di erede (o di legatario) alle esigenze del sistema di pubblicità fondato sui libri fondiari.

Il rilascio del certificato, infine, è indipendente dall'obbligo di soddisfacimento degli oneri gravanti sull'eredità.

6. La trasmissione indiretta e differita: il sistema del probate nel common law

Diversamente da quanto accade nei sistemi continentali di tradizione romano-germanica, i Paesi di *common law* adottano un sistema di trasmissione ereditaria indiretta e differita⁷⁴.

La delazione è anzitutto *indiretta* giacché è prevista l'interposizione, tra il defunto e gli eredi, del *personal representative*. All'apertura della successione, infatti, il relitto non viene trasmesso direttamente agli eredi, ma ad un soggetto nominato dall'autorità giudiziaria, al quale spetta il compito di amministrarla⁷⁵.

Se vi è un testamento (*probate* appunto, da cui prende il nome l'intero sistema) e il defunto ha provveduto alla designazione del suo *personal representative*, costui verrà nominato *executor* (esecutore testamentario) dalla corte chiamata ad omologare il testamento. Nelle altre ipotesi, quali l'assenza di un testamento o la mancanza di designazione nell'atto di ultima volontà, il *personal representative* sarà qualificato *administrator* (curatore testamentario) e nominato dal *registrar* (*probate registry* – registro per l'omologazione dei testamenti) o dal giudice, tenendo conto della gerarchia legale dei beneficiari. I poteri spettanti ai due tipi di *personal representative*, e

⁷⁴ Per un inquadramento generale si vedano, tra gli altri, ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit.; Y.H. LELEU, *La transmission*, cit.; ID., *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit.; MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese*, Padova, Cedam, 1995; D. HAYTON, *European Succession Laws*, U.K., 1998. Un'informativa sintetica sul sistema inglese è rinvenibile su, CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Successioni nel Regno Unito*, in *Successioni in Europa - Diritto di successione in 27 paesi europei* su www.successions-europe.eu, consultato 14 agosto 2012.

⁷⁵ La procedura successoria è disciplinata nel dettaglio dall'*Administration of Estates Act 1925*.

le relative modalità di esercizio, sono comunque equivalenti⁷⁶.

Al *personal representative* viene trasferita la proprietà fiduciaria dell'intera eredità, con poteri sostanzialmente analoghi a quelli di un *trustee*⁷⁷. Il diritto di proprietà del *personal representative* presenta infatti due caratteristiche originali: da una parte esso è funzionalizzato all'interesse degli eredi e, dall'altra, è tenuto separato dal suo patrimonio personale. Trattasi comunque di un diritto di proprietà vero e proprio, dotato di tutti gli attributi del diritto reale.

Al *personal representative* spetta il compito di riunire i cespiti, amministrare l'asse (*administration*), liquidare i beni del defunto per pagare i suoi debiti con il ricavato delle vendite, e poi trasferirne il saldo netto ai chiamati (*distribution*)⁷⁸, sempre che l'attività di amministrazione e liquidazione non abbia esaurito il relitto.

Emerge così anche il carattere *differito* di questo modello di delazione, dal momento che esso necessita di due trasferimenti di proprietà: il primo dal *de cuius* all'amministratore, il secondo da questi agli eredi nei limiti del saldo alla liquidazione⁷⁹.

Non semplice è il compito di individuare il momento in cui avviene il primo dei trasferimenti, ossia quello in favore del *personal representative*.

Gli effetti dell'investitura giudiziaria sul trasferimento di proprietà sono invero differenti a seconda che il *personal representative* sia un *executor* o un *administrator*. Il primo esercita la

⁷⁶ LELEU, *La transmission*, cit., p. 224.

⁷⁷ In tal senso, PETITJEAN HENRI, *Fondements et m'ecanisme de la transmission successorale en droit français et en droit anglais*, Paris, Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1959, par. 281 e nt. 428. *Contra*, LELEU, *La transmission*, cit., p. 267.

⁷⁸ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 34; LELEU, *La transmission*, cit., p. 244 ss.; MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese*, cit., p. 409.

⁷⁹ *Ivi*, p. 33.

sua funzione in virtù del testamento che lo ha designato ed il suo *grant* non fa che confermare una competenza ricevuta dal defunto. Si ritiene, di conseguenza, che la proprietà dei beni venga da lui acquisita al momento del decesso e che l'investitura possieda un effetto retroattivo. Al contrario, l'*administrator* non è mai designato dal testamento ma dalla decisione del *registrar* o da quella del giudice, sicché in tal caso è il *grant* a conferirgli i poteri⁸⁰.

A fronte di tali diversità, tuttavia, le corti inglesi, con due movimenti giurisprudenziali reciproci e inversi, si sono sforzate di unificare il regime di trasferimento della proprietà per i due tipi di *personal representative*. Con l'effetto di ritenere che, sia per l'*executor* che per l'*administrator*, il *grant* sia dotato di un effetto costitutivo e non dichiarativo⁸¹.

Rinviando al paragrafo successivo per l'esame dell'efficacia probatoria del *grant*, ci preme segnalare, in chiusura, come la complessità delle operazioni che talvolta il *personal representative* è chiamato a svolgere, vieppiù ove egli non abbia dimestichezza con i congegni giuridici, impone spesso il ricorso a un professionista legale. Inoltre, proprio per sottrarre il proprio patrimonio alla procedura del *probate*, accade spesso che i soggetti provvedano a una distribuzione anticipata dei principali cespiti ereditari sì da lasciare che la regole successorie di diritto comune si applichino solo a beni di secondaria importanza⁸².

⁸⁰ Nello stato di giacenza anteriore al rilascio del *grant of administration* i beni ritornano provvisoriamente alla Corona, che delega immediatamente i suoi diritti al presidente della *Family Division*.

⁸¹ LELEU, *La transmission*, cit., *passim*.

⁸² LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit., p. 159 ss.

SEZIONE II

LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE IN EUROPA E LA CIRCOLAZIONE DEI BENI EREDITARI

1. Premessa

Delineato il quadro dei modelli di trasmissione ereditaria vigenti all'interno degli ordinamenti europei, ci accingiamo ora ad esaminare le tecniche che ciascuno dei sistemi successori analizzati ha adottato per rispondere a due fondamentali esigenze: la prova della qualità di erede e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari.

Nell'affrontare il tema in questione bisogna però stare attenti a non confondere i diversi piani su cui sono destinati a operare i singoli istituti.

Come si è già accennato all'inizio del capitolo, infatti, la questione della prova della qualità d'erede va tenuta ben distinta da quella riguardante la tutela del traffico negoziale. Come vedremo, sebbene in alcuni ordinamenti entrambe le istanze siano soddisfatte mediante il ricorso al medesimo strumento giuridico (ad esempio, il certificato di eredità in Germania), in altri si è assistito all'elaborazione di istituti ed apparati di regole distinti: è quanto accade in Italia ove, sebbene possa ritenersi mancante un vero e proprio sistema di prova della qualità di erede, l'ordinamento appronta comunque un apparato di tutele per i terzi fondato sul principio dell'apparenza ereditaria.

2. Sistema di prova e protezione dei terzi nel modello inglese

Prendiamo le mosse dai Paesi che contemplano un modello di delazione indiretta, il cui unico esempio in Europa è rappresentato dal Regno Unito⁸³. Già sappiamo che, in quest'ordinamento, l'investitura giudiziale del *personal representative* avviene in virtù del *grant of representation* (atto di rappresentanza) emesso dalla corte territorialmente competente o dal *registrar*. Nel caso dell'*executor* il provvedimento prende il nome di *grant of probate* (concessione di omologazione del testamento) mentre nel caso di *administrator* si avrà il *grant of letters of administration* (concessione per l'amministrazione del patrimonio) ovvero il *grant of letters of administration with will annexed* nel caso in cui il testamento vi sia ma manchi la designazione.

In entrambi i casi l'investitura giudiziale, come illustrato nel precedente paragrafo, determina il trasferimento dei beni ereditari dal *de cuius* all'amministratore. Inoltre, il *grant of representation* costituisce il titolo di legittimazione dell'esecutore (*executor* o *administrator*) ad agire in qualità di *personal representative* del defunto, fungendo da prova dei relativi diritti e poteri⁸⁴. Esso è di regola indispensabile per poter disporre dei beni del defunto: “*without this document it is not possible to deal with the deceased's land, bank accounts, stocks and shares or indeed any other assets except sometimes tangible movable property i.e. chattels*”⁸⁵.

Ma poiché l'*administration* comprende anche il potere e

⁸³ Cfr. LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit., p. 165.

⁸⁴ Cfr. CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Ipsoa, 2007, p. 195; MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese*, cit., p. 418.

⁸⁵ Cfr. J. DENKER, *England*, in D. HAYTON, *European succession laws*, London, Chancery Law Publishing, 1992, 2.7.

l'obbligo di vendere l'attivo ereditario per pagare i debiti del *de cuius*, il *personal representative* si trova spesso a intrattenere relazioni giuridiche con i terzi. Sorge così il problema di assicurare la stabilità dei loro acquisti.

L'opzione del diritto inglese è stata quella di accordare una protezione massima all'acquirente di buona fede e a titolo oneroso, il "*bona fide purchaser for valuable consideration*"⁸⁶. Tre sono le condizioni che debbono sussistere perché i terzi siano tutelati: che l'acquisto riguardi la proprietà di diritto comune (*legal estate*)⁸⁷, che sia stato concluso a titolo oneroso e, infine, che vi sia stata la buona fede (*good faith*).

I terzi che hanno contrattato con il *personal representative* a queste condizioni conservano i propri diritti anche se l'alienazione è stata abusiva, ossia contraria agli interessi degli eredi. I terzi, infatti, non sono tenuti ad accertare se gli atti del liquidatore siano funzionali o meno agli interessi della successione, potendo limitarsi a fare legittimo affidamento sulle risultanze del *grant of representation*: "*a purchaser will only need to see the grant of representation as to the correct persons who can sign all sale documents*"⁸⁸. Se il *grant* o le *letters* fossero successivamente *revocate*, le decisioni assunte in buona fede facendo affidamento su quei documenti restano immutate, poiché siffatto affidamento è

⁸⁶ Cfr. *Administration of Estates Act 1925*, sec. 55 (1) (xviii): "*Purchaser* means a lessee, mortgagee or other person who in good faith acquires an interest in property for valuable consideration, also an intending purchaser and *valuable consideration* includes marriage, but does not include a nominal consideration in money".

⁸⁷ Si consideri che al *personal representative*, così come al *trustee* del resto, spetta il *legal estate*, ossia la proprietà di *common law*.

⁸⁸ J. DENKER, *England*, cit.. Cfr. *Administration of Estates Act 1925*, sec. 36 (9): "A conveyance of a legal estate by a personal representative to a purchaser shall not be invalidated by reason only that the purchaser may have notice that all the debts, liabilities, funeral, and testamentary or administration expenses, duties, and legacies of the deceased have been discharged or provided for".

ritenuto meritevole di tutela⁸⁹. E così, ad esempio, un pagamento fatto in buona fede al *personal representative* libera comunque il debitore, anche se successivamente l'esecutore venisse revocato.

Per il caso poi di conflitto tra due acquirenti successivi del medesimo bene ereditario, la legge riconosce la priorità al primo acquirente a titolo oneroso e di buona fede, rispetto a un acquirente successivo, anche se quest'ultimo ha reso la transazione pubblica nelle forme previste dalla legge⁹⁰. Si ritorna a una applicazione semplice e brutale del principio di anteriorità: *prior tempore, potior jure*. Al secondo acquirente non resta che il ricorso alla

⁸⁹ CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, cit., p. 195. Per una migliore comprensione del sistema di protezione dei terzi nell'ambito del diritto successorio inglese, si riporta il testo dell'*Administration of Estates Act 1925*, sec. 27: "(1) Every person making or permitting to be made any payment or disposition in good faith under a representation shall be indemnified and protected in so doing, notwithstanding any defect or circumstance whatsoever affecting the validity of the representation. (2) Where a representation is revoked, all payments and dispositions made in good faith to a personal representative under the representation before the revocation thereof are a valid discharge to the person making the same; and the personal representative who acted under the revoked representation may retain and reimburse himself in respect of any payments or dispositions made by him which the person to whom representation is afterwards granted might have properly made".

⁹⁰ La legge consente a tutti gli acquirenti di beni ereditari di richiedere l'iscrizione del proprio acquisto sul *grant*. Cfr. *Administration of Estates Act 1925*, sec. 36 (5): "Any person in whose favour an assent or conveyance of a legal estate is made by a personal representative may require that notice of the assent or conveyance be written or endorsed on or permanently annexed to the probate or letters of administration, at the cost of the estate of the deceased, and that the probate or letters of administration be produced, at the like cost, to prove that the notice has been placed thereon or annexed thereto". Inoltre l'acquirente può esigere la produzione del *grant* per constatare l'assenza di trasferimenti di proprietà anteriori su quel bene. Cfr. altresì *Administration of Estates Act 1925*, sec. 36 (6): "A statement in writing by a personal representative that he has not given or made an assent or conveyance in respect of a legal estate, shall, in favour of a purchaser, but without prejudice to any previous disposition made in favour of another purchaser deriving title mediately or immediately under the personal representative, be sufficient evidence that an assent or conveyance has not been given or made in respect of the legal estate to which the statement relates, unless notice of a previous assent or conveyance affecting that estate has been placed on or annexed to the probate or administration. A conveyance by a personal representative of a legal estate to a purchaser accepted on the faith of such a statement shall (without prejudice as aforesaid and unless notice of a previous assent or conveyance affecting that estate has been placed on or annexed to the probate or administration) operate to transfer or create the legal estate expressed to be conveyed in like manner as if no previous assent or conveyance had been made by the personal representative. A personal representative making a false statement, in regard to any such matter, shall be liable in like manner as if the statement had been contained in a statutory declaration". L'applicazione di queste disposizioni avrebbe potuto portare a un sistema equilibrato di protezione fondato sul principio della pubblicazione del titolo, se non fosse per la previsione che garantisce, in ogni caso, i diritti dell'acquirente di buona fede e a titolo oneroso.

responsabilità personale del *personal representative*.

Resta, però, da avvertire che il *grant of probate* e il *grant of administration* attestano solo la legittimazione del *personal representative* ma non si esprimono nei riguardi dei beneficiari finali.

Per il trasferimento dei beni a questi ultimi occorrerà infatti un'ulteriore attività dell'esecutore. Fatta eccezione per alcuni casi in cui la legge inglese contempla forme di trasmissione ereditaria anticipata, il modo normale attraverso il quale il *personal representative* trasferisce i beni ereditari ai beneficiari finali è l'*assent*. L'*assent* è l'atto giuridico con il quale il rappresentante si libera di ogni responsabilità personale nei confronti degli eredi. Dando il suo assenso al trasferimento, in pratica, il *personal representative* riconosce che i beni non sono più necessari per la liquidazione. In altri termini consente che la devoluzione ereditaria produca i suoi effetti.

Il beneficiario dell'*assent* può chiedere la menzione della sua acquisizione sul provvedimento d'investitura giudiziale del *personal representative (grant)* attraverso l'istituto della *notice*. Dal momento che i terzi consultano generalmente il *grant* prima di concludere una transazione con il *personal representative*, il sistema della *notice* costituisce un embrione di pubblicità del trasferimento di beni ereditari. In pratica, il primo beneficiario di un *assent*, menzionato sul *grant*, è preferito a tutti i beneficiari successivi, purché questi non siano acquirenti a titolo oneroso e di buona fede (cfr. *supra*).

3. Prova e tutela dell'affidamento nei modelli a delazione diretta: *Einantwortung* e certificati di eredità

Analogamente a quanto rilevato nel sistema inglese, anche in Austria il titolo di erede deve risultare, quanto meno ai fini della legittimazione a disporre, da un provvedimento giudiziale, l'*Einantwortung* (vd. *supra* par. 4), il quale conferisce ai suoi beneficiari una prova solida dei loro diritti ereditari⁹¹.

Emessa la decisione giudiziaria all'esito del procedimento di ventilazione, la Corte Distrettuale notifica agli eredi un atto di contenuto conforme, il quale, una volta assolti tutti gli oneri previsti in materia di pubblicità fondiaria, diviene opponibile *erga omnes*. Quando infatti l'*Einantwortung* riguarda diritti reali immobiliari la sua opponibilità ai terzi richiede la trascrizione nei libri fondiari (§ 819 ABGB, § 177 AuBStrG⁹²), eseguita la quale viene rilasciato un certificato (*Bestätigung*) che costituisce il titolo di proprietà (§ 177 AuBSrtG)⁹³.

Più articolato è invece il panorama di regole probatorie nei sistemi ove non è contemplata l'intermediazione giudiziaria nella trasmissione dell'eredità, ossia quei sistemi definiti a controllo semi-privato del titolo successorio (Germania, Francia, Belgio, Italia, Spagna, Grecia e Svizzera).

In tale ambito i regimi di prova della qualità di erede risultano ispirarsi essenzialmente a due modelli: 1) precostituzione in giudizio della prova attraverso il certificato di erede (Germania, Grecia e Svizzera); 2) ricorso all'atto notorio (Francia, Belgio, Italia e Spagna).

⁹¹ Y.H. LELEU, *La transmission*, cit., p. 194.

⁹² Codice austriaco di volontaria giurisdizione.

⁹³ LELEU, *La transmission*, cit., p. 190.

Nel sistema tedesco, la prova della qualità di erede riposa sul certificato di eredità emesso dal Tribunale (*Erbschein*)⁹⁴.

Previsto dai §§ 2353-2370 BGB, è reso dal giudice delle successioni sulla base delle prove fornite dall'interessato, la cui correttezza deve essere supportata attraverso la produzione di atti pubblici e, solo in via sussidiaria, mediante altri mezzi (§ 2356).

Il procedimento culmina con l'emissione di un certificato di eredità (*Erbschein*), il quale, fin quando non venga ritirato e dichiarato invalido, conferisce legittimazione alle persone cui è intestato⁹⁵.

L'*Erbschein* è assistito da una presunzione di conformità del suo contenuto alla reale vocazione ereditaria, sia quanto al soggetto individuato come chiamato, sia in ordine al diritto attribuito. Si tratta, naturalmente, di una presunzione solo relativa, ma la prova contraria, da fornire in giudizio, deve soggiacere a forme particolari (§ 2365)⁹⁶.

L'*Erbschein*, inoltre, conferisce alle presunzioni che stabilisce un'opponibilità *erga omnes*, rendendo validi gli atti giuridici compiuti dai terzi di buona fede con il suo titolare. Il terzo acquirente da chi risulta chiamato nell'*Erbschein* è infatti tutelato, salvo non si provi la sua conoscenza dell'inesattezza del certificato, o della pendenza di un procedimento giudiziario diretto alla sua revoca per falsità (§§ 2366 e 2367).

Il certificato costituisce inoltre la chiave d'accesso ai beni del defunto detenuti da un terzo⁹⁷. Vero che nell'ordinamento tedesco il

⁹⁴ *Ivi*, p. 86 ss.

⁹⁵ CACCAVALE, *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità*, in *Famiglia*, 2002, p. 1052.

⁹⁶ LELEU, *La transmission*, cit., p. 88.

⁹⁷ *Id.*, *Nécessité et moyens d'une harmonisation*, cit., p. 159 ss..

possesso si trasferisce all'erede *ipso iure* (§ 857 BGB), ma gli è che, a causa di un fenomeno di generalizzazione pratica dell'uso del certificato d'eredità, la presa di possesso dei beni presuppone oramai l'acquisizione del certificato, in quanto per i terzi sarebbe troppo rischioso intrattenere relazioni giuridiche con colui che semplicemente si dichiara erede, senza esigere una prova di tale qualità. Ne è risultato un fenomeno di ritenzione delle prerogative di esercizio dei diritti ereditari solo in capo ai titolari dell'*Erbschein*, analogo a quello provocato dalla *saisine* nel diritto francese⁹⁸.

L'emissione di un certificato di eredità da parte dell'autorità giudiziaria è prevista altresì in Grecia ove, finché non venga revocato, vale a salvaguardare i diritti dei terzi aventi causa dall'erede che risulti ivi contemplato⁹⁹. Analogo meccanismo è previsto in Svizzera (*Erbbescheinigung*)¹⁰⁰.

Un discorso a parte merita infine la disciplina vigente nelle regioni italiane che hanno mantenuto il sistema tavolare. Qui la prova della qualità di erede riposa sul certificato d'eredità rilasciato dal Tribunale ai fini dell'intavolazione dell'acquisto *mortis causa*, beninteso ove la successione includa diritti reali immobiliari.

Questo istituto rappresenta l'unica forma di certificazione giudiziale della qualità d'erede contemplata dal nostro ordinamento e presenta diverse affinità con il certificato successorio di derivazione europea.

Trattasi, come rilevato, di un atto di accertamento di diritti

⁹⁸ ID., *La transmission*, cit., pp. 120-121.

⁹⁹ Cfr. DRAKIDIS, voce *Grecia*, in *Juris-Classeur de droit comparé*, Parigi, Litec, fasc. 2, n. 270 ss.; CACCAVALE, *La circolazione degli immobili*, cit., p. 1053.

¹⁰⁰ Cfr. PIOTET, *Précis de droit successoral*, Berne, Staempfli, 1976, p. 719 ss.; LELEU, *La transmission*, cit., p. 86.

ereditari, privo di efficacia costitutiva, realizzato in sede di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Esso fa presumere, a ogni effetto, la qualità di erede (r.d. 499/1929, art. 21, co. 1) attraverso una presunzione legale che opera *iuris tantum*¹⁰¹: essa infatti può essere vinta tanto dalla revoca del certificato quanto dal vittorioso esperimento di un'azione petitoria.

Inoltre, il rilascio del certificato d'erede rappresenta condizione indispensabile perché il soggetto sia considerato erede apparente agli effetti del codice civile (r.d. 499/1929, art. 21, co. 2)¹⁰². Analogamente a quanto accade nel resto del territorio nazionale, infatti, anche nel sistema tavolare la protezione dei terzi aventi causa dall'erede rimane affidata alle regole dell'apparenza ereditaria fondate sul secondo comma dell'art. 534 c.c.. Ma la salvezza dei diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni onerose dall'erede o dal legatario apparente, è subordinata alla circostanza che l'erede o il legatario apparisse legittimato dal certificato di eredità o di legato al momento della stipulazione traslativa, spettando al vero erede o al vero legatario provare la mala fede dell'acquirente.

L'unica differenza con la corrispondente norma dell'ordinamento generale (art. 534) è che il terzo è qui protetto con il mezzo tecnico della pubblica fede attribuita al certificato¹⁰³, vale a dire attraverso la presunzione *iuris tantum* che il terzo acquirente sia sempre in buona fede, proprio perché protetto dalla “pubblica fede”

¹⁰¹ Cass., 14 dicembre 1996, n.11195, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, p. 1748.

¹⁰² Cfr. r.d. 499/1929, art. 21: Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede. Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto.

¹⁰³ MENGONI, *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 309, nota 122-bis.

che promana dal certificato di eredità, salvo ovviamente che non risultino annotate o la domanda di revoca o quella di petizione proposta dal vero erede. A parte ciò, la disciplina dettata dall'art. 534 c.c. resta sostanzialmente immutata.

4. (segue): l'atto di notorietà

Meccanismo diverso è quello fondato sull'atto di notorietà, per il cui esame ci sembra utile prendere le mosse dal nostro ordinamento, ove le opzioni tecniche adottate appaiono meglio esplicitate che in altri sistemi analoghi¹⁰⁴.

Il modello italiano di trasmissione diretta e differita dell'eredità, se da un lato privilegia la celerità nella trasmissione, può dall'altro determinare un regime di incertezza quanto alla titolarità, per il fatto della possibile assenza del titolo ovvero dell'aprirsi d'un conflitto sulla validità dello stesso¹⁰⁵, con evidenti ripercussioni negative sulla certezza del traffico negoziale.

Nel nostro sistema, salvo che nelle province ove vige il regime tavolare, non è previsto tuttavia il rilascio di un pubblico documento attestante il titolo di erede o legatario. La tutela dell'acquirente di un bene successorio resta così affidata alla disciplina degli artt. 534, comma 2, e allorché si tratti di un bene immobile, il congegno di tutela include la trascrizione dell'acquisto *mortis causa*.

Si tratta della c.d. teoria dell'erede apparente, la quale fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, preservando in tal modo la sicurezza del traffico negoziale. Ma poiché in tale

¹⁰⁴ Per un inquadramento comparatistico vd. LELEU, *La transmission*, p. 90 ss., 96 ss. e 926 ss..

¹⁰⁵ Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 49.

meccanismo, come vedremo in seguito, un ruolo cruciale è giocato dalla buona fede dell'acquirente, si è registrato nella prassi il ricorso all'atto di notorietà quale strumento idoneo a provare e fondare tale buona fede, sì da consolidare l'acquisto, ancorché *a non domino*¹⁰⁶.

E l'atto di notorietà è lo strumento probatorio che ha beneficiato dei favori della pratica anche in Francia, Belgio e Paesi Bassi¹⁰⁷.

In Francia, tuttavia, diversamente che in Italia, il codice non disciplinava la fattispecie degli atti dispositivi compiuti dell'erede apparente. È stata così la giurisprudenza a costruire una regola "preterlegale" volta ad assicurare l'efficacia dell'atto di disposizione dell'erede apparente, attraverso il medio logico del mandato tacito, ovvero della *saisine* collettiva, o della proprietà apparente, o ancora del rischio creato dal vero erede per il fatto della sua inerzia¹⁰⁸.

In tale contesto, soprattutto in seguito alla riforma del *Code Civil* del 3 dicembre 2001, è all'*acte de notoriété* rilasciato dal notaio che è affidato il compito di provare la qualità di erede. I soggetti indicati nell'atto notorio come eredi o legatari si vedono conferire i poteri riservati all'erede a titolo di *saesine*, e sono legittimati a comportarsi come tali nei confronti dei terzi, i quali trovano protezione secondo regole che – non la legge, ma la dottrina e la giurisprudenza – riportano all'«*heritier apparent*».

In Belgio, invece, il dato normativo di partenza è identico a quello francese, ma qui il rinvio alle regole generali in tema di proprietà induce il giudice a concludere per l'inefficacia

¹⁰⁶ Cfr. FUSARO, *La circolazione*, cit., p. 370.

¹⁰⁷ Vd. LELEU, *La transmission*, cit., p. 86.

¹⁰⁸ Cfr. GRIMALDI, *Droit civil. Successions*, Parigi, Litec, 2001, p. 471.

dell'acquisto del terzo e a rigettare la teoria dell'erede apparente¹⁰⁹.

Anche in Spagna la prova della vocazione ereditaria è fornita a mezzo dell'atto di notorietà (*acta de declaratione de herederos*). Tuttavia, l'ampiezza dei poteri istruttori, anche ufficiosi, riconosciuti al notaio chiamato a rilasciare l'atto successorio di notorietà¹¹⁰, avvicina il sistema spagnolo a quelli che disciplinano il certificato di eredità¹¹¹.

In Portogallo invece vige la *habilitação de herdeiros*. Qui ci troviamo di fronte ad un classico atto di notorietà, nel senso che non spetta al notaio svolgere attività istruttoria al fine di accertare la devoluzione dell'eredità. Saranno tre persone che il notaio consideri degne di fiducia a effettuare le dichiarazioni previste; dette dichiarazioni devono essere peraltro accompagnate da idonea documentazione, come espressamente precisato dall'art. 85 del codice del notariato.

¹⁰⁹ Cfr., *funditus*, LELEU, *La transmission*, cit., p. 91.

¹¹⁰ Cfr. articoli 209 e seguenti del decreto del 2 giugno 1944 (regolamento notarile spagnolo).

¹¹¹ Vd. PETRELLI, Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e donatari, in *Notariato*, 2005, p. 211 ss..

SEZIONE III

LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE NELLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE

1. Il modello del certificato successorio

Il quadro delineato nei paragrafi che precedono rende ragione delle difficoltà denunciate nell'attuazione delle successioni transfrontaliere e della necessità di un loro superamento mediante l'introduzione, in campo europeo, di un sistema di prova uniforme e standardizzato.

Molti Paesi dell'Unione, come rilevato, hanno invero già previsto forme di accertamento ufficiale della qualità ereditaria. Assai spesso, tuttavia, i documenti nazionali rilasciati dall'autorità di uno Stato Membro non vengono riconosciuti all'interno degli altri. Anzitutto perché la natura giuridica e gli effetti di tali attestazioni variano enormemente da un paese a un altro. Inoltre perché esse, come si è tentato di spiegare in queste pagine, sono strettamente connesse al modello di acquisizione dei beni ereditari prescelto all'interno dei singoli Stati membri.

In pratica, coloro che presentano una di queste attestazioni non possono prevedere *ex ante* il valore che gli verrà riconosciuto nel Paese di utilizzazione, essendo molto probabile che il certificato venga declassato e ritenuto non sufficiente, da solo, a provare la qualità di erede, e richiedendosi ulteriori evidenze.

Si aggiunga che non tutti gli ordinamenti a delazione diretta contemplano un procedimento di certificazione della qualità ereditaria (ad esempio, l'Italia). In questi casi notevoli sono le

difficoltà che gli eredi devono affrontare per provare la loro qualità: si pensi al caso dell'erede che deve riscuotere delle somme depositate presso un conto corrente bancario del *de cuius* o che deve alienare un bene ereditario situato all'estero.

Si comprende allora l'esigenza di uno strumento di legittimazione che consentisse a eredi, legatari, esecutori e amministratori di esercitare senza difficoltà i propri diritti e poteri all'interno di tutta l'Unione mediante un accertamento ufficiale della propria qualità, di sicuro affidamento per i terzi.

La risposta del legislatore europeo a tali esigenze si è chiaramente ispirata a un ben preciso modello nazionale, quello tedesco fondato sull'*Erbschein*, il quale è stato così preferito alle opzioni tecniche perseguite in altri ordinamenti per assicurare una fluida circolazione giuridica dei diritti ereditari¹¹².

Come l'*Erbschein*, anche il certificato di conio europeo è assistito da una "presunzione" di conformità del suo contenuto all'effettiva devoluzione ereditaria (cfr. art. 69, par. 2°, reg. e § 2365 BGB). Entrambi i certificati, poi, sono dotati di opponibilità *erga omnes*, sì da assicurare la validità degli atti giuridici compiuti dai terzi con il suo titolare, a meno che non se ne provi la mala fede (cfr. art. 69, parr. 3 e 4, reg. e §§ 2366 e 2367 BGB).

Più in generale, con la creazione del certificato successorio il legislatore europeo ha dimostrato di voler aderire al sistema di legittimazione fondato sulla precostituzione in giudizio della prova

¹¹² Diverse affinità sono riscontrabili anche tra il certificato europeo e il certificato d'eredità (o di legato) vigente nelle regioni italiane che conservano il sistema tavolare, quali il carattere meramente dichiarativo, la natura sommaria dell'accertamento e la correlativa mancanza dell'efficacia di giudicato (cfr. *infra*).

mediante il rilascio di un certificato, estendendola così a tutti i Paesi dell'Unione.

Una delle ragioni che ha animato tale scelta va ricercata nell'importante contributo che questo modello di prova fornisce alla realizzazione dell'imperativo della sicurezza. Un raffronto con i sistemi adottati negli altri Paesi ci consentirà di cogliere appieno la portata di questa opzione, mettendone al contempo in luce le peculiarità che hanno indotto a preferirla rispetto ad altre.

Le molteplici tecniche di tutela dei terzi adottate dai sistemi successori europei, sebbene accomunate dall'esigenza di dare risposta a problemi comuni, non sono equipollenti sul piano funzionale: ciascun modello, in effetti, persegue con un variabile tasso di efficienza l'esigenza di sicurezza del traffico negoziale.

Ciò spesso dipende dalla tecnica di delazione del patrimonio ereditario prescelta all'interno dell'ordinamento. Ciascun sistema successorio, infatti, esprime la ricerca di un difficile equilibrio tra contrapposte esigenze, ove alla preferenza che viene di volta in volta accordata ad un certo obiettivo funzionale, fanno da contraltare ulteriori congegni giuridici che tendono a riequilibrarne le possibili distorsioni.

Gli obiettivi di politica del diritto con i quali devono confrontarsi i sistemi di delazione ereditaria sono stati essenzialmente ricondotti a tre esigenze: la celerità nella trasmissione del patrimonio, la certezza della titolarità dei diritti (e, quindi, del traffico negoziale) e la sicurezza del credito¹¹³. Solo i primi due

¹¹³ ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 24. Altri, invero, ne hanno proposto un catalogo parzialmente diverso, ove all'immediatezza della trasmissione del patrimonio del *de cuius* e alla certezza nella trasmissione (presenti dunque in entrambe le ricostruzioni) si affiancano tre ulteriori obiettivi, e precisamente: garanzia nei criteri di soddisfazione delle

obiettivi funzionali attengono alla trasmissione dell'attivo ereditario, mentre il terzo riguarda la trasmissione del passivo.

All'apertura della successione l'esigenza di rapidità della trasmissione ereditaria entra giocoforza in conflitto con la contrapposta esigenza di certezza¹¹⁴. Ogni sistema di delazione produce infatti, in capo agli eredi, un margine più o meno ampio di incertezza in ordine alla titolarità dei beni ereditari¹¹⁵, mentre gli attori della successione hanno interesse a che la trasmissione dei diritti sia il più possibile e, allo stesso tempo, rapida e precisa.

Queste esigenze conflittuali pongono i sistemi successori davanti ad un dilemma.

E così, in alcuni sistemi (Regno Unito e Austria), è il giudice a farsi garante dell'esattezza delle attribuzioni ereditarie: qui la maggiore precauzione nell'accertamento dei diritti, se da un lato comporta indubbiamente un ritardo nella trasmissione del patrimonio ereditario, dall'altro munisce gli eredi o gli amministratori di strumenti probatori della propria qualità pienamente affidabili e sicuri per i terzi.

Altri sistemi (Germania, Italia e Francia) privilegiano invece una celere trasmissione dell'eredità non dando spazio ad alcuna procedura di verifica preliminare del titolo ereditario: essi, però, scontano così il prezzo di una maggiore incertezza quanto alla titolarità dei diritti.

Alcuni di questi sistemi (Italia e Francia, ad esempio) hanno

pretese debitorie, equilibrio nel rapporto tra i poteri di disposizione sull'attivo e l'estensione della responsabilità sul passivo, costi che la scelta della tecnica della trasmissione adottata implica. Cfr. LELEU, *La transmission*, cit., p. 507.

¹¹⁴ DEMOGUE, *Les notions fondamentales du droit privé*, Paris, Rousseau, 1911, p. 115.

¹¹⁵ CACCAVALE, *La circolazione*, cit., p. 1052.

controbilanciato tale incertezza mediante l'elaborazione di quel complesso di tutele che va sotto il nome di "teoria dell'erede apparente", accontentandosi di una situazione di mera verosimiglianza del titolo ereditario.

Altri invece (Germania, Svizzera e Grecia) hanno fatto ricorso alla precostituzione in giudizio della prova della qualità di erede attraverso il rilascio di un certificato. Qui le presunzioni legali che assistono il contenuto dell'atto emanato dal giudice, assicurando il mantenimento di certi atti compiuti dal titolare del certificato, costituiscono un perfetto surrogato della teoria degli acquisti dall'erede apparente, la quale si rivela, all'interno di questi sistemi, priva di qualsivoglia utilità¹¹⁶.

I certificati di eredità, e così anche il certificato successorio europeo, presentano il non trascurabile vantaggio di dispensare l'erede dal provare la sua qualità in occasione di ogni transazione riguardante un bene ereditario. Vero che l'onere della prova posto a carico dei richiedenti può apparire oneroso, soprattutto quando la successione presenti una configurazione complessa; ma, una volta ottenuto, il certificato facilita, più di ogni altra tecnica, i rapporti tra gli eredi e i terzi.

Probabilmente è però il sistema austriaco ad assicurare il massimo grado di certezza. Qui l'accertamento preventivo di carattere ufficiale sul titolo della delazione assicura che l'eredità venga devoluta ai veri successori, conferisce notorietà all'identità della persona individuata quale erede ed è uno strumento efficace per prevenire una buona quantità di litigi¹¹⁷.

¹¹⁶ Cfr. LELEU, *La transmission*, cit., pp. 87 e 526; FUSARO, *La circolazione*, cit., p. 367.

¹¹⁷ Vd. PETRELLI, *Sulla sicurezza*, cit., p. 211 ss..

Ma poiché l'*Einantwortung* funge anche da provvedimento di aggiudicazione del patrimonio ereditario, l'esportazione di questo modello in ambito europeo avrebbe significato incidere sulle discipline sostanziali di devoluzione vigenti nei singoli Stati membri.

Inoltre, la macchinosità e l'onerosità della procedura di verifica giudiziale rendono particolarmente elevati i costi del sistema, che, talvolta, assorbono una parte non insignificante dell'attivo¹¹⁸. Senza, peraltro, che al notevole impegno che il giudice è tenuto a riporre nell'indagine corrispondano risultati altrettanto soddisfacenti sul piano della certezza della titolarità: il provvedimento di aggiudicazione, infatti, si fonda pur sempre su un accertamento avente carattere di cognizione sommaria, il quale non preclude al terzo di insorgere contro l'aggiudicatario mediante ulteriori ordinari giudizi di accertamento sulla spettanza dell'eredità o di singoli beni che sono in essa ricompresi.

È in definitiva il modello del certificato successorio a realizzare il migliore bilanciamento tra le esigenze contrapposte.

2. L'autonomia del certificato dal sistema di delazione sottostante

Nella prospettiva dell'armonizzazione, poi, c'è anche un altro profilo che dà ragione dell'opzione perseguita dal legislatore europeo.

Limitandosi a operare sul solo profilo della prova e su quello relativo alla tutela dell'affidamento, il modello del certificato di

¹¹⁸ Per tali ragioni la prassi ha assistito all'introduzione di talune deroghe che consentono una trasmissione meno gravosa per le eredità di contenuto modesto e per i casi in cui i debiti superino l'attivo. Cfr. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., pp. 31-32.

eredità manifesta una spiccata autonomia rispetto al sistema di delazione sottostante, il che gli conferisce un'elevata capacità di integrazione all'interno degli ordinamenti "riceventi".

Sotto quest'angolazione, il modello del certificato europeo si discosta nettamente sia dall'*Einantwortung* austriaco che dal *Grant of representation* inglese, essendo per l'appunto privo della natura aggiudicativa e/o attributiva che invece caratterizza quei due provvedimenti. Del resto, la diversa portata giuridica del certificato europeo si riflette anche sulla natura e l'ampiezza dei poteri riconosciuti all'autorità chiamata al rilascio del documento. E così, mentre il procedimento giudiziario volto all'emissione dell'*Einantwortung* si avvia d'ufficio non appena al Tribunale pervenga notizia della morte del *de cuius*, in nessun caso le autorità degli Stati membri potranno provvedere al rilascio del certificato se non su esplicita istanza degli interessati.

Non interferendo con le regole che presiedono alla devoluzione dei beni ereditari, il sistema della certificazione giudiziale riesce così a circolare agevolmente all'interno dei diversi ordinamenti degli Stati membri, adattandosi alle eterogeneità normative di volta in volta rinvenute.

Scontata è la compatibilità della tecnica di prova in esame con gli ordinamenti a devoluzione (diretta e) immediata, i quali già da tempo hanno sperimentato al loro interno un sistema di certificazione giudiziale: si pensi all'esperienza di Germania, Grecia e Svizzera.

Qualche dubbio potrebbe invece sorgere per gli ordinamenti che adottano una delazione (diretta ma) differita e non hanno mai conosciuto analoghe forme di certificazione: si pensi a Italia e

Spagna. Ma è invero proprio l'esperienza delle province italiane che hanno conservato il sistema tavolare a dissipare ogni perplessità, dando prova della compatibilità del modello in questione anche con un sistema successorio a delazione *differita* come il nostro. Nel sistema tavolare, in effetti, sebbene la trasmissione ereditaria seguiti ad essere governata dalle regole "nazionali" della delazione differita, si è recepito un meccanismo di certificazione giudiziale della qualità di erede o di legatario. Vero è che, in quel sistema, la certificazione è stata imposta dalle esigenze dell'intavolazione; ma gli è che, una volta effettuato, l'accertamento contenuto nel certificato non riguarda i soli beni immobili, ma coinvolge l'intera devoluzione ereditaria, attestando nel modo più ampio e completo la qualità di erede (o di legatario). Esso risulta così in tutto e per tutto paragonabile alle altre forme di certificazione giudiziale che popolano il panorama europeo¹¹⁹.

È però rispetto ai sistemi inglese¹²⁰ e austriaco che l'emancipazione del certificato successorio dal modello di delazione sottostante manifesta la sua massima utilità. Nell'ordinamento inglese, ad esempio, la devoluzione della successione potrà

¹¹⁹ Ciò per quanto attiene alla compatibilità del modello di certificazione giudiziale con la tecnica di delazione adottata dal nostro ordinamento. Considerazioni affatto diverse vanno invece svolte ove l'attenzione si sposti sulle regole poste dall'ordinamento a tutela dell'affidamento dei terzi acquirenti di beni ereditari. Come si rileverà diffusamente in seno al Capitolo III, infatti, ben più complesso è il problema del coordinamento tra la disciplina del certificato successorio e quella degli acquisti dall'erede apparente *ex art. 534 c.c.*. Sotto altro profilo, è appena il caso di osservare che, rispetto al certificato di eredità (o di legato) del sistema tavolare, il nuovo strumento europeo offrirà, sempre limitatamente ai casi transfrontalieri, la possibilità di ottenere un certificato successorio anche nelle ipotesi in cui la successione non includa beni immobili.

¹²⁰ Si ricorda che a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non hanno partecipato all'adozione del regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito e l'Irlanda di notificare la loro intenzione di accettare il regolamento dopo la sua adozione in conformità all'articolo 4 del suddetto protocollo.

continuare a seguire il suo corso ordinario passando attraverso la mediazione del *personal representative*. Analogamente in Austria, ove l'aggiudicazione dei beni ereditari seguirà ad essere governata dalle disposizioni contenute all'interno dell'*Einantwortung*.

3. Il carattere sommario dell'accertamento

Il certificato europeo condivide con i suoi omologhi nazionali, nonché con il decreto di aggiudicazione austriaco, il carattere sommario dell'accertamento. Esso viene infatti emesso all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ha un'efficacia limitata nel tempo ed è in ogni momento suscettibile di rettifica, modifica o revoca (cfr. *supra* cap. I, par. 6). L'accertamento che ne consegue, dunque, privo dell'efficacia propria del giudicato, ha carattere di cognizione meramente sommaria e, come tale, non preclude eventuali successivi giudizi contenziosi di accertamento della devoluzione dell'eredità e della titolarità del patrimonio ereditario¹²¹.

4. Il certificato successorio europeo tra prova contenziosa e tutela dell'affidamento

Come si è detto, la funzione del certificato successorio europeo sarà quella di provare la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore nell'ambito delle successioni transfrontaliere. Occorre però intendersi sull'esatto significato con cui il concetto di

¹²¹ Una conferma in tal senso si rinviene in seno al documento di sintesi relativo all'esito delle consultazioni avviate in occasione del *Libro Verde*, ove leggiamo che la maggioranza delle risposte date al quesito relativo all'efficacia giuridica del certificato, ha inteso attribuirgli un valore meramente dichiarativo, con espressa esclusione di ogni autorità di giudicato. Cfr. *Audition publique "Successions et testaments"*, Bruxelles, 30 novembre 2006, *Resume des reponses au livre vert*, consultabile su sito web della Commissione.

“prova” viene adoperato con riferimento a tali qualità e, in particolare, a quella di erede.

In via del tutto generale la prova è stata definita quale “strumento di conoscenza che può o deve essere impiegato per stabilire razionalmente se un fatto, che risulta inizialmente incerto, può essere ritenuto vero o falso”¹²². Dalla definizione emerge con chiarezza il nesso che lega la prova al fatto materiale che s’intende provare, che di quella costituisce il contenuto. Il che ci aiuta a scorgere quanto sia improprio parlare di prova con riferimento alla qualità di erede. Questa, infatti, lungi dall’atteggiarsi quale mero dato materiale, si sostanzia in una vera e propria posizione giuridica, insuscettibile pertanto di formare oggetto di prova in senso tecnico.

E tuttavia, per quanto impropria, siffatta terminologia risulta essere piuttosto diffusa nella scienza giuridica.

Lo stesso regolamento (UE) n. 650/2012 assegna *expressis verbis* al certificato successorio europeo la funzione di “dimostrare” qualità, diritti e poteri. Tale funzione probatoria emergeva invero in modo più spiccato nella formulazione originaria della proposta di regolamento¹²³, ma permane tuttora anche a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento Europeo, le quali, pur avendo riformulato il tenore letterale di tutte le disposizioni del capo VI, non hanno stravolto il contenuto sostanziale delle norme.

¹²² TARUFFO, voce *Prova (in generale) nel processo civile*, in *Dig. disc. priv. IV - Sez. civ.*, Torino, Utet, consultabile on-line sulla banca dati *Pluris Cedam*. In senso analogo, seppur in epoca più risalente, CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1935, *passim*.

¹²³ Si vedano, in particolare, l’art. 36, par. 1°, ove si statuiva che il certificato costituiva prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori; l’art. 37, il quale riconosceva la legittimazione attiva per il rilascio del certificato a colui che avesse l’obbligo di provare la qualità di erede (o di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori); l’art. 42, par. 1°, ove era statuito che il certificato successorio europeo “è riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati membri quale prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori”.

Del resto, di prova della qualità di erede si parlava già in seno al *Libro Verde* in materia di successioni¹²⁴: e si vedano, in particolare, le risposte ai quesiti fornite da Francia¹²⁵ e Italia¹²⁶.

Non ci resta allora che emanciparci da una nozione tecnica di prova per intenderla alla stregua del senso comune, ove viene adoperata per indicare, più genericamente, il “controllo della verità di una proposizione”¹²⁷. Di talché la “prova della qualità di erede” altro non sarebbe che il procedimento volto a riscontrare la reale esistenza di tale qualità, vale a dire l’accertamento di tutti gli elementi di fatto necessari e sufficienti a integrarne la fattispecie. E così, mentre i singoli elementi costitutivi della fattispecie successoria, consistendo, questi sì, in fatti materiali, potranno (e dovranno) essere acclarati mediante prove vere e proprie (in senso tecnico), l’accertamento della qualità ereditaria è, per così dire, l’insieme di tutto l’apparato dimostrativo volto ad appurare l’esistenza dei fatti che sono indispensabili per il verificarsi della successione.

Fin qui quello che riguarda la prova “contenziosa” della qualità ereditaria. Ma può discorrersi di prova, nel senso anzidetto, anche al di fuori di un processo? Qui, invero, si osserva che, essendo la prova un istituto processuale, essa è destinata ad operare

¹²⁴ “La prova della qualità di erede è disciplinata diversamente nei vari sistemi giuridici. Per gli eredi è di grande importanza poter accertare i loro diritti per entrare in possesso dei beni della successione di loro spettanza senza la necessità di iniziare un procedimento a tal fine. In presenza di regole armonizzate sul conflitto di norme è possibile utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta la Comunità. Tale risultato costituirebbe un innegabile valore aggiunto”.

¹²⁵ Contributo al Libro Verde della delegazione francese: “Le certificat ne devrait avoir pour effet que de servir de preuve de la qualité d’héritier, au moins jusqu’à preuve du contraire. Le document devrait être reconnu de plein droit dans tous les Etats membres”.

¹²⁶ Contributo al Libro Verde della delegazione italiana, ove si legge laconicamente che l’efficacia del certificato successorio europeo dovrebbe essere quella di costituire una presunzione probatoria *iuris tantum* da fare valere all’estero.

¹²⁷ M. TRINCHERO, voce *Prova*, in *Grande dizionario enciclopedico*, fondato da P. FEDELE, vol. XV, p. 338.

esclusivamente nell'ambito del giudizio, talché, al di fuori di esso, essa sarebbe assolutamente inidonea a determinare un accertamento sui fatti oggetto della prova stessa.

Non solo. In ambito non contenzioso una questione di prova non dovrebbe sorgere affatto, mancandone la stessa necessità "giuridica"¹²⁸. L'acquisto ereditario, si dice, è un acquisto come un altro, sicché a esso non potrebbe farsi un trattamento diverso da quello di qualsiasi altro acquisto e in genere di qualsiasi altro negozio giuridico¹²⁹. Non essendoci pertanto alcuna necessità legale di dare la prova della qualità di erede, resta ipotizzabile semmai solo una ragione pratica, nel senso che colui che tratta con chi assume di essere erede pretende una certa dimostrazione di tale qualità. Ma se di una ragione meramente pratica si tratta, la dimostrazione non potrà che essere sommaria e giammai una prova¹³⁰.

Invero, le occasioni nelle quali il terzo ha interesse ad accertarsi della qualità ereditaria di un altro soggetto sono essenzialmente tre: (A) la restituzione all'erede di beni ereditari da

¹²⁸ TETI, *La prova della qualità di erede*, in *Riv. not.*, 1962, p. 292.

¹²⁹ Per l'Italia cfr. art. 459 c.c.: "L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione".

¹³⁰ È in questo senso che va letto anche il primo par. dell'art. 63 reg., il quale, in base al rinvio operato dall'art. 65, par. 1°, reg., legittima a richiedere il certificato tutti coloro (erede, legatari, esecutori o amministratori) che "hanno *necessità* di far valere la loro qualità o di esercitare (...) i loro diritti (...) e/o poteri". "Necessità", dunque, quale esigenza pratica (e non giuridica) di fornire una sommaria dimostrazione dei propri diritti e/o poteri si da supportare il legittimo affidamento del terzo. Sotto questo riguardo, va apprezzata la riformulazione del testo normativo operata in sede di esame da parte del Parlamento Europeo. Il testo originario della proposta di regolamento (art. 37) riconosceva infatti la legittimazione a chiedere il rilascio del certificato a chi avesse avuto "l'*obbligo* di provare la qualità di erede, di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori", con l'effetto che, giacché nel nostro ordinamento (fatte salve ipotesi isolate) non è configurabile un obbligo giuridico di provare la qualità di erede, legatario, etc., per non negare la legittimazione a chiedere il certificato a qualunque soggetto, l'interprete si sarebbe veduto costretto a ricorrere ad una interpretazione antiletterale della norma, intendendo l'obbligo nel senso di "mero interesse" a dimostrare la qualità di erede, di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori. Anche in sede contenziosa, del resto, la prova della propria qualità rappresenta per l'erede sempre e solo un onere, e mai un obbligo in senso giuridico proprio.

lui detenuti; (B) il pagamento all'erede di un credito del *de cuius*; (C) l'acquisto di beni ereditari.

A ben vedere, in tutte le ipotesi menzionate, il reale interesse del terzo non è tanto quello di appurare la qualità ereditaria della controparte, quanto piuttosto quello, rispettivamente, (A) di non incorrere in responsabilità nei confronti del vero erede per aver consegnato un bene ereditario alla persona sbagliata; (B) di liberarsi dall'obbligazione e non essere chiamato a eseguire una seconda volta il medesimo pagamento; (C) di poter confidare nella validità e stabilità del proprio acquisto.

Ci accorgiamo, in altri termini, che parlare di “prova” è, al di fuori del giudizio, del tutto improprio e fuorviante, giacché si rischia di occultare il vero fondamento di queste regole: la tutela dell'affidamento e della sicurezza dei traffici giuridici.

Sono queste le coordinate entro le quali va letta la disciplina dell'art. 69 reg. ove si definiscono gli effetti del certificato successorio europeo¹³¹.

Di questa disposizione, invero, solo il secondo comma si muove nella logica della prova contenziosa (ad esempio, all'interno di un giudizio di petizione ereditaria), introducendo la “*presunzione*”

¹³¹ Cfr. art. 69 reg.: 1. (...) *omissis*. 2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. 3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. 4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore o amministratore possiede effettivamente la qualità, i diritti e/o i poteri ivi enunciati. Trattasi di una vera e propria presunzione legale, avente natura relativa, e quindi superabile dalla prova contraria eventualmente esibita in sede contenziosa (sul carattere sommario dell'accertamento contenuto nel certificato vd. *supra*).

Il terzo e il quarto comma, invece, operano sul piano della “prova” non contenziosa ovvero, più correttamente, su quello della tutela dell'affidamento. Il terzo comma riguarda le ipotesi sopra contrassegnate con le lettere (A) e (B) – pagamento e consegna di beni all'erede “apparente” – il quarto comma, invece, si occupa dei terzi acquirenti di beni ereditari – ipotesi sub (C).

In effetti, quando il terzo comma stabilisce che chi esegue pagamenti o consegna beni al titolare di un certificato “è considerato¹³² aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni”, non intende fissare alcuna presunzione, quanto piuttosto costruire una fattispecie estintiva dell'obbligazione (non soddisfatta) giustificata dal legittimo affidamento riposto sulle risultanze del certificato, sulla falsa riga di quanto disposto dall'art. 1189 c.c. con riferimento al pagamento al creditore apparente.

Analogamente, il quarto comma, nel prevedere che colui che acquista beni ereditari dal titolare di un certificato “*si considera*” aver acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, costruisce una fattispecie di acquisto *a non domino*

¹³² “*Shall be considered*” nella traduzione inglese, mentre il testo francese recita “*est réputée*”.

giustificata dall'esigenza di tutelare l'affidamento riposto dal terzo sul contenuto del certificato¹³³.

5. L'integrazione del certificato all'interno dei modelli successori europei

Tracciate le caratteristiche principali del modello di legittimazione adottato dall'ordinamento europeo e appurata la sua capacità, in astratto, di integrarsi all'interno dei singoli sistemi di delazione ereditaria, verifichiamo ora quali saranno, in concreto, gli effetti dell'introduzione del certificato successorio europeo all'interno degli Stati membri.

Abbiamo già osservato che il certificato europeo, attuando il modello della certificazione giudiziale, si limita a operare solo sui due profili della legittimazione degli eredi e della tutela dei terzi. Non interferisce, invece, con la devoluzione dei beni ereditari, che pertanto seguirà a essere regolata dalla legge sostanziale applicabile alla successione.

E così, nei Paesi a delazione immediata che già conoscono forme di certificazione giudiziale della qualità di erede, il certificato successorio europeo si limiterà ad affiancare i certificati nazionali (*Erbschein*, *Erbbescheinigung*, etc.) per facilitare il regolamento dei casi transfrontalieri.

È però negli ordinamenti in cui è finora mancato un meccanismo di certificazione che il certificato europeo manifesterà in tutta la sua portata il contributo che fornisce alla sicurezza dei traffici giuridici. D'ora in poi, infatti, ci si potrà avvalere, seppur

¹³³ Sull'inquadramento della fattispecie dell'art. 69, par. 4°, reg., all'interno della categoria degli acquisti *a non domino* si veda *infra* Cap. III, Sez. II, parte I, par. 1.

limitatamente ai casi transfrontalieri, di questo efficace strumento di legittimazione, con un notevole beneficio per la speditezza del traffico negoziale.

Infine il sistema inglese. Ricordando che il Regno Unito non è al momento vincolato al rispetto del regolamento¹³⁴, ci limitiamo a segnalare alcune delle conseguenze di un'eventuale sua adesione alla nuova disciplina.

Qui, per effetto dell'applicazione del regolamento, il *Grant of representation*, che in quell'ordinamento costituisce il titolo di legittimazione dell'esecutore, nel caso di successione transfrontaliera potrà essere affiancato dallo strumento opzionale del certificato successorio europeo, beninteso sempre e solo con riferimento alla questione della legittimazione e della tutela dell'affidamento.

Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, il recepimento della disciplina di matrice europea amplierebbe i margini di tutela che l'ordinamento inglese riconosce ai terzi nell'ambito della circolazione dei beni ereditari, attualmente limitata al “*bona fide purchaser for valuable consideration*”¹³⁵. L'art. 69, par. 4°, reg., infatti, tutela colui che acquista dal titolare del certificato indipendentemente dal titolo, gratuito o oneroso, dell'operazione negoziale.

6. (segue): rapporti tra certificati europei e attestazioni nazionali

Occorre ora chiarire il rapporto tra il certificato successorio europeo e le analoghe attestazioni nazionali.

¹³⁴ Cfr. *supra* par. 2, in nota.

¹³⁵ Cfr. *supra* Sezione II, par. 2.

Dal carattere opzionale del certificato successorio discende che i cittadini dell'Unione restano liberi di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti nazionali. La funzione del certificato successorio europeo non è infatti quella di soppiantare le procedure nazionali volte all'attestazione della qualità di erede, bensì quella di aggiungersi ad esse per facilitare il regolamento dei casi transfrontalieri (cfr. art. 62, par. 1°, reg.).

I cittadini di ciascuno Stato membro, dunque, pur avendo la facoltà di richiedere un certificato europeo, non sono obbligati a farlo, e restano liberi di avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale, utilizzandone le relative attestazioni sia all'interno dello Stato che in un qualsiasi altro Paese dell'Unione, fatte salve, in questa seconda ipotesi, le ben note difficoltà connesse all'utilizzo e al riconoscimento, all'estero, delle attestazioni interne.

Potendo dunque coesistere una pluralità di certificati, non può escludersi che, nello Stato membro in cui occorre dimostrare la propria qualità, vengano presentati, nel quadro della stessa successione, certificati europei e nazionali contrastanti.

Inoltre, poiché una volta rilasciato per “essere utilizzato in un *altro* Stato Membro” gli effetti del certificato sono riconosciuti anche “nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato” (art. 62, par. 2°, reg.), il contrasto tra certificati potrebbe configurarsi già all'interno dello stesso Stato che ha emesso entrambe le attestazioni.

Sebbene tali frizioni rischino di mettere in discussione sia l'affidabilità del certificato successorio europeo che quella dei certificati nazionali, il legislatore europeo non si è preoccupato di definire un criterio di prevalenza, lasciando all'interprete il non

semplice compito di risolvere eventuali aporie¹³⁶.

Anzitutto occorre capire in quali casi le corti degli Stati membri potrebbero pervenire ad attestazioni difformi.

L'eventualità di un contrasto tra attestazioni europee e nazionali sarà invero piuttosto rara. Nella stragrande maggioranza dei casi alla sua base vi sarà l'erronea individuazione della competenza al rilascio da parte dell'autorità che ha emesso uno dei certificati.

L'art. 64 reg. attribuisce infatti tale competenza allo Stato membro le cui autorità hanno competenza giurisdizionale sulla successione transfrontaliera a norma delle disposizioni del capo II del regolamento. In linea di massima, applicando tali disposizioni, risulterà competente al rilascio di tutti i certificati successori sempre e solo un singolo Stato membro. Sicché, ove le attestazioni contrastanti (siano esse una nazionale e l'altra europea o anche entrambe europee) siano state emesse dalle autorità di differenti Stati membri almeno una di queste non avrà agito nel rispetto del regolamento europeo.

Va da sé che il certificato emesso in violazione delle regole sulla competenza al rilascio debba essere considerato invalido. Sarà dunque onere del terzo accertarsi, di volta in volta, che il certificato successorio sia stato rilasciato dall'autorità competente in base alle disposizioni del regolamento. E non ci sembra eccessivo ritenere che l'inosservanza di siffatta cautela possa integrare la "grave negligenza" che preclude al certificato europeo di produrre i suoi

¹³⁶ Il legislatore sovranazionale ha comunque dimostrato coscienza del problema, e al fine di ridurre il rischio di contrasti tra certificato europeo e certificazioni nazionali, innovando il testo della proposta originaria, ha limitato il ricorso al certificato successorio europeo alle sole successioni transfrontaliere. Cfr. *supra* Capitolo I, par. 6.

effetti (cfr. art. 69, parr. 3° e 4°, reg.).

Nel diverso caso in cui le attestazioni siano state emesse dalle autorità del medesimo Stato membro, tendenzialmente non dovrebbe verificarsi alcun contrasto. Ma ove questo, per assurdo, dovesse realizzarsi, il problema si pone e va risolto.

Secondo un'opinione espressa all'indomani della presentazione della proposta di regolamento, il contrasto dovrebbe essere sempre risolto in favore del certificato successorio europeo; sicché, una precedente attestazione nazionale dovrebbe considerarsi annullata da un successivo certificato europeo, mentre, ove un certificato europeo sia stato rilasciato per primo, non dovrebbe più consentirsi il rilascio di certificati nazionali¹³⁷.

La tesi non ci sembra condivisibile in quanto, a tacer d'altro, essa appare in contrasto con l'assunto dell'art. 62, par. 3°, reg. ove si afferma che il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

A noi sembra invero che la soluzione del problema non possa essere unitaria e che la fattispecie vada disarticolata nelle seguenti sotto-ipotesi.

Anzitutto occorre distinguere il caso in cui le attestazioni contrastanti vengano adoperate in sede contenziosa (si pensi all'ipotesi in cui, nell'ambito di un giudizio di petizione ereditaria, vengano esibiti certificati attestanti una diversa devoluzione ereditaria) da quello in cui esse siano utilizzate in ambito

¹³⁷ La tesi, invero non argomentata, è stata sostenuta dal MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *The Rabel journal of Comparative Law and International Private Law*, 3, 2010, p. 701.

stragiudiziario, nel contesto della circolazione e dell'esercizio (al di fuori del giudizio) dei diritti ereditari.

Si consideri che la presunzione che assiste il certificato europeo, analogamente a quanto avviene per gli omologhi nazionali, è solo relativa, come tale destinata a venir meno dinanzi alla prova contraria. Ove allora il contrasto si manifesti in sede giudiziaria, spetterà al giudice adito il compito di rivalutare *ex novo* la devoluzione ereditaria, restandogli comunque preclusa la possibilità di fondare il proprio accertamento semplicemente su di una delle due attestazioni.

In ambito stragiudiziario, invece, occorre procedere a un'ulteriore distinzione a seconda che le attestazioni contrastanti siano state presentate alla stessa persona o a persone diverse.

È chiaro che, nella prima ipotesi, il terzo al quale siano state esibite entrambe le certificazioni difformi non potrà certo scegliere, a suo piacimento, quella tra le due che risulta più congeniale alle proprie esigenze. E sicuramente non potrà avvalersi degli effetti che il certificato europeo è deputato a dispiegare. Questi, infatti, come si è già avuto modo di rilevare, sono sottoposti alla condizione che il terzo non “sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero” o che il fatto di non saperlo non “derivi da colpa grave” (cfr. art. 69, parr. 3° e 4° , reg.). E la conoscenza della discordanza tra i certificati ci sembra incompatibile con lo stato soggettivo di buona fede che si richiede in capo al terzo.

Ne consegue che il problema del conflitto resta confinato ai casi in cui le attestazioni contrastanti vengano esibite a *più persone* (o *entità*) *diverse* nell'ambito della medesima successione, o, più in

generale, tutti quei casi in cui la persona alla quale viene esibita l'attestazione ignori, senza colpa grave, l'esistenza della certificazione difforme. In tali ipotesi si tratta di capire se il certificato successorio europeo seguiti a esplicitare i propri effetti a tutela dell'affidamento dei terzi, nonostante la presenza di una contrastante certificazione nazionale.

Anche qui è utile disaggregare gli effetti del certificato europeo sulla linea di quanto abbiamo fatto nel par. 4.

Nelle ipotesi che abbiamo sopra contrassegnato con le lettere (A) e (B) - pagamento e consegna di beni all'erede "apparente" – il certificato europeo seguirà ad esplicitare la sua efficacia. Essa consiste, in tali ipotesi, nel liberare il terzo dal debito e nel sollevarlo da responsabilità per aver consegnato un bene ereditario a una persona diversa dal vero erede. E poiché sia il pagamento che la consegna vengono effettuati sulla base del legittimo affidamento riposto sulle risultanze del certificato, non si vede per quale ragione il terzo non debba potersi avvalere dei relativi effetti, considerato che alle conseguenze di un eventuale pagamento o consegna erronei, nei rapporti tra erede apparente ed erede vero, potranno porre rimedio i congegni restitutori e/o riequilibratori contemplati all'interno di ciascun ordinamento.

Resta da esaminare il caso sopra indicato sub (C), ossia l'acquisto, da parte di un terzo, di beni ereditari. Si tratta dell'ipotesi più problematica e, al tempo stesso, di quella cruciale per le sorti stesse del certificato successorio europeo, per la quale, data la stretta interferenza con le regole nazionali di diritto sostanziale, rinviando al III capitolo.

Per il momento, riguardo al problema delle attestazioni contrastanti, ci limitiamo a manifestare la nostra adesione alla proposta formulata dal MAX PLANCK INSTITUT, volta a prevedere l'inserzione obbligatoria di tutte le certificazioni, nazionali ed europee, all'interno di un registro istituito nell'ambito della Rete Giudiziaria Europea. Il registro dovrebbe essere in grado di fornire tutte le informazioni relative al rilascio, la rettifica, la modifica, la sospensione e la revoca delle attestazioni, sì da consentire a qualsiasi terzo di accertarsi della attendibilità del certificato esibitogli.

7. (segue): il contrasto tra il certificato europeo e i provvedimenti attributivo-aggiudicativi

In margine alla nostra trattazione ci preme fare una puntualizzazione per il caso in cui il contrasto si realizzi non tra il certificato successorio europeo e i suoi omologhi nazionali ma tra quello e un provvedimento avente portata devolutoria, quale l'*Einantwortung* e il *Grant of representation*.

Il decreto di aggiudicazione austriaco e l'atto di rappresentanza inglese non sono semplicemente delle attestazioni della devoluzione ereditaria bensì essi stessi strumenti della devoluzione. Essi non hanno mera natura dichiarativa ma attributivo/aggiudicativa. Un certificato europeo che attesti una devoluzione diversa da quella che risulta dai suddetti provvedimenti, allora, non è semplicemente contrastante con quelli, ma palesemente erroneo, *sic et simpliciter*. In buona sostanza, il contrasto tra il certificato e i suddetti provvedimenti è la dimostrazione lampante

dell'erroneità del certificato.

Certo, appare assai improbabile che un certificato europeo possa pervenire a un risultato diverso da quello fatto proprio dall'*Einantwortung* o dal *Grant of representation*, se non altro perché tali provvedimenti devono necessariamente essere stati sottoposti alla cognizione dell'autorità chiamata al rilascio del certificato europeo. All'interno di questi sistemi, infatti, non si vede in quale altro modo possa effettuarsi un accertamento in ordine alla devoluzione ereditaria.

Anche qui, tuttavia, per assurdo, il contrasto potrebbe realizzarsi.

Assodato che il certificato europeo che contrasti con tali provvedimenti è erroneo, può per questa ragione ritenersi invalido e dunque privo di efficacia? A noi pare che la risposta debba essere negativa.

Il certificato, infatti, è, per l'appunto, solo erroneo, vale a dire non corrispondente al vero. Tale circostanza, a norma dell'art. 71 reg. potrà senz'altro dar luogo a revoca, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio. Ma sino ad allora, salvo sospensione nelle more della procedura di revoca, esso continuerà ad esplicare la sua efficacia a tutela dell'affidamento dei terzi, seppur alle condizioni e con i limiti già segnalati. Né ci pare che l'ignoranza del terzo sul contenuto dei provvedimenti devolutori possa configurare la "grave negligenza" di cui all'art. 69 reg., giacché scopo del certificato è proprio consentire ai terzi di fare affidamento sul suo contenuto, esonerandoli al contempo da ogni accertamento in ordine all'effettiva devoluzione ereditaria.

CAPITOLO III
LA PROTEZIONE DEI TERZI IN ITALIA E
L'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

1. Introduzione

Come rilevato nel precedente capitolo, la tutela dell'acquirente di un bene successorio, all'interno dell'ordinamento italiano, resta affidata a quella congerie di regole che vengono ellitticamente riassunte nella c.d. teoria dell'erede apparente, fondate sul secondo comma dell'art. 534 c.c.. Questo, com'è noto, fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato a titolo oneroso dall'erede apparente, preservando per tale via la sicurezza del traffico negoziale.

È arrivato dunque il momento di tratteggiare i lineamenti fondamentali di questa disciplina, poiché è con essa che l'istituto del certificato successorio europeo andrà a interferire. Ci preme avvisare che l'esame della disciplina domestica resterà rigorosamente circoscritto ai soli profili che risultino funzionali agli obiettivi del nostro studio, volto, in questo capitolo, ad indagare i termini di integrazione del certificato europeo nel tessuto normativo dell'ordinamento italiano.

L'analisi procederà attraverso una preliminare rassegna dei principali profili di disciplina dell'azione di petizione ereditaria, nella quale la teoria dell'erede apparente trova la sua primigenia scaturigine, restandone inscindibilmente avvinta. Non a caso, la norma testé menzionata in materia di acquisti dall'erede apparente, trova collocazione proprio all'interno del capo IX del Libro II, dedicato alla disciplina della *petitio hereditatis*.

Successivamente si fornirà un affresco, quanto più approfondito possibile, della fattispecie acquisitiva delineata dall'art. 534 c.c..

Infine ci preoccuperemo di studiare il meccanismo di funzionamento e la natura giuridica della tutela di fonte europea, al fine di raffrontarla con il sistema di tutela predisposto dalla disciplina nazionale, mettendone al contempo in luce le reciproche interferenze.

Ci è pertanto sembrato opportuno suddividere il presente capitolo in due distinte sezioni, dedicando la prima all'esame della disciplina degli acquisti dall'erede apparente, e la seconda allo studio del meccanismo di funzionamento del certificato successorio all'interno del nostro ordinamento nonché alla verifica delle modalità di coordinamento con la preesistente disciplina nazionale.

SEZIONE I LA TEORIA DELL'EREDE APPARENTE

Parte I – La petizione di eredità

1. Origini e natura dell'azione di petizione ereditaria

La *petitio hereditatis* è l'azione attribuita all'erede per ottenere il riconoscimento della propria qualità e la conseguente restituzione dei beni ereditari¹³⁸.

È al codice del 1942 che si deve l'introduzione di una disciplina organica dell'istituto: l'art. 533 c.c. attribuisce infatti all'erede la legittimazione ad agire per il “riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”¹³⁹.

Tuttora controverse sono la natura e la funzione della *petitio hereditatis*¹⁴⁰. La dottrina e la giurisprudenza, tuttavia, sembrano oramai concordare su alcuni caratteri essenziali, quali l'universalità,

¹³⁸ COPPOLA, *La petizione di eredità*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, Giuffrè, 2009, I, p. 1437.

¹³⁹ L'azione, sebbene già conosciuta dal diritto romano e successivamente recepita nel diritto comune, non veniva disciplinata dal codice napoleonico e nemmeno dal nostro codice del 1865, il quale si limitava a menzionarla nell'art. 44 trattando della successione a favore dell'assente e, inoltre, nell'art. 94 c.p.c. per determinare la competenza del magistrato a conoscerla. Fu così la dottrina che, sulle basi romanistiche, costruì l'istituto, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'art. 933 del vecchio codice, il quale regolava i rapporti tra l'erede apparente e l'erede vero e tra questo e i terzi che contrattavano col primo. Per i riferimenti storici vd. CICU, *Le successioni*, Milano, 1947, p. 47; FERRI, *Successioni in generale*, Art. 512-535, in SCIALOJA e BRANCA (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1968, p. 195; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II ed., Milano, Giuffrè, 2002, t. 1, p. 241; COPPOLA, *La petizione*, cit., p. 1437.

¹⁴⁰ Vd. CONTI, *La petizione di eredità*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, II ed., vol. V, Utet, 1997, p. 227 ss.; CIRILLO, *La petizione di eredità*, in RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, I, p. 413 ss..

la novità, l'assolutezza e la realtà¹⁴¹.

Seppur esuli dal presente lavoro una compiuta e dettagliata analisi di tutti questi aspetti, è d'uopo porre l'accento su alcuni di essi, al fine di meglio comprendere la *ratio* e il funzionamento delle tutele che ci proponiamo di esaminare.

L'azione in questione si configura come un'azione *nuova*, nel senso che essa non esiste nel patrimonio del *de cuius* e spetta solamente all'erede in quanto tale, al di là delle normali azioni petitorie e possessorie.

Ma vi è di più. L'erede, infatti, con la petizione di eredità risulta beneficiario di una tutela ben più intensa rispetto a quella che aveva lo stesso *de cuius*, giustificata dalla maggiore facilità che i beni, morto il titolare, vadano a finire in mano a terzi privi di titolo, contro i quali l'erede non sia più in tempo per agire in via possessoria¹⁴².

Basti rilevare come, rispetto alla rivendica, la *petitio* dispensi l'attore dalla c.d. *probatio diabolica* in ordine alla proprietà dei beni, essendo invece sufficiente la dimostrazione che questi erano compresi nell'eredità. L'attore, in altri termini, dovrà provare, oltre alla sua qualità di erede, soltanto che il bene di cui pretende la restituzione fosse *posseduto* a qualsiasi titolo dal defunto.

La petizione di eredità concreterebbe allora un'azione di condanna¹⁴³, con una caratteristica finalità recuperatoria¹⁴⁴. Il suo

¹⁴¹ In tal senso, CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 241 ss.; COPPOLA, *La petizione*, cit., p. 1438 ss..

¹⁴² Cfr. CICU, *Le successioni*, cit., p. 47; FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 195; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 241.

¹⁴³ COPPOLA, *La petizione*, cit., p. 1441. Si veda, altresì, *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile*, in *Gazz. Uff.*, 4 aprile 1942, ediz. straord., § 258. La giurisprudenza qualifica, espressamente, la *petitio hereditatis* come azione di condanna, in cui l'accertamento del titolo ereditario dell'attore non può essere scisso dalla statuizione sulla domanda di restituzione. Per

scopo finale, infatti, è quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto¹⁴⁵, conformemente alla sua funzione primaria, che è quella di ripristinare nell'erede la situazione patrimoniale quale era presso il defunto¹⁴⁶.

2. (segue): l'accertamento della qualità di erede nella *petitio* e l'azione di accertamento mero

Il primo profilo della disciplina in esame su cui andrà a incidere l'applicazione del certificato successorio europeo, è quello relativo all'accertamento della qualità di erede in capo all'attore della *petitio*.

Il successo dell'azione ereditaria discende evidentemente dal positivo esito di siffatto accertamento, il quale si pone in via strumentale rispetto al recupero dei cespiti¹⁴⁷.

Secondo l'opinione prevalente, l'accertamento del titolo ereditario rientra nel *petitum* dell'azione¹⁴⁸, sicché la domanda sarebbe volta ad ottenere sia l'accertamento che la condanna alla restituzione; taluni interpreti, invece, ravvisano in esso la *causa*

tutte, *Cass. civ.*, sez. II, 19 gennaio 1980, n. 461, in *Mass. Giur. It.*, 1980: "L'erede che, previo accertamento di tale sua qualità, chieda il rilascio di beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede, non propone un'azione di mero accertamento, ma di condanna, con la conseguenza che qualora la domanda di restituzione sia respinta (nella specie per essere anteriormente intervenuto tra le parti un accordo transattivo) il giudice esaurisce ogni suo compito con la pronuncia di rigetto e non è tenuto alla statuizione di accertamento della qualità ereditaria dell'attore".

¹⁴⁴ AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 201.

¹⁴⁵ Vd. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 242.

¹⁴⁶ Cfr. SCHLESINGER, *La petizione di eredità*, Torino, 1956, pp. 187-88; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, in CICU-MESSINEO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1961, vol. XVII, tomo II, p. 244; CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte, parte generale*, Napoli, 1990, p. 690.

¹⁴⁷ COPPOLA, *La petizione*, cit., p. 1441.

¹⁴⁸ Così CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 238; FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 195; GROSSO-BURDESE, *Le successioni, parte generale*, in VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1977, vol. XII, t. 1, p. 406.

petendi dell'azione¹⁴⁹; altri, in definitiva, lo ritengono una questione pregiudiziale, alla quale si estende, per legge, il giudicato¹⁵⁰.

In un modo o nell'altro, l'accertamento della qualità di erede avviene con efficacia di giudicato. Ci preme rimarcare tuttavia che siffatto accertamento non può comunque essere fatto valere in ordine ad altri beni posseduti dal convenuto, se non per mezzo dell'esperimento di una nuova *petitio*. E così, ove anche l'attore dovesse chiedere la restituzione di tutto l'asse ereditario, egli avrebbe comunque l'onere di specificare di quali beni esso si compone, sicché i beni non specificati dovranno eventualmente formare oggetto di altra *petitio*. Fermo restando che, in questa ipotesi, la prima sentenza avrà efficacia di giudicato sulla qualifica ereditaria dell'attore, e la controversia si ridurrà alla questione se il bene oggetto dell'azione sia o non sia bene ereditario¹⁵¹. Sul piano soggettivo, poi, si rileva come l'efficacia di giudicato resti limitata alle parti del giudizio, non trattandosi di un'azione di stato sulla qualità di erede¹⁵².

In dottrina si ritiene peraltro configurabile un'azione di mero accertamento della qualità di erede, fondabile sui principi generali del diritto processuale¹⁵³, e, in particolare, sull'ampia formulazione dell'art. 2909 c.c.¹⁵⁴. Essa, a differenza della *petitio*, la quale è tradizionalmente un'azione di condanna, ha il solo scopo di eliminare l'incertezza insorta sulla qualità di erede¹⁵⁵. Ne deriva che mentre la

¹⁴⁹ CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 242.

¹⁵⁰ Così, SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 170 ss..

¹⁵¹ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 244.

¹⁵² *Ivi*, p. 239.

¹⁵³ Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 201; PALAZZO, *Le successioni*, in IUDICA e ZATTI (a cura di), *Tratt. dir. priv.*, 1996, p. 424; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 243.

¹⁵⁴ Vd. GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 407 s..

¹⁵⁵ Vd. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 243.

petitio hereditatis è proponibile soltanto dall'erede, l'azione di accertamento può essere intentata anche dal titolare di una semplice aspettativa, se non pure da chiunque vi abbia interesse¹⁵⁶.

È d'altronde la stessa relazione al codice (§ 258) a puntualizzare che la *petitio* può atteggiarsi anche come azione di mero accertamento. Con l'azione di accertamento sarà così possibile chiedere sia un accertamento positivo della qualità di erede, al fine, ad esempio, di partecipare a un giudizio di divisione ereditaria¹⁵⁷, sia un accertamento negativo, o per contestarne l'esistenza in capo ad altri, o per negarla in capo a se e sottrarsi ad eventuali pretese creditorie¹⁵⁸.

Resta comunque fermo che l'accertamento della qualità di erede vale soltanto per la controversia in cui la si è dibattuta: la sentenza relativa, anche se di mero accertamento, non dà all'attore o al convenuto un titolo di erede cui il giudice sia tenuto ad attenersi in un'ulteriore controversia con diversa parte¹⁵⁹.

3. La legittimazione passiva dell'azione: *possessor pro herede, possessor pro possessore* e aventi causa da chi possiede

Altro profilo rilevante è quello inerente la legittimazione passiva dell'azione, vale a dire la soggezione al potere di ottenere la restituzione dei beni ereditari¹⁶⁰, giacché, sotto questo riguardo, si coglie immediatamente la connessione con la disciplina contenuta

¹⁵⁶ Così MOSCHELLA, *Autonomia e universalità della petizione ereditaria*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1970, p. 320.

¹⁵⁷ MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, IV. *Diritto delle successioni per causa di morte*, Milano, 1962, p. 458 ss..

¹⁵⁸ CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 243.

¹⁵⁹ CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 239.

¹⁶⁰ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 10.

nel secondo comma dell'art. 534 c.c. in materia di acquisti dall'erede apparente.

La petizione di eredità può essere esercitata dall'erede sia nei confronti del c.d. *possessor pro herede*, ossia colui che possieda tutti o parte dei cespiti accampando per sé la qualità ereditaria, sia nei confronti del c.d. *possessor pro possessore*, vale a dire colui che si limiti a possedere i beni ereditari, senza vantare alcuna causa giustificativa, limitandosi a negare la qualità ereditaria in capo all'attore¹⁶¹.

Il primo comma dell'art. 534 c.c. consente inoltre che l'erede vero possa agire, in via alternativa rispetto all'alienante *possessor pro herede o pro possessore*, anche contro i loro aventi causa. È questo il punto di sutura tra la disciplina dell'azione di petizione e il congegno posto a protezione dei terzi dall'art. 534, comma 2, c.c..

Tradizionalmente, sia per diritto romano che per gli ordinamenti moderni, soltanto chi possiede *pro herede* o *pro possessore* viene considerato legittimato passivo all'azione ereditaria, la quale non era invece esperibile nei confronti di chi avesse acquisito il possesso dei beni ereditari dall'erede apparente a titolo particolare. Viceversa, nel nostro ordinamento l'erede può esercitare *l'hereditatis petitio* anche contro gli aventi causa da chi possiede *pro herede* o *pro possessore*¹⁶²; sempre che essi si trovino, a loro volta, nel possesso dei beni ereditari. Poiché infatti presupposto dell'azione di petizione è il possesso del convenuto, non si vede come potrebbe essere passivamente legittimato chi, pur avendo

¹⁶¹ Si vedano, CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., pp. 245-47; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 427.

¹⁶² SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 89.

contrattato con l'erede apparente, non abbia ancora conseguito il possesso del bene. È dunque l'avente causa che, in questa ipotesi, deve possedere i beni, salvo a ritenere che, grazie all'istituto del c.d. *costituto possessorio astratto*, l'alienazione del bene comporti l'automatico trasferimento del possesso mediato all'acquirente¹⁶³.

4. (segue): qualifica ereditaria dei beni ai fini della *petitio*

La dottrina tradizionale, infine, estende la legittimazione passiva anche al terzo che ha ricevuto il possesso del bene ereditario dall'erede apparente, ma non in base ad un negozio traslativo, ma in forza di un preesistente titolo particolare che legittimava il possesso del bene da parte del terzo già di fronte al *de cuius*. Per giustificare tale risultato, viene individuato nel trapasso del possesso l'elemento essenziale che giustifica l'estensione della legittimazione passiva operata dall'art. 534 c.c., sino ad affermare che il legislatore, parlando di aventi causa, ha inteso riferirsi non a coloro che hanno concluso con l'erede apparente negozi volti al trasferimento di diritti su beni ereditari, ma a coloro che hanno acquistato dall'erede apparente il *possesso dei beni ereditari in modo derivativo*¹⁶⁴.

In definitiva l'azione di petizione può essere utilizzata

¹⁶³ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 90 ss e 96, il quale, in alternativa alla tesi esposta nel testo, ritiene comunque legittima un'estensione analogica della norma a coloro che hanno conseguito la disponibilità del bene richiamandosi ad un titolo particolare non proveniente dall'erede apparente. Vd. anche, FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 215; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 437; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 252.

¹⁶⁴ Cfr. SCHLESINGER, *La petizione*, cit., pp. 93-94 e 103-04; D'AVANZO, *Delle successioni*, Firenze, 1941, t. 1., p. 170; POLACCO, *Delle successioni*, Milano, 1937, I, p. 170. Nello stesso senso *Cass.*, 18 febbraio 1986, n. 954, in *Riv. not.*, 1986, 942 ss.: "La *petitio hereditatis* è diretta all'accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l'*universum ius* nel defunto, il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all'esercizio di essi; conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal *de cuius* a titolo di locazione".

dall'erede tutte le volte in cui si verifichi un “*factum possessionis*” idoneo a configurare un'aggressione, da parte del terzo, all'assetto dei diritti facenti capo al *de cuius*, indipendentemente dalla ragione giustificativa di tale possesso¹⁶⁵.

Parte II - L'acquisto dall'erede apparente

1. Il legame con la disciplina della *petitio hereditatis*

Siamo così giunti al cuore della tutela somministrata dal nostro ordinamento agli aventi causa dall'erede apparente.

Se infatti, in linea generale, l'erede “può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo” (art. 534, comma 1, c.c.), egli non può rivendicare la proprietà dei beni ereditari nei confronti dei terzi che, “per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente”, su quei beni abbiano acquistato in buona fede dei diritti (art. 534, comma 2, c.c.).

È stato autorevolmente osservato che trattasi di una regola anzitutto processuale, che, però, inevitabilmente, si riflette sulla disciplina dell'efficacia degli acquisti dei terzi¹⁶⁶.

Il dato topologico dà immediatamente conto del nesso che lega la fattispecie in esame all'azione di petizione. Essa risulta menzionata dal codice anzitutto per individuare un limite alla portata reale dell'azione di petizione dell'eredità. Ne consegue che l'azione di recupero dell'erede vero potrà essere esperita, fruttuosamente,

¹⁶⁵ CIRILLO, *La petizione di eredità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, a cura di P. RESCIGNO, coord. da M. IEVA, II ed., vol. I, Torino, Cedam, 2010, p. 510.

¹⁶⁶ Vd. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, IV ed., Torino, 2006, p. 108; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 435.

soltanto rispetto a quei beni conseguiti a titolo gratuito o in mala fede e sempre che, naturalmente, l'acquirente-convenuto si trovi nel possesso dei cespiti ereditari¹⁶⁷.

In buona sostanza, la legge consente di esperire la *petitio* nei confronti degli aventi causa dai due classici legittimati passivi (*possessor pro herede* o *pro possessore*), a meno che non scatti lo speciale meccanismo protettivo dell'acquisto del terzo dall'erede apparente (art. 534, comma 2, c.c.).

È bene precisare sin d'ora, peraltro, che la fattispecie acquisitiva *de qua* si realizza anche qualora gli aventi causa, non trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non risultino passivamente legittimati nell'azione di petizione, e tuttavia abbiano acquistato diritti dall'erede apparente in buona fede e a titolo oneroso.

2. Cenni storici e origini dell'istituto

Non sembri superfluo accostarsi all'analisi della disciplina in oggetto principiando dalle sue origini storiche, dal momento che proprio siffatto approccio rivela un'evidente distonia tra le esigenze cui si ispirava il diritto delle origini e le coordinate di riferimento in cui si muovono gli ordinamenti moderni.

La dottrina infatti ha oramai acclarato che il diritto romano classico non conosceva alcuna deroga al principio per cui chi non ha un diritto non può trasmetterlo, e riteneva quindi incondizionatamente ammissibile la *rei vindicatio* dell'erede (vero)

¹⁶⁷ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 215; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 437; SCHLESINGER, *La petizione*, cit., pp. 90 ss., 96 e 127); CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 252.

contro il terzo¹⁶⁸. Fu il diritto giustiniano a dedurre, da un passo molto tormentato, che l'erede (vero) non disponesse della *rei vindicatio* contro l'acquirente quando l'erede apparente (e, si badi bene, non il terzo acquirente) fosse di buona fede¹⁶⁹.

Nel diritto giustiniano, dunque, l'eccezione era volta a proteggere la buona fede dell'erede apparente e non quella del terzo, come in epoca moderna¹⁷⁰. La ragione di tale divergenza appare chiara ove si consideri che, per i principi del Giuvenziano, la responsabilità dell'erede apparente di buona fede verso l'erede vero, doveva essere limitata al solo arricchimento conseguito¹⁷¹. Contestualmente, tuttavia, l'erede apparente (sebbene di buona fede) era comunque esposto all'azione di evizione del terzo acquirente che fosse stato condannato a restituire la cosa irregolarmente acquistata. Sicché, a seguito del fruttuoso esperimento della rivendicazione da parte dell'erede vero nei confronti del terzo acquirente, quest'ultimo avrebbe potuto rivalersi sull'erede apparente (alienante) mediante la suddetta azione di evizione, facendo valere una responsabilità che andava ben oltre i limiti dell'arricchimento.

Successivamente, l'eccezione si sviluppò in tal senso anche nel diritto comune. Non veniva invece espressamente sancita nel codice napoleonico, tanto da far sorgere dei dubbi nella dottrina francese.

¹⁶⁸ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 126, nt. 61. Cfr. anche CARCATERRA, *L'azione ereditaria nel diritto romano*, 1948, p. 180; BIONDI, *Diritto ereditario romano*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 411.

¹⁶⁹ Dig. 5. 3. 25. 17.: Item si rem distraxit bonae fidei possessor nec pretio factus sit locupletior, an singulas res, si nondum usucaptae sint, vindicare petitor ab emptore possit? et si vindicet, an exceptione non repellatur "quod praeiudicium hereditatis non fiat inter actorem et eum qui venum dedit", quia non videtur venire in petitionem hereditatis pretium earum, quamquam victi emptores reversuri sunt ad eum qui distraxit? et puto posse res vindicari, nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem habent.

¹⁷⁰ Cfr. N. e L. COVIELLO, *Delle successioni*, pt. g., Napoli, 1935, p. 334 e ss.; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 256; SCHLESINGER, *La petizione*, cit., pp. 126, nt. 61.

¹⁷¹ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., pp. 126, nt. 61.

Dubbi che il legislatore italiano del 1865 eliminò accogliendo l'eccezione, ma dandole un diverso fondamento: anziché a proteggere la buona fede dell'erede apparente, la norma tendeva a proteggere la buona fede del terzo acquirente, e venne giustificata con l'esigenza della tutela dei trapassi e del credito immobiliare, in quanto, per l'acquirente di beni ereditari, è più difficile accertare nell'alienante se sussista veramente la qualità di erede (vd. *infra*)¹⁷². La regola, con qualche modifica, è stata infine recepita dal codice del '42.

3. Attuale giustificazione dell'istituto

Molteplici sono le ragioni che hanno indotto il legislatore del '42 a riconoscere eccezionalmente rilevanza giuridica alla situazione di apparenza ereditaria.

Su di un piano generale, che abbraccia tutte le fattispecie di acquisto *a non domino*, occorre distinguere una ragione di carattere soggettivo e una di carattere oggettivo. La prima attiene alla difficoltà, se non impossibilità, per il terzo interessato, che pure faccia uso della normale diligenza, di accertare la sussistenza (anzi, più propriamente, l'insussistenza) di una situazione giuridica in capo ad un soggetto, in presenza di una difforme situazione di apparenza¹⁷³. La seconda invece esprime la tendenza tipica degli ordinamenti moderni di agevolare la circolazione dei diritti e la sicurezza del traffico negoziale, che poi non è altro che il risvolto oggettivo del principio di tutela dell'affidamento del terzo in buona

¹⁷² Vd. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 256 ove viene richiamato, sub nt. 81 N. e L. COVIELLO, *Delle successioni*, cit., p. 334 e ss..

¹⁷³ Cfr. FALZEA, voce *Apparenza*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1958, p. 691.

fede¹⁷⁴. Di fronte ai contrapposti interessi alla “sicurezza dei traffici” e alla “sicurezza dei diritti soggettivi”, l’ordinamento, in circostanze del genere, come in tutte le altre ipotesi di acquisto *a non domino*, dà prevalenza al primo¹⁷⁵.

Oltre a queste ragioni di carattere generale, però, la protezione dei terzi acquirenti *ex art.* 534, comma 2, assume un significato e un valore imprescindibilmente legato alla peculiarità del nostro diritto ereditario¹⁷⁶. La mancata previsione di strumenti di legittimazione dell’erede analoghi a quelli contemplati da altri ordinamenti, quale quello tedesco, rende ai terzi piuttosto complesso l’accertamento della qualità ereditaria in capo al disponente¹⁷⁷. La verifica della sussistenza di un valido titolo *mortis causa* è infatti assai meno facile che non la verifica della validità di un titolo *inter vivos*: si pensi, ad esempio, alle difficoltà per i terzi di accertare se un testamento sia stato o non revocato da un testamento successivo, o se esso sia valido o meno¹⁷⁸.

Vi è infine un altro profilo, messo in luce, stavolta, dall’analisi economica del diritto. Accade infatti che, assicurando i terzi in ordine alla conservazione dei diritti acquistati, la disciplina

¹⁷⁴ In tal senso PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 266 ss.; D’AMELIO, voce *Apparenza del diritto*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, Utet, 1957, vol. I, p. 714 ss. E, più recentemente, PALAZZO, *Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem*, in *Famiglia*, 2005, p. 55, nt. 6.

¹⁷⁵ Vd. MENGONI, voce *Acquisto a non domino*, in *Dig. IV, Sez. Civ.*, Torino, Utet, 1987, vol. I, p. 69 ss..

¹⁷⁶ Cfr. CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato*, pt. g., Torino, 1947, p. 25 ss..

¹⁷⁷ Vd. GALLI, *Il problema dell’erede apparente*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 255-56; MESSINETTI, *La tutela della proprietà sacrificata. Contributo allo studio delle circolazioni acquisitive legali*, Padova, Cedam, 1999, p. 231; BARGELLI, *L’erede apparente*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni, La successione ereditaria*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 1474.

¹⁷⁸ Cfr. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1966, vol. XV, p. 200. Si è anche detto che la teoria dell’erede apparente si pone al centro del conflitto tra le esigenze della celerità della trasmissione e quelle riferibili alla certezza del traffico, arbitrandolo in favore della seconda: ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., p. 48; M. RHEINSTEIN, *Judicial and administrative*, cit., p. 231.

dell'erede apparente contribuisce, indirettamente, ad incrementare il valore della situazione proprietaria, o comunque ad evitare che l'incertezza e l'aleatorietà dell'acquisto possano deprimere, in modo generalizzato, il valore della proprietà, provocando così costi sociali netti: la negoziazione dei diritti infatti è tanto più pronta e spedita quanto più i terzi sono assicurati contro l'eventualità di acquistare da un non titolare, e quindi quanto meno grave è l'onere di controllo del titolo dell'alienante. Talché, concedere l'azione di rivendicazione al titolare si rivelerebbe dannoso per i titolari stessi¹⁷⁹.

Ne consegue, in definitiva, che il sacrificio sopportato dal *dominus*, purché contenuto entro un'equa misura, rinviene un'adequata contropartita nel vantaggio derivante dalla più agevole negoziabilità del diritto.

4. Natura (sostanziale o processuale) della tutela dei terzi acquirenti dall'erede apparente

La prima questione con la quale occorre confrontarsi è quella relativa alla natura processuale o sostanziale della norma in esame.

Scarso seguito ha avuto invero la tesi della natura meramente processuale, secondo cui la tutela *de qua* si attuerebbe esclusivamente sotto forma di ostacolo alla proponibilità della *petitio hereditatis* nei confronti degli aventi causa dell'erede apparente.

In tal modo veniva sicuramente concepita nell'art. 75 del

¹⁷⁹ Cfr. in tal senso MENGONI, voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 74; GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, a cura di e continuato da L. MENGONI, già diretto da CICU e MESSINEO, Milano, Giuffrè, 1995, p. 710 ss.; ID., *Circolazione dei beni mobili ed allocazione del rischio proprietario*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Convegno Internazionale Pisa-Lucca-Viareggio, 17-21 aprile 1990*, a cura di L. VACCA, Milano, 1991, t. II, p. 555 ss..

progetto definitivo del libro delle successioni¹⁸⁰. Questo, infatti, dopo aver attribuito all'erede la possibilità di “domandare l'eredità o parte di essa contro chiunque la possieda a titolo di erede o senza titolo”, aggiungeva, al secondo comma, che l'azione poteva essere esperita “anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo, salvo il disposto dell'art. 77”. Tale norma, significativamente rubricata “Diritti dei terzi”, recitava testualmente: “L'azione dell'erede non può essere proposta contro i terzi che abbiano contrattato in buona fede a titolo oneroso con l'erede apparente”¹⁸¹ talché la salvezza dei diritti dei terzi si desumeva dall'improponibilità dell'azione di petizione.

Ma la formula del progetto, come riferisce la relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile¹⁸², è stata successivamente mutata, proprio per mettere in rilievo che la salvezza dei diritti dei terzi non discende dall'improponibilità dell'azione di petizione, cioè da un ostacolo di ordine puramente processuale, ma costituisce un problema di diritto sostanziale¹⁸³, mediante attribuzione di efficacia a tipiche ipotesi di acquisto *a non domino*¹⁸⁴.

È in questo senso che la dottrina praticamente unanime intende oggi il 2° comma dell'art. 534. Ne consegue che l'acquisto del terzo di buona fede resta salvo anche qualora l'erede (vero) agisca con l'azione di rivendica anziché con la petizione¹⁸⁵.

¹⁸⁰ Vd. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 199, nt. 5.

¹⁸¹ Codice Civile, Libro Terzo, Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi, Roma, Istituto Poligrafico Dello Stato – Libreria, 1937.

¹⁸² Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, in Gazz. Uff., 4 aprile 1942, ediz. straord., § 259.

¹⁸³ Vd. CASULLI, voce *Erede apparente*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, Utet, 1960, vol. VI, p. 653.

¹⁸⁴ Cfr. MENGONI, *L'acquisto "a non domino"*, Milano, Soc. editrice “Vita e pensiero”, 1949, pp. 82-83; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 199.

¹⁸⁵ Cfr. SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 127.

5. (segue): tesi della natura sostanziale-processuale e doppio regime di opponibilità dell'acquisto del terzo

Un'opinione, per così dire, intermedia è stata prospettata da altro autorevole studioso, il quale, seppur non disconoscendo l'indubbio valore sostanziale della tutela predisposta dall'art. 534, comma 2, c.c., gli attribuisce innanzitutto una portata di carattere processuale, valorizzando il dato topologico¹⁸⁶.

Occorre subito precisare che il congegno acquisitivo predisposto dall'art. 534 c.c. opera solamente se il diritto, oggetto di disposizione, apparteneva realmente all'eredità. La dottrina, per le ragioni di cui daremo conto nella Sezione successiva, appare infatti concorde nel ritenere che la norma protegga il terzo solo contro l'azione di petizione dell'erede vero, ma non contro la rivendicazione promossa dal proprietario, ove l'erede apparente abbia alienato un bene che si credeva facesse parte dell'eredità, mentre non apparteneva al defunto¹⁸⁷.

Tale rilievo ci consente di cogliere pienamente l'aspetto processuale della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 534 c.c.. Secondo la tesi in oggetto, una paradigmatica epifania della natura processuale della norma si potrebbe cogliere nella peculiare ipotesi in cui l'erede apparente abbia alienato al terzo di buona fede beni che non appartenevano al patrimonio ereditario e dei quali il *de cuius* aveva solo il possesso.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Cfr. in tal senso CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 255 ed *ivi* nt. 79; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 653; SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 128. In giurisprudenza, *Cass.*, 9 agosto 1934, Carboni c. Carboni, in *Foro It.*, 1935, I, p. 103; *Cass.*, 24 aprile 1956, n. 1262, in *Riv. dir. comm.*, 1957, II, p. 105, *ivi* nota critica di MENGONI, *In tema di terzi acquirenti mediati dall'erede apparente: Il principio dell'apparenza supplisce al difetto della qualità di erede e non già al difetto di proprietà del bene da parte del defunto*. *Contra*: *App. Roma*, 19 luglio 1932, Carboni c. Carboni, in *Foro It.*, 1932, I, p. 104.

Come si è chiarito a suo tempo, secondo l'insegnamento tradizionale, ai fini della *hereditatis petitio*, possono considerarsi come ereditari non solo i beni su cui al defunto spettava la titolarità di un diritto reale trasmissibile all'erede ma anche beni non appartenenti al defunto, dei quali tuttavia questo aveva il possesso o la detenzione (cfr. *supra* Parte I, par. 4). E così, poiché anche nei diritti personali di godimento può verificarsi la successione a causa di morte, e poiché tali rapporti danno luogo a una detenzione qualificata, l'erede del defunto titolare è legittimato a pretendere la consegna delle cose, mobili o immobili, anche soltanto detenute in vita dal *de cuius* - escluse quelle detenute per ragioni di servizio o ospitalità - esercitando, nei confronti del terzo sfornito di titolo, la petizione di eredità¹⁸⁸.

Se ciò è vero, appare altrettanto indiscutibile, alla luce di quanto sopra rilevato, che l'effetto acquisitivo *a non domino* in favore del terzo di buona fede non possa certo verificarsi con riferimento a siffatti beni, non facenti parte del patrimonio ereditario, salva l'applicazione della regola "possesso vale titolo". L'acquirente, dunque, sebbene in buona fede, rimane esposto alla rivendica del proprietario, in ipotesi diverso dal *de cuius*, che aveva solo il possesso del bene.

Teoricamente, però, egli potrebbe essere convenuto per la restituzione anche dall'erede vero mediante la *petitio hereditatis*¹⁸⁹. È

¹⁸⁸ Cfr. BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1456. Nello stesso senso Cass., 18 febbraio 1986, n. 954, cit., ove si afferma che "La *petitio hereditatis* è diretta all'accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l'*universum ius* del defunto il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all'esercizio di essi. Conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal *de cuius* a titolo di locazione".

¹⁸⁹ Vd. MENGONI, *Natura giuridica degli acquisti "a non domino"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, pp. 1305-1306, ed ivi nt. 3.

a questo punto che, valorizzando la matrice processuale della regola enunciata dal secondo comma dell'art. 534 c.c., sarà possibile estendere la tutela ivi disciplinata anche a coloro che abbiano concluso con l'erede apparente negozi di acquisto rimasti inefficaci in quanto, per l'appunto, intesi ad alienare diritti non spettanti nemmeno all'erede vero, ma ad un terzo. Se infatti è giusto che il terzo non possa difendersi dall'azione del vero titolare del diritto, di fronte al quale il suo acquisto è inefficace, non si può non riconoscergli la possibilità di respingere per lo meno l'azione di petizione dell'erede, cui sono opponibili gli atti conclusi dall'erede apparente¹⁹⁰.

In buona sostanza, la tutela della buona fede dell'acquirente, predisposta dall'art. 534, mentre è inoperante nei rapporti col terzo proprietario (cioè come modo di acquisto del diritto alienato dall'erede apparente), opera pur sempre nei rapporti con l'erede vero, paralizzandone la pretesa di restituzione della cosa fondata sulla qualità ereditaria: il terzo acquirente di buona fede, per dirla con le parole di MENGONI, pur non diventando proprietario della cosa, ottiene un "*diritto poziore di possesso*" (diritto personale) nei confronti del titolare dell'azione di petizione dell'eredità¹⁹¹.

A sostegno di questa conclusione si rileva che, argomentando diversamente, si giungerebbe a una grave incongruenza: l'erede vero, mentre non potrebbe pretendere la restituzione dall'acquirente se il bene alienato apparteneva al patrimonio ereditario, potrebbe recuperarlo, con l'azione di petizione, qualora il bene alienato appartenesse ad un terzo, benché il convenuto lo avesse acquistato in

¹⁹⁰ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 128.

¹⁹¹ MENGONI, *Natura giuridica*, cit., pp. 1305-1306 ed *ivi* nt. 3.

buona fede dall'erede apparente¹⁹².

In sintesi, l'acquisto del terzo dall'erede apparente risulta astrattamente assoggettabile ad un duplice regime di opponibilità: 1) opponibilità *erga omnes*, se il bene alienato apparteneva al patrimonio ereditario: in tal caso il terzo acquista il diritto e quindi l'art. 534, co. 2, c.c. ha *primariamente* un valore sostanziale; 2) opponibilità solo nei confronti dell'erede vero, se il bene alienato apparteneva a un terzo: in tal caso la norma svolge *solo* una funzione processuale, in quanto il terzo non acquista il diritto e rimane esposto all'azione di rivendica del vero titolare del diritto stesso.

6. Il meccanismo acquisitivo: tesi della fonte legale

Chiarito il carattere per così dire “misto”, sostanziale-processuale, della regola posta dal secondo comma dell'art. 534 c.c., occorre ora comprendere la modalità di funzionamento del meccanismo acquisitivo.

La dottrina oggi nettamente maggioritaria esclude ogni collegamento tra l'efficace acquisto del terzo e il negozio posto in essere dal *non dominus*, e ricollega l'effetto acquisitivo previsto dall'art. 534 a una *fattispecie legale a struttura complessa*¹⁹³, in cui il negozio inefficace è considerato alla stregua di uno dei fatti costitutivi, assieme alla buona fede del terzo e alla convenzione a

¹⁹² SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 128. Così, ad es., se il *de cuius* era locatario di un immobile appartenente a Tizio, e Caio, erede apparente, lo aliena (*rectius*, aliena il diritto di proprietà sull'immobile) a Sempronio, questi naturalmente non acquisterà la proprietà del bene, neanche se è in buona fede, ma è giusto che possa opporre il suo acquisto - benché inefficace - alla azione di petizione intentata da Mevio, vero erede del *de cuius*.

¹⁹³ Cfr. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1309 ss.; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., pp. 201-02; BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1477.

titolo oneroso¹⁹⁴. A essi si aggiungono, nel caso di beni immobili o beni mobili registrati, anche la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* e quella dell'atto traslativo *inter vivos* (art. 534, comma 3, c.c.).

7. L'apparenza ereditaria e la nozione di erede apparente

Il fulcro intorno al quale ruota tutta la disciplina della tutela degli acquisti dall'erede apparente è costituito dall'apparenza ereditaria¹⁹⁵. La fattispecie descritta nell'art. 534, comma 2, viene infatti ritenuta pacificamente dalla dottrina una tipica espressione del principio dell'apparenza del diritto, integrando uno dei casi eccezionali in cui il legislatore le riconosce rilevanza giuridica. Anzi, secondo alcuni autori, essa ne costituirebbe la più rilevante e caratteristica applicazione¹⁹⁶.

Nell'ambito degli acquisti *a non domino* la fattispecie in esame è infatti l'unica a fondarsi su una situazione di apparenza *in senso proprio*. Essa possiede tutti gli elementi che concorrono a integrare lo schema tipico dell'apparenza¹⁹⁷, così come è stato elaborato dalla dottrina, ossia quale relazione per cui “un fenomeno (materialmente presente e immediatamente reale) fa apparire come reale un altro

¹⁹⁴ BARGELLI e BUSNELLI, voce *Erede Apparente*, in *Enc. Dir.*, Milano, Giuffrè, 2001, vol. V, p. 401 ss..

¹⁹⁵ BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1474. In tal senso vd. anche *Relazione al progetto definitivo*, n. 73, in fine.

¹⁹⁶ Cfr. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949, p. 62; SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 133, nt. 74; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 653; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 199.

¹⁹⁷ Cfr. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 199, nt. 8; MENGONI, *Gli acquisti*, 1975, cit., pp. 153, 343; GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 425; COLOMBATTO, voce *Erede apparente*, in *Dig. IV Sez. civ.*, Torino, 1991, vol. VII, p. 509; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 428. In giurisprudenza, *Cass.*, 11 settembre 1980, n. 5225, in *Riv. not.*, II, 1981, 161 ss..

fenomeno che reale non è, perché le connessioni empiriche [tra i due fenomeni], astrattamente verificabili nella normalità dei casi, vengono a mancare nel caso concreto”¹⁹⁸. Nell'apparenza ereditaria, il fenomeno (reale) generatore di apparenza è costituito da una situazione di fatto, ossia dal comportamento di colui che agisce come erede senza esserlo; il fenomeno irreali che viene fatto apparire è dato invece da una situazione giuridica, la quale nel caso in esame consiste precisamente nella qualità di erede¹⁹⁹.

Con tendenziale univocità di consensi, all'apparenza ereditaria si attribuisce carattere oggettivo²⁰⁰. Ne discende che il comportamento dell'erede deve essere idoneo a ingenerare la situazione di apparenza in base a criteri astratti di valutazione delle circostanze che devono presentarsi univocamente indirizzate in tal senso²⁰¹.

Andranno così intesi in senso strettamente oggettivo sia la situazione di fatto generatrice di apparenza (comportamento dell'erede apparente) che l'astratta connessione che lega tale situazione a quella che viene fatta apparire (la qualità di erede)²⁰².

Ne consegue, anzitutto, l'irrilevanza della posizione psicologica dell'erede apparente²⁰³. I dubbi insorti sotto la vigenza dell'art. 933 del codice precedente sono stati infatti del tutto dissipati

¹⁹⁸ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 687.

¹⁹⁹ Cfr. MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 84 ss.; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 199.

²⁰⁰ Cfr. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 202 ss.; GALLI, *Il problema*, cit., p. 335; BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1479. In giurisprudenza, Cass., 23 novembre 1987, n. 8633, in *Foro It.*, 1988, I, c. 414 ss.

²⁰¹ GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 426.

²⁰² BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 204.

²⁰³ In tal senso la dottrina assolutamente concorde. Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 256; MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 153; F.S. AZZARITI, MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1963, p. 153; CASULLI, voce *Erede apparente*, p. 654; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 202. Nel senso del testo anche Cass., 5 maggio 1958, n. 1466, in *Rep. Giust. Civ.*, 1958, p. 3229.

dalla formulazione introdotta dal nuovo codice, ove si fa riferimento alle convenzioni fatte con l'erede apparente “dai terzi che provino di aver contrattato in buona fede”²⁰⁴.

Quanto invece alla connessione astratta tra situazione generatrice di apparenza e situazione conseguentemente apparente, occorre che la situazione di fatto (comportamento dell'erede apparente) risulti *oggettivamente* capace di trarre in inganno qualsiasi terzo²⁰⁵, analogamente a quanto si dice a proposito dell'art. 1189 c.c., ove l'apparenza si valuta alla luce di circostanze univoche²⁰⁶. Il criterio di valutazione del comportamento dell'erede apparente deve prescindere (quanto meno in via immediata) dalla considerazione dell'erroneo convincimento del terzo acquirente (che ha un rilievo in sé, ai fini dell'accertamento della buona fede di quest'ultimo)²⁰⁷ e anche da un “errore della collettività”, in quanto la situazione di apparenza si realizza indipendentemente dalla maggiore o minore diffusione e risonanza della situazione che la genera²⁰⁸.

Secondo l'orientamento oggi maggioritario, l'apparenza non va dunque identificata nell'errore collettivo ma nella situazione giuridica che determina quello²⁰⁹. L'errore collettivo può, tutt'al più, costituire un (frequente) effetto, in termini soggettivi, del fenomeno

²⁰⁴ Sotto il codice precedente si era dubitato se oltre la buona fede del terzo, fosse richiesta anche la buona fede nell'erede apparente sia per l'origine storica della norma, ma anche perché, parlandosi nell'art. 933 di “convenzioni a titolo oneroso, *fatte di buona fede coll'erede apparente*”, si poteva ritenere che la convenzione non fosse fatta di buona fede se non concorrendo questa in entrambi i contraenti.

²⁰⁵ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 685.

²⁰⁶ BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1479.

²⁰⁷ BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 202.

²⁰⁸ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 694.

²⁰⁹ ASTUNI, sub artt. 533-535 c.c., in *Delle successioni*, CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2009, p. 494; MARTINO, *Acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo alla luce della disciplina dell'apparenza ereditaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4, 2010, p. 1139.

dell'apparenza, ma non si identifica con questo²¹⁰.

Viene così respinta l'opposta tendenza che concepiva il fenomeno dell'apparenza in termini eminentemente soggettivi, come un tipo particolare di errore sia pure proiettato sullo schermo della collettività e misurato con il metro del terzo non interessato²¹¹. Finendo poi per risolverla nei confini di una buona fede limitatamente tutelata²¹² o ridurla all'errore collettivo possibile²¹³ e scusabile.

L'apparenza invece è un elemento oggettivo, come tale distinto e autonomo dall'errore, col quale tuttavia concorre a formare la fattispecie complessiva dell'effetto sanante²¹⁴: essa consiste in un "giudizio impersonale", cioè obiettivo, espresso dalla generalità dei terzi²¹⁵.

Si considera pertanto erede apparente colui che, pur non essendo erede, si comporta come tale e cioè come se l'eredità fosse a lui devoluta o da lui accettata²¹⁶, compiendo atti che non avrebbe il diritto di fare se non in tale qualità²¹⁷. Questa definizione appare

²¹⁰ BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 203.

²¹¹ Così SACCO, *La buona fede*, cit., p. 55.

²¹² PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 258.

²¹³ MONACCANI, *Azione e legittimazione*, Milano, 1951, pp. 136 e 139 ss. E già, con diversa motivazione teorica, SACCO, *La buona fede*, cit., p. 55.

²¹⁴ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 693 ss..

²¹⁵ MENGONI, *L'acquisto*, 1949, p. 76. Ma, cfr., già nello stesso senso TARDIVO, *L'eredità apparente*, Padova, 1932, p. 31.

²¹⁶ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 248; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 651; CIRILLO, *La petizione di eredità*, ult. cit., p. 525. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza più accorta. Vd. *Cass.*, 24 aprile 1956, n. 1262, cit.: "La nozione di erede apparente, che è colui che si comporta come erede quasi che l'eredità fosse a lui devoluta e da lui accettata, ha rilevanza e giova soltanto nei rapporti con i terzi e non in quelli con l'eredità vero, in ogni caso esperisce l'azione contro il possessore dei beni, anche se questi non si presenta come erede apparente, faccia cioè valere solo il suo possesso senza far valere alcun titolo". Nello stesso senso, *Cass.*, 22 aprile 1953, n. 1081, in *Giust. Civ.*, 1953, p. 1310; *Cass.*, 13 luglio 1947, in *Foro It.*, 1948, I, p. 109.

²¹⁷ Comportarsi come erede significa assumere la qualifica di erede e compiere pubblicamente quegli atti di conservazione e disposizione del patrimonio ereditario che solo in tale qualità sarebbe legittimato a compiere. Non basta quindi per essere qualificato erede apparente che uno sia parente anche stretto del defunto, quando poi si astenga dall'ingerirsi nelle cose ereditarie.

tecnicamente più precisa di quella, generalmente proposta, secondo cui è erede apparente colui che si comporta con i terzi in modo oggettivamente idoneo ad ingenerare in essi la *ragionevole* opinione di esser di fronte all'erede vero²¹⁸. Il riferimento all'errore ingenerato e al parametro della ragionevolezza rischiano infatti di creare un'arbitraria confusione tra il piano assolutamente oggettivo dell'apparenza e quello affatto diverso su cui opera il requisito soggettivo della buona fede (e vd. *infra*).

Per la sussistenza dell'apparenza ereditaria non è ritenuta necessaria la presenza (reale) di un titolo (quale, ad esempio, un testamento affetto da un vizio che lo rende annullabile) essendo sufficiente anche un titolo soltanto putativo. Un soggetto che si comporti oggettivamente come erede potrà così considerarsi erede apparente anche se non è stato in alcun modo designato, per legge o per testamento, a succedere²¹⁹. In linea di massima, dunque, la

Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 248; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 651. In giurisprudenza, Cass., 22 aprile 1953, n. 1081, cit..

²¹⁸ Anche BUSNELLI (voce *Eredità apparente*, cit., p. 198) considera questa seconda definizione “meno precisa e più descrittiva”. Il rischio di confondere il piano dell'apparenza ereditaria con quello della buona fede sembra essere ben presente alla giurisprudenza prevalente che, correttamente, riconduce le formule dell'*idoneità ad ingenerare la ragionevole convinzione* e dell'*ignoranza incolpevole* all'ambito della prova della buona fede piuttosto che a quello dell'apparenza ereditaria. Vd. in tal senso, Cass., 22 aprile 1961, n. 901, in *Giust. civ.*, I, 1961, p. 1178; Cass., 14 luglio 1955, n. 2231, in *Giust. Civ.*, 1955, p. 1245; Cass., 9 luglio 1980, n. 4376, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, fasc. 7: “La prova della buona fede del terzo, avente causa a titolo oneroso dall'erede apparente, non può consistere che nella dimostrazione all'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché della esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole dell'acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto”. Nello stesso senso vedi da ultimo Cass., 4 febbraio 2010, n. 2653, in *Giust. civ. mass.*, 2010, p. 163: “In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma 2, c.c., assolve all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto”.

²¹⁹ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., pp. 248 e 257; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 204. In giurisprudenza, Cass., 22 aprile 1953, cit..

manca di documentazione non porta, di per sé, a escludere l'acquisto del terzo, risultando sufficiente anche un testamento soltanto putativo, vale a dire la mera affermazione di un testamento favorevole a cui ci si richiami, espressamente o tacitamente, anche se in realtà non esiste; tale mancanza si ripercuoterà invece sul diverso piano della buona fede, in quanto il terzo, in questi casi, difficilmente riuscirà a provarla²²⁰.

Come vedremo meglio in seguito, peraltro, se l'esistenza del titolo non è necessaria, in linea generale, quale condizione perché si abbia l'apparenza ereditaria, essa “diventa necessaria, sia pure sotto altro aspetto, limitatamente alla materia dei beni immobili e mobili registrati, ai fini dell'efficacia dell'acquisto del terzo”²²¹. Qui non è più sufficiente che l'erede apparente si sia comportato in modo oggettivamente idoneo ad apparire tale, ma la legge richiede che quegli assuma pubblicamente, con la forma della trascrizione, la qualità ereditaria (vd. *infra* par. 10).

Occorre precisare infine che, per dottrina oramai consolidata²²², la qualifica di possessore dei beni ereditari, che è

²²⁰ CIAN-TRABUCCHI, sub *Art. 534 c.c.*, cit..

²²¹ CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., pp. 257 e 261.

²²² Vd. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 174 ss.; MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 81 ss.; ID, *Gli acquisti*, 1975, cit., p. 156; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 203, nt. 42; FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 218; GALLI, *Il problema*, cit., p. 185; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 651; GARDANI CONTURSI-LISI, *Le successioni (Disposizioni generali)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIARI, t. 1, Torino, 1981, p. 134 s.; COLOMBATTO, voce *Erede apparente*, cit., p. 508 ss., in particolare 508; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 429; CONTI, *La petizione di eredità*, cit., pp. 223 ss., 367; NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano*, Milano, 1998, p. 223; MESSINETTI, *La tutela della proprietà «sacrificata»*, cit., p. 194 ss.; BARGELLI e BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 401 ss.. In giurisprudenza cfr. *Cass.*, 22 aprile 1961, n. 901, cit.. In senso contrario si erano espressi, AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 202 e GIANATTANASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1959, p. 240, secondo i quali la figura dell'erede apparente si identifica con il legittimato passivo della *petitio*; da ciò la necessità del possesso in capo all'erede apparente giacché unicamente contro il possessore si esercita l'azione di petizione ereditaria.

necessaria per individuare il legittimato passivo dell'azione di petizione, non costituisce invece un requisito necessario ad integrare gli estremi dell'apparenza della qualità di erede. La figura del possessore *pro herede* va infatti assolutamente tenuta distinta da quella dell'erede apparente, che ha carattere autonomo e prescinde da ogni rapporto possessorio, per cui potrà aversi, indifferentemente, l'erede apparente possessore o l'erede apparente non possessore. L'erede apparente può cioè non essere legittimato passivo dell'azione di petizione, anche se l'identificazione si può verificare quando quegli sia anche nel possesso dei beni ereditari²²³. Allo stesso tempo si consideri che per essere legittimato passivamente nella *petitio* è sufficiente che il convenuto possieda beni ereditari affermandosi erede, risultando del tutto influente che quegli appaia o meno oggettivamente erede²²⁴. Vero che, in questa ipotesi, si dice generalmente che l'azione è proposta contro l'erede apparente. Ma proprio per evitare confusione, lo stesso codice evita di adoperare l'espressione "erede apparente" quando regola la petizione di eredità, confinandola alla sola disciplina dei rapporti tra l'erede apparente e i terzi.

In tal senso, del resto, si esprime la *Relazione al progetto definitivo del codice vigente*, ove è chiaramente affermato il principio che "il concetto di erede apparente debba essere diverso secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'erede vero o nei confronti dei terzi" (n. 73)²²⁵.

²²³ CIRILLO, *La petizione di eredità*, ult. cit., p. 509.

²²⁴ Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 203; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 245; COPPOLA, *La petizione di eredità*, cit., p. 1449.

²²⁵ Il concetto di apparenza deve aver rilevanza soltanto nei rapporti con i terzi e sussiste anche nei rapporti con l'erede vero solo in diverso senso; diverso perché in questi rapporti "erede apparente non può essere se non chi possiede l'eredità, perché soltanto contro il possessore si

8. La buona fede del terzo: contenuto

A integrare la fattispecie delineata dall'art. 534 c.c. concorre, come rilevato, anche la buona fede del terzo²²⁶. Essa consiste nella convinzione di avere contrattato con l'erede vero e deve sussistere al momento dell'acquisto²²⁷.

Si è invero molto dibattuto sull'effettivo contenuto della buona fede. Nella dottrina e nella giurisprudenza più risalente era piuttosto diffusa un'accezione, meno rigorosa, che la identificava nel mero stato di ignoranza o nell'errore in cui si trova il terzo il quale ritiene che l'altro contraente sia l'erede vero²²⁸. Tale impostazione conduceva a escludere la buona fede solo in caso di colpa grave del terzo²²⁹.

Attualmente, risulta invece prevalere un'accezione più rigorosa, che intende la buona fede come positiva convinzione di

può agire con la petizione", mentre nei rapporti con i terzi "apparenza può aversi anche indipendentemente dal possesso".

²²⁶ Per dottrina e giurisprudenza oramai consolidata si ritiene che l'errore, e specularmente la buona fede, costituisce, quale momento parziale ma essenziale, elemento soggettivo della fattispecie complessa cui la dottrina ha inteso ricondurre il fondamento delle ipotesi di efficacia dell'apparenza. In tal senso FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 694; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 257 ss.; F.S. AZZARITI, MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., p. 154; GIANATTANASIO, *Delle successioni*, cit., p. 249; BUSNELLI, voce *Eredità apparente*, cit., p. 205; GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 427; CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 392; BIGLIAZZI-GERI e ALTRI, *Diritto civile, Le successioni a causa di morte*, Torino, 1996, p. 52; MESSINETTI, voce *Acquisto a non domino*, in *Enc. Dir., III Agg.*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 38; ID., *La tutela della proprietà sacrificata*, cit., p. 191. In giurisprudenza, Cass. 22 aprile 1961, n. 901, cit.; Cass. 5 maggio 1958, n. 1466, cit.; Cass., 15 marzo 1980, n. 1741, in *Giust. civ.*, I, 1980, p. 1909 con nota di TRIOLA, *L'art. 2652 n. 7 e la prova della buona fede*; Cass., 25 giugno 1981, n. 4130, in *Giust. civ. Mass.*, fasc. 6, 1981; Cass., 27 aprile 1981, n. 2526, in *Vita not.*, 1981, p. 619.

²²⁷ BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 203. In giurisprudenza, Cass., 25 giugno 1981, n. 4130, cit..

²²⁸ GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 428; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 250 ss..

²²⁹ Cfr. COVIELLO N. e L., *Delle successioni*, cit., p. 345; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 257; F.S. AZZARITI, MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., p. 153; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 652.

comportarsi *iure*²³⁰, e non già come mera ignoranza di ledere l'altrui diritto: sicché essa sarebbe esclusa sia dalla colpa grave, come secondo l'opinione della dottrina più risalente nel tempo, sia da quella lieve, intesa quale mancanza dell'ordinaria diligenza²³¹, pervenendo per tale via ad una soluzione più convincente anche alla luce del carattere rigorosamente oggettivo del requisito dell'apparenza. E così, ad esempio, la buona fede è stata ritenuta irrilevante quando l'acquirente di un bene immobile (o mobile registrato) non si sia curato di accertare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del disponente²³².

9. (segue): la prova della buona fede e l'impiego degli atti di notorietà

L'onere di provare la buona fede grava in capo al terzo acquirente, stante il chiaro disposto dell'art. 534 c.c.²³³.

²³⁰ Vd. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 1985, p. 502; BIGLIAZZI-GERI e ALTRI, *Diritto civile, Le successioni a causa di morte*, cit., p. 52 ss..

²³¹ MENGONI, *Gli acquisti*, 1975, p. 344; GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 428; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 430; CONTI, *La petizione di eredità*, cit., pp. 392-94; BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, cit., p. 502; BIGLIAZZI-GERI e ALTRI, *Diritto civile, Le successioni a causa di morte*, cit., p. 52; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 250 ss.. Nel senso del testo anche la giurisprudenza più recente e dominante. Cfr. *Cass.* 29 settembre 1959, n. 2627, in *Foro pad.*, 1960, p. 28: "Per escludere l'applicazione dell'art. 534 comma 2, non è necessario che l'errore del terzo dipenda da colpa grave, ma è sufficiente che esso sia dipeso dalla omissione della normale diligenza, in ordine all'accertamento della reale situazione giuridica"; *Cass.* 6 marzo 1961, n. 479, in *Foro it.*, 1971, c. 2478; *Cass.*, 9 luglio 1980, n. 4376, cit.. Nello stesso senso vedi da ultimo *Cass.*, 4 febbraio 2010, n. 2653, cit..

²³² In tal senso *Cass.*, 11 settembre 1980, n. 5225, cit., la quale stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'atto ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, al fine di poter opporre il suo acquisto all'effettivo titolare il terzo deve essersi curato di verificare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede apparente.

²³³ BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 204. In tal senso si esprime chiaramente anche la *Relazione al Re*, § 259, sul rilievo che "in questo caso la buona fede rappresenta un elemento costitutivo dell'acquisto". La dottrina individua in questa disposizione una deroga al principio posto nell'art. 1147 c.c. per cui "la buona fede è presunta". Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 257; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 250 ss.. Sull'onere del terzo di provare la propria buona fede si veda, in giurisprudenza, *Cass.*, 6 febbraio 1975, n. 435, in *Mass. Giur. It.*, 1975: "Il codice civile vigente ha accolto che il principio che la prova della buona fede deve essere data dal terzo che ha acquistato dall'erede apparente (art. 534 cpv.),

La prova può essere fornita sia per testimoni, senza limiti di sorta, che per presunzioni, in quanto non si tratta di provare una convenzione²³⁴. Essa dovrà consistere in atti o fatti certi che rivelino positivamente l'idoneità del comportamento dell'alienante a ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché l'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole dell'acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto²³⁵. Non si ritiene invece sufficiente dimostrare l'inesistenza di elementi dai quali desumere la mala fede²³⁶.

Il mezzo che la prassi ha adottato a dimostrazione e fondamento della convinzione, da parte del terzo, di trattare con il vero erede, è l'atto di notorietà²³⁷.

Trattasi di uno strumento invero concepito per altra finalità e consistente nell'attestazione, resa da un gruppo di persone (minimo

perché la buona fede rappresenta un elemento costitutivo dell'acquisto, e ciò in contrasto con le norme degli artt. 933 e 702 c.c. 1865, secondo i quali era presunta la buona fede del terzo che aveva acquistato diritti, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, e spettava a colui che sosteneva la mala fede la dimostrazione dei fatti positivi, dai quali risultasse che il terzo sapeva che il suo dante causa non aveva diritto all'eredità o al bene particolare di cui era in possesso. Tuttavia, i mezzi che la legge appresta per la dimostrazione della buona fede sono tutti quelli contemplati dall'ordinamento, e poiché non si tratta di provare una convenzione, anche la prova testimoniale è ammessa senza limiti, e, conseguentemente, anche quella per presunzioni”.

²³⁴ Vd. BUSNELLI, voce *Eredità apparente*, cit., p. 204; BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1480. In giurisprudenza, *Cass.*, 22 aprile 1961, n. 901, cit.; *Cass.*, 25 giugno 1981, n. 4130, cit.: “A norma dell'art. 534 c. c., la buona fede del soggetto che acquista dall'erede apparente non è presunta, ma deve essere provata attraverso atti o fatti certi che rivelino positivamente la buona fede e non siano compatibili con un intento di mala fede; non adempie pertanto al suo onere probatorio la parte che si limiti a dimostrare l'insufficienza degli elementi per ritenere la mala fede, in quanto tale insufficienza non può essere convertita in una prova di buona fede assolutamente coerente”.

²³⁵ *Cass.*, 9 luglio 1980, n. 4376, cit..

²³⁶ *Cass.*, 25 giugno 1981, n. 4130, cit..

²³⁷ Cfr. POLACCO, *Delle successioni*, cit., p. 16; FUSARO, *La circolazione*, cit., p. 370; TETI, *La prova della qualità di erede*, cit., p. 287.

due²³⁸), ad un notaio o ad un cancelliere, sotto vincolo di giuramento, circa la loro personale cognizione di uno o più fatti notori, ossia di fatti o circostanze la cui conoscenza è diffusa presso una cerchia più o meno ampia di persone, nella circoscrizione di una data località o di una zona più vasta, e senza che necessariamente ciascuna di essa ne abbia sicura notizia per prova diretta ed immediata²³⁹.

Nel caso di specie il fatto notorio è rappresentato dalla qualità di erede (o legatario) del soggetto interessato, sicché i testimoni (o condeponenti) dichiareranno di essere a conoscenza della devoluzione ereditaria, fornendo l'identità dei chiamati.

L'impiego degli atti di notorietà per la prova della buona fede del terzo è il frutto della generalizzazione di alcune specifiche ipotesi legislative nelle quali la produzione dell'atto notorio, per lo più giudiziario, veniva espressamente prescritta al fine di dimostrare la qualità di erede o di legatario (e, si badi bene, non la buona fede del terzo)²⁴⁰.

²³⁸ L'art. 30, l. 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, ha ridotto a due il numero dei testimoni.

²³⁹ Vd. CARUSI, voce *Atto di notorietà*, in *Enc. Dir.*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. IV, p. 261; MORELLO, voce *Notorietà (atto di)*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957, vol. XI, p. 412. Le origini dell'atto di notorietà vengono fatte risalire alle disposizioni regolamentari emanate dalle Pubbliche Amministrazioni, le quali richiedevano frequentemente atti di notorietà per suffragare la sussistenza di circostanze di fatto o requisiti giuridici necessari per il rilascio di autorizzazioni o l'emanazione di provvedimenti amministrativi. Cfr. BERNASCONI DE LUCA, *Contributo alla studio dell'atto di notorietà e sue applicazioni secondo la legislazione italiana*, in *Riv. not.*, 1950, 406 ss..

²⁴⁰ POLACCO, *Delle successioni*, cit., p. 16. Si vedano in proposito: l'art. 106, regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943 della Cassa Depositi e Prestiti, il quale richiedeva un atto giudiziario di notorietà per il caso di morte del titolare di una polizza di deposito; art. 337, regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074, abrogato e sostituito dall'art. 298 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, ove si richiedeva un'attestazione giudiziaria di notorietà per provare la qualità di erede testamentario del creditore dello Stato, mentre per provare la qualità di erede legittimo richiedeva l'atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio; artt. 25, 26 e 28, Testo Unico delle leggi sul Debito Pubblico, emanato con r.d. 17 luglio 1910, n. 536, poi sostituiti dall'art. 60 del d.p.r. 30 dicembre 2003, n. 398 (il quale, a sua volta, è stato recentemente abrogato dall'art. 24, d.l. 25 giugno 2008, n. 112) nonché il connesso Regolamento Generale del Debito Pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 (artt. 10 e 43), ove si prescriveva l'atto

Sulla base di tali disposizioni, l'impiego dell'atto notorio si è poi gradualmente diffuso anche al di fuori dei casi contemplati dalla legge, ma con una funzione nettamente diversa, giacché esso è stato adoperato non quale prova della qualità ereditaria, in senso stretto, ma per fornire un fondamento alla buona fede necessaria per consolidare l'acquisto dall'erede apparente, ancorché *a non domino*²⁴¹.

Al di fuori dei casi contemplati dalla legge, infatti, l'atto di notorietà non possiede altra attitudine che quella di dare un supporto alla buona fede del terzo, restando invece privo di qualsivoglia portata probatoria o di altro genere in ordine alla qualità ereditaria²⁴².

Esso, quale atto pubblico, integra piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni e di quanto i testi o condeponenti hanno fatto, dichiarato o deposto dinanzi al pubblico ufficiale, ma non della veridicità del loro contenuto, che invece può essere vinta da una semplice prova contraria²⁴³.

Ne discende che il giudice chiamato ad accertare la

giudiziale di notorietà per giustificare il diritto a succedere in tema di traslazioni di rendite *mortis causa*; si veda infine il Regolamento Generale dei Servizi Postali, adottato con r.d. 30 maggio 1940, n. 775, abrogato e sostituito dal d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256 (art. 16), e infine definitivamente abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. Si tenga a mente che la l. 25 maggio 1879, n. 4900, aveva riservato alla sola autorità giudiziaria la facoltà di ricevere atti di notorietà suffragati dal giuramento e che fu solo con la l. 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. "legge notarile") che detta facoltà venne estesa anche ai notai (cfr. art. 1, n. 2, l. not.), sino ad allora autorizzati a ricevere solo atti di notorietà *senza giuramento*. Fecero seguito diverse disposizioni di legge volte a chiarire, caso per caso, se l'atto di notorietà ricevuto dal notaio poteva sostituire l'atto giudiziale di notorietà espressamente richiesto dalle singole leggi speciali; sino a giungere alla parificazione pratica delle due tipologie di atto notorio con il d. luog. 26 luglio 1917, n. 1239 (articolo unico).

²⁴¹ Vd. FUSARO, *La circolazione*, cit., 361 ss.. L'atto notorio è stato adoperato anche da parte dei depositari di beni del defunto (ad es., delle banche), da parte dei debitori e da parte dell'erede apparente stesso, il quale può avere interesse, ove convenuto dall'erede vero, a provare la propria buona fede per usufruire delle più benevole regole in materia di rimborso del prezzo del bene alienato e rifusione dei frutti percepiti e delle spese sostenute.

²⁴² Cfr. MARTELLINO, *Natura ed efficacia dell'atto notorio*, in *Vita not.*, 1954, p. 869 ss.; TETI, *La prova della qualità di erede*, cit., p. 288.

²⁴³ CARUSI, voce *Atto di notorietà*, cit., p. 261.

devoluzione ereditaria non è in alcun modo vincolato alle risultanze del documento notarile: l'accertamento in giudizio della qualità ereditaria, nel quadro del principio dispositivo, dovrà sempre svolgersi nel contraddittorio delle parti, eventualmente assumendo, in via diretta, le testimonianze delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della causa²⁴⁴.

All'atto di notorietà si potrà riconoscere, tutt'al più, valore di puro e semplice indizio, in considerazione della probabilità di veridicità da attribuirsi alle dichiarazioni in esso contenute, avuto riguardo alla responsabilità penale che vengono ad assumere i testimoni; resta invece senz'altro preclusa la possibilità di porre l'atto di notorietà a fondamento di un ragionamento presuntivo conducente alla prova della qualità ereditaria, giacché "se fonte della presunzione è un ragionamento dedotto circa la verità di un fatto ignoto dalla verità di un fatto noto, gli atti notori non concretano alcun fatto certo da cui procedere razionalmente al fatto ignoto; così come non valgono a concretare atti a cui la legge neghi valore di prova o che siano ritenuti giuridicamente inefficaci"²⁴⁵.

E tuttavia, seppure non possa costituire *presunzione* all'interno

²⁴⁴ Cass., 26 marzo 1984, n. 1979, in *Mass. Giur. It.*, 1984: "Gli atti notori, mentre possono aver valore, nei casi previsti dalla legge, nei confronti della pubblica amministrazione, non hanno alcun valore nei confronti dell'autorità giudiziaria, che deve assumere nel giudizio, e nel contraddittorio delle parti, le testimonianze delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della causa. (Principio affermato in fattispecie concernente la prova della cosiddetta vivenza a carico di un pensionato deceduto nel 1946, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio superstite ultradiciottenne e inabile al lavoro)". Più di recente, in senso ancora più rigoroso, volto ad escludere anche il valore indiziario, si veda, *Cass. civ., Sez. Unite*, 14 ottobre 1998, n. 10153, in *Foro It.*, 1999, I, 3350: "La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni".

²⁴⁵ Cass., 13 febbraio 1940, in *Giur. it.*, 1940, I, 3, p. 172. Cfr. nel medesimo senso, le seguenti decisioni: Cass., 12 luglio 1947, n. 1107; Cass., 17 marzo 1949, n. 584.

di un giudizio, al di fuori di esso l'atto notorio può senz'altro servire a formare il convincimento delle persone che se ne avvalgono, provando per tale via la loro buona fede²⁴⁶. A condizione, però, che risulti la plausibilità delle risultanze dell'atto notorio, vale a dire la loro verosimiglianza, sulla base di circostanze di fatto quali la prossimità del grado di parentela e la plausibile dimestichezza con la famiglia del defunto²⁴⁷.

Quanto al contenuto dell'atto, esso è stato modellato sulle prescrizioni dettate dall'ordinamento in alcune delle ipotesi legislative che prescrivevano l'utilizzo dell'atto di notorietà per la prova della qualità di erede. Nel caso di successione legittima viene attestato che non esistono disposizioni di ultima volontà e chi siano gli eredi legittimi, indicando il grado di parentela col defunto; trattandosi di successione testamentaria, l'attestazione concerne il testamento ultimo ritenuto valido, senza che vi sia stata opposizione, chi siano gli eredi e se vi siano altri soggetti aventi diritto ad una porzione riservata per legge²⁴⁸.

10. Beni immobili e beni mobili registrati

Occorre in conclusione dar conto della speciale disciplina dettata per il caso in cui l'atto di disposizione dell'erede apparente abbia a oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

Stabilisce l'art. 534, comma 3, che, in tali ipotesi, la fattispecie acquisitiva predisposta dal secondo comma non opera se l'acquisto a

²⁴⁶CARUSI, voce *Atto di notorietà*, cit., p. 263.

²⁴⁷FUSARO, *La circolazione*, cit., 361 ss.

²⁴⁸CARUSI, voce *Atto di notorietà*, cit., p. 264; cfr. anche TETI, *La prova della qualità di erede*, cit., p. 288.

titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

L'acquisto *a non domino* dall'erede apparente viene dunque subordinato alla c.d. *doppia formalità*; si richiede: a) che l'erede apparente abbia trascritto il suo titolo (2660, nn. 3 e 4) e l'atto da cui risulta l'accettazione dell'eredità (2648); b) che il terzo abbia trascritto l'atto di acquisto dall'erede apparente; c) che tutte queste trascrizioni siano anteriori alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede vero, o alla trascrizione della domanda di petizione²⁴⁹.

Secondo la ricostruzione condivisa dalla prevalente dottrina, la trascrizione assurge in queste ipotesi a ulteriore elemento integrativo della fattispecie complessa a formazione progressiva, della quale fanno parte anche l'apparenza ereditaria, la convenzione a titolo oneroso e la buona fede del terzo acquirente²⁵⁰.

Del tutto peculiare è così la funzione che la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* viene ad assumere nell'ambito di questo

²⁴⁹ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 261; MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, cit., p. 281.

²⁵⁰ Cfr. FERRI, *La trascrizione degli acquisti mortis causa e problemi connessi*, Milano, 1951, p. 170; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 261; BUSNELLI, voce *Eredità apparente*, cit., p. 206; PETRELLI, *Note sulla trascrizione degli acquisti mortis causa*, in *Riv. not.*, 1993, p. 291; CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 221 ss.; DEL BENE, *Acquisti mortis causa, trascrizione, apparenza*, Milano, 2000, p. 257 ss.. Si consideri che la disciplina dell'art 534, comma 2, c.c. trova applicazione solo relativamente agli acquisti dall'erede apparente, e non anche per gli acquisti dal legatario apparente, fattispecie per la quale occorre avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 2652 n. 7 c.c. (e vd. *infra*). È invece del tutto minoritaria la tesi che ritiene sufficiente la sola trascrizione dell'acquisto del terzo dall'erede apparente. E vd. Trib. Torino, 26 novembre 2001, consultabile sulla banca dati *Pluris Cedam*: "Ove l'erede agisca nei confronti dell'avente causa dall'erede apparente, per aversi opponibilità del diritto del terzo all'attore è sufficiente che prima della trascrizione della domanda giudiziale sia trascritto l'atto traslativo del bene ereditario, il quale configura anche atto di accettazione tacita dell'eredità purché in esso si dia espressamente atto che il bene compravenduto è pervenuto al venditore in forza della successione *mortis causa*".

congegno.

Com'è noto, la trascrizione degli acquisti *mortis causa* non rileva ai fini dell'opponibilità dell'acquisto dell'eredità o del legato, ossia per la risoluzione dei conflitti tra successori, ma è disposta al solo fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative ai singoli trasferimenti, come si evince del resto anche dalla collocazione delle norme nell'ambito del titolo sulla trascrizione²⁵¹. Mentre, infatti, agli acquisti *mortis causa* non si applica l'art. 2644, gli è invece sicuramente applicabile l'art. 2650 c.c.²⁵². Ciò vuol dire che il c.d. effetto prenotativo della trascrizione derivante dall'art. 2650 c.c. varrà solo a risolvere il conflitto tra gli aventi causa dal successore. In altre parole, colui che abbia acquistato dall'erede non potrà valersi della propria trascrizione fino a quando non siano stati trascritti tutti i precedenti acquisti. Sicché l'interesse a curare la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* non è tanto del successore quanto dei suoi aventi causa, al fine di evitare che le successive trascrizioni o iscrizioni siano inefficaci o meglio producano solo il c.d. effetto di prenotazione²⁵³.

Posta in relazione al fenomeno dell'apparenza ereditaria, invece, la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* risulta estranea al principio di continuità delle trascrizioni codificato dall'art. 2650 c.c., e assume una connotazione del tutto peculiare divenendo elemento

²⁵¹ Cfr. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare, II*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, 1993, p. 103; NICOLÒ, *La trascrizione*, Milano, 1973, II, p. 5 ss.; FERRI, *La trascrizione*, cit., p. 11 ss.; NATOLI, *Della trascrizione. Della tutela dei diritti*, in *Commentario al codice civile*, a cura di NAOLI e FERRUCCI, Torino, 1959, vol. VI, t. 1, p. 135; TRIOLA, voce *Trascrizione*, cit., p. 937 ss.. In giurisprudenza, Cass., 4 maggio 1985, n. 2800, in *Giur. Agr. It.*, 1985, p. 471; Cass., 13 febbraio 1988, n. 1552, in *Vita not.*, 1988, p. 256.

²⁵² I conflitti tra più soggetti istituiti eredi con disposizioni testamentarie incompatibili si risolve in base al diritto successorio ed in particolare applicando l'art. 682 in tema di revoca tacita del testamento. Cfr. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare, II*, cit., p. 128.

²⁵³ *Ivi*, p. 135.

costitutivo di una fattispecie complessa di natura acquisitiva, e, per l'effetto, criterio di prevalenza tra l'erede vero e l'avente causa a titolo oneroso e di buona fede dall'erede apparente²⁵⁴. Del tutto incongruenti sarebbero infatti le conclusioni cui l'interprete dovrebbe approdare ove ritenesse che la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dell'erede apparente imposta dall'art. 534, co. 3, c.c., altro non sia che un'applicazione dell'art. 2650 c.c.²⁵⁵. Ai sensi del primo comma, infatti, la trascrizione a carico dell'erede apparente, che non abbia trascritto il suo (preteso) acquisto a titolo di erede, non produrrebbe alcun effetto; e pur tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo consentirebbe al terzo di rendere efficace *ex tunc* la trascrizione del suo acquisto trascrivendo in qualunque tempo l'acquisto a titolo di erede del suo dante causa. Anche se nel frattempo l'erede vero avesse trascritto il proprio acquisto, il terzo sarebbe comunque destinato a prevalere, giacché l'art. 2644, fatto salvo nell'inciso finale dell'art. 2650, comma 2, non è applicabile agli acquisti *mortis causa*²⁵⁶.

A norma dell'art. 534, comma 3, c.c., invece, la trascrizione dell'acquisto del terzo diventa definitivamente inefficace, nei rapporti con l'erede vero, qualora quest'ultimo trascriva il suo acquisto prima che sia resa pubblica l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede apparente. In tal modo anche la trascrizione

²⁵⁴ Cfr. FERRI, *La trascrizione*, cit. p. 178; NICOLÒ, *La trascrizione*, cit., p. 31 ss.; PALAZZO, *Apparenza*, cit., pp. 55 e 57. Sotto questo profilo, l'effetto della trascrizione presenta delle analogie con quello delineato nell'art. 2644, in quanto regola il conflitto tra erede vero e terzo acquirente dall'erede apparente *come se* si trattasse di un conflitto tra due aventi causa (l'uno immediato, l'altro mediato) dal medesimo autore. Cfr. anche MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, 1975, cit., p. 294, nt. 91 (in fine); GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, cit., p. 138.

²⁵⁵ Dalla *Relazione al codice unificato* (n. 259) si evince che era questa l'idea che ha guidato il legislatore del 1942 nel prevedere la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dell'erede apparente, giacché si afferma che "la norma (l'art. 534, *n.d.r.*) si sarebbe ugualmente desunta dalle disposizioni concernenti la trascrizione".

²⁵⁶ *Ivi*, p. 100 ss.

dell'acquisto dell'erede apparente (acquisto in realtà inesistente o retroattivamente eliminato in seguito all'annullamento del testamento sul quale era fondato) assume rilevanza costitutiva nella fattispecie acquisitiva *a non domino* predisposta in favore del terzo²⁵⁷.

Specularmente la trascrizione dell'acquisto ereditario giova anche all'erede vero, impedendo l'applicabilità della tutela dell'art. 534 agli acquisti a titolo oneroso successivamente trascritti da terzi aventi causa in buona fede da chiunque assuma la qualità di erede apparente. In tal senso si è parlato di *funzione conservativa* della trascrizione, in quanto essa blocca tutti i successivi possibili acquisti da chi si presenti come erede apparente²⁵⁸.

Anche alla trascrizione dell'acquisto *inter vivos* è assegnata una funzione particolare, dal momento che essa non ha efficacia dichiarativa *ex art. 2644* bensì, anche in tal caso, di tipo "costitutivo"²⁵⁹. Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile un conflitto tra due aventi causa *inter vivos* dallo stesso autore ma un conflitto tra erede o legatario vero (che ha ovviamente acquistato *mortis causa*) e acquirente dall'erede apparente²⁶⁰.

È bene chiarire tuttavia che, per quanto in queste ipotesi l'apparenza ereditaria non sia da sola sufficiente a consolidare l'acquisto del terzo, richiedendosi altresì la formalità della trascrizione, quest'ultima non rappresenta un elemento strutturale

²⁵⁷ MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, pp. 280 ss..

²⁵⁸ Cfr. *Ivi*, p. 282; NICOLÒ, *La trascrizione*, cit., p. 32. Nello stesso senso GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, ESI, 2009, p. 538.

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ L'art. 2644 c.c. risolve, in base alla priorità della trascrizione, il conflitto tra "due alienazioni" poste in essere dal medesimo soggetto. Nel caso previsto dall'art. 534, co. 3, c.c., invece, la priorità della trascrizione risolve il conflitto tra due soggetti i quali ricollegano il proprio acquisto (direttamente l'erede vero; indirettamente l'avente causa dall'erede apparente) allo stesso "titolo" (la successione *mortis causa*). Vd. TRIOLA, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da MARIO BESSONE, Torino, Giappichelli, 2012, vol. IX, p. 170.

dell'apparenza e pertanto non deve intendersi quale requisito coessenziale per la ricorrenza della figura dell'erede apparente²⁶¹. La trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dell'erede apparente può pertanto essere eseguita anche in un momento successivo alla stipulazione col terzo, purché, si badi bene, anteriormente alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dell'erede vero. Ciò che invece dovrebbe essere negato qualora si ritenesse che la trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente sia elemento strutturale dell'apparenza: in tal caso, infatti, l'acquisto del terzo, se non preceduto dalla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dell'alienante, non potrebbe mai assumersi come concluso con l'erede apparente²⁶².

²⁶¹ MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, pp. 284-286; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, cit., p. 138 ss..

²⁶² MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, cit., p. 286; ID., *Gli acquisti*, 1994, cit., p. 296. È stata pertanto considerata legittima la prassi diffusa tra i notai che, quando siano chiamati a compiere un atto dispositivo di beni ereditari, ove non sia già stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte del disponente, spesso procedono ugualmente alla stipulazione dell'atto di disposizione, rinviando ad un momento successivo la trascrizione dell'accettazione di eredità, la quale viene eseguita, come trascrizione dell'accettazione tacita, sulla base dello stesso atto dispositivo. Vd. BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1479; CACCAVALE, *La circolazione*, cit., 1033 ss..

SEZIONE II

L'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO IN ITALIA

Parte I – Integrazione del certificato successorio europeo nell'ordinamento giuridico italiano

1. Struttura e funzionamento della fattispecie acquisitiva: apparenza, formalismo e acquisti *a non domino*

I congegni predisposti dall'ordinamento europeo a da quello nazionale per proteggere i terzi nell'ambito della circolazione dei beni di provenienza ereditaria, seppur in vista del comune obiettivo di tutelare l'affidamento, ricorrono all'utilizzo di mezzi tecnico-giuridici differenti: l'apparenza del diritto, in un caso, e gli strumenti del formalismo giuridico, nell'altro²⁶³.

Mentre infatti la disciplina di cui all'art. 534 c.c. procede attraverso lo schema dell'apparenza ereditaria, la tutela predisposta dal regolamento europeo, analogamente a quanto accade nell'*Erbschein* tedesco, è tecnicamente fondata sulla pubblica fede

²⁶³ Nell'ambito della dottrina italiana, epigona in questa materia di quella francese, è a FALZEA (voce *Apparenza*, cit., p. 690.) che si deve il merito di aver posto in rilievo l'autonomia del concetto di apparenza (in senso stretto), rispetto alle situazioni qualificate dal possesso e alle figure riconducibili al fenomeno del formalismo giuridico. Nel caso del possesso, diversamente da quanto accade nell'apparenza, ci troviamo dinanzi a situazioni di fatto che non manifestano altra situazione rispetto al potere di fatto sulla cosa. Quanto poi alle dichiarazioni, ai titoli formali, agli atti di pubblica fede e ai fatti di pubblicità, questi designano fatti di significazione simbolica intrinsecamente incapaci di manifestare come esistente alcuna realtà giuridica, ossia fatti che simboleggiano delle situazioni giuridiche senza farne apparire la realtà; anche queste figure non appaiono pertanto riconducibili a un concetto di apparenza giuridica in senso stretto. La dottrina ha peraltro sottolineato il limitato campo di applicazione degli atti di pubblica fede nel diritto italiano e la incertezza sulla loro identificazione (BOLAFFI, *Le teorie sull'apparenza giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1934, p. 138 ss.; PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 239. Vengono citate la dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile nella celebrazione del matrimonio e l'iscrizione nel registro delle imprese.

del certificato²⁶⁴, la quale assicura il mantenimento degli atti compiuti facendo affidamento su di esso. La protezione riconosciuta al terzo per il caso in cui al contenuto del certificato non corrisponda la realtà giuridica dallo stesso attestata, non dipende da una situazione di apparenza che quelle attestazioni abbiano ingenerato, bensì dal fatto che l'accertamento compiuto dall'autorità di rilascio in ordine alla devoluzione ereditaria - seppur sommario e inidoneo ad assumere efficacia di giudicato – *dispensa* il soggetto, entro certi limiti²⁶⁵, dall'accertamento della realtà giuridica.

Entrambe le forme di tutela esprimono l'esistenza di "situazioni generali per le quali chi ha fatto ragionevole affidamento su di una manifestazione giuridica, e si è comportato in coerenza a tale manifestazione, ha diritto di contare su di essa, anche se alla manifestazione non corrisponde la realtà"²⁶⁶. All'interno delle due discipline, però, la tutela di questo affidamento viene tecnicamente fondata su situazioni diverse tra loro.

Tale diversità incide sull'efficacia della tutela somministrata: mentre infatti l'apparenza risulta integrata da un complesso di circostanze, elastiche e non rigidamente tipizzate, che non rappresentano una situazione giuridica, bensì la indicano per inferenza o rinvio²⁶⁷, il formalismo comunica in modo diretto

²⁶⁴ Cfr., seppur con riferimento al certificato di eredità vigente nel sistema tavolare, MENGONI, *Gli acquisti*, cit., 1975, p. 309.

²⁶⁵ L'esonero, infatti, opera solo a condizione che non concorra uno stato di mala fede del terzo e questo non versi in uno stato di colpa grave. Analogamente, nelle altre ipotesi di tutela dell'affidamento fondate su strumenti formali, la dispensa dall'onere di accertamento può essere più o meno ampia a seconda che il legislatore attribuisca rilevanza o meno alla mala fede del terzo (si pensi al caso della doppia alienazione immobiliare). Cfr. FALZEA, voce *Apparenza*, cit., pp. 685 e 690.

²⁶⁶ Il rilievo è di D'AMELIO, voce *Apparenza del diritto*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1957, vol. I, p. 714. Cfr. anche MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1299; ID., voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 73; FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 682.

²⁶⁷ MENGONI, *Gli acquisti*, 1975, cit., p. 351.

l'esistenza di situazioni giuridiche attraverso strutture rigide e tipizzate, attuando per tale via una più intensa tutela del terzo²⁶⁸.

Il diverso strumento di protezione dell'affidamento non influisce invece sulla struttura del meccanismo acquisitivo, vale a dire sulla tecnica giuridica mediante la quale l'ordinamento riconosce efficacia all'acquisto.

In via generale la fattispecie acquisitiva descritta dall'art. 69 reg. risulta riconducibile al concetto di acquisto *a non domino*, giacché in possesso di tutti i caratteri che tipicamente connotano tale fenomeno. Essa infatti, nell'ottica della tutela dell'affidamento dei terzi (e quindi dell'interesse collettivo alla sicurezza della circolazione giuridica) riconosce come efficace, a certe condizioni, un negozio di attribuzione patrimoniale avente per oggetto un diritto spettante ad un soggetto diverso dall'alienante (l'erede vero)²⁶⁹.

Nel dettaglio, la tutela di fonte europea s'inquadra nell'ambito delle fattispecie acquisitive *a non domino* non collegate a una situazione possessoria²⁷⁰.

Giova ricordare che tre sono i requisiti perché l'acquisto sia valido ai sensi della norma sovranazionale: che il terzo acquisti dalla persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre dei beni ereditari agendo sulla base delle informazioni attestate nel certificato stesso; che egli ignori, senza negligenza grave, che il contenuto del certificato non corrisponde al vero; che vi sia un atto di

²⁶⁸ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 690.

²⁶⁹ L'atto di disposizione patrimoniale e l'elemento teleologico segnalato nel testo sono stati riconosciuti dalla dottrina italiana quali tratti comuni alle varie ipotesi di acquisto *a non domino* contemplate dal nostro ordinamento. Cfr. MENGONI, voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 70.

²⁷⁰ Si fa riferimento alla *summa divisio* operata dal MENGONI nell'ambito degli acquisti *a non domino*, ove si distinguono gli acquisti immediatamente collegati al possesso della cosa (art. 1153 c.c.) da quelli che ne prescindono del tutto ed ove la tutela della buona fede del terzo viene ricollegata ad altri presupposti. Vd. MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, cit., pp. 115 ss..

disposizione patrimoniale.

Osserva il MENGONI che, nelle fattispecie di acquisto *a non domino*, oltre al concorso di un titolo esente da vizi intrinseci e della buona fede, occorre sempre un'ulteriore condizione, costituita da una "situazione estrinseca rilevante nell'ambiente sociale, la quale, a stregua appunto di una valutazione sociale tipica, diminuisce e deprime la posizione giuridica del dominus e corrispondentemente rafforza la posizione del terzo avente causa *a non domino*". Di regola, tale ulteriore requisito consiste nel possesso (art. 1153 c.c.), altre volte invece attiene ad "*una situazione obiettiva di apparenza di diritto o in una situazione di investitura formale nel diritto*". In tali casi la buona fede è presa in considerazione indipendentemente dal possesso, in quanto "obiettivamente fondata su una situazione" che l'Autore qualifica nel senso di "titolarità apparente (*in senso ampio*)"²⁷¹.

Lo schema degli acquisti indipendenti dal possesso, modellato, tra l'altro, sulla figura degli acquisti dall'erede apparente ex art. 534 c.c., appare integralmente riprodotto anche all'interno della fattispecie delineata dall'art. 69, par. 4°, reg., ove, oltre alla buona fede e a un atto di disposizione patrimoniale, si richiede, quale *ulteriore condizione*, l'investitura formale proveniente dal certificato successorio, vale a dire quella *legittimazione formale, garantita dalla pubblica fede*, cui faceva riferimento MENGONI²⁷².

²⁷¹ ID, voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 74.

²⁷² Osserva ancora il MENGONI che, nell'ambito degli acquisti *a non domino* indipendenti dal possesso, l'effetto acquisitivo viene ricollegato, a seconda dei casi: a un preesistente rapporto (viziato) di alienazione tra il *dominus* e il *non dominus*; a un rapporto (viziato) in base al quale il *non dominus* era stato autorizzato (in veste di rappresentante legale) a disporre di un diritto del *dominus*; e ancora, all'apparenza di diritto (nei casi degli artt. 534 e 2652, n. 7); ma anche, infine, alla "legittimazione formale di cui è investito l'alienante garantita dalla pubblica fede". Vd. MENOGNI, voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 75.

Occorre avvertire sin d'ora che l'espressione *legittimazione formale* non viene qui adoperata nel senso fatto proprio dalle teorie di derivazione germanica riconducibili al concetto di "potere giuridico formale" (su cui vd. *infra* nel testo), bensì nell'accezione più lata volta a designare l'autorizzazione che l'ordinamento dà al terzo a fare affidamento sulla situazione giuridica attestata all'interno dello strumento *formale*, quale il certificato di eredità.

La fattispecie acquisitiva descritta dall'art. 69 reg. va così a collocarsi accanto a quella dell'art. 534, comma 2, c.c., all'interno della categoria degli acquisti *a non domino* non collegati al possesso. E non è di ostacolo a tale inquadramento la circostanza che la tutela di fonte europea abbia fatto ricorso agli strumenti del formalismo giuridico piuttosto che al principio dell'apparenza.

La distinzione operata dal FALZEA (su cui vd. *supra* in nota), infatti, se assume rilievo, come vedremo di qui a breve, nella definizione degli ambiti operativi dei due fenomeni, non attenua l'affinità sussistente tra di essi. Tale affinità si misura anzitutto sul piano teleologico: è lo stesso Autore a riconoscere come gli strumenti del formalismo e l'apparenza del diritto rispondano alla medesima esigenza pratica, quella di assicurare protezione giuridica ai terzi nel contesto del traffico negoziale²⁷³. I due fenomeni tendono a realizzare la tutela dello stesso sistema di interessi, in modo

²⁷³ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 690. L'affinità teleologica e il rapporto di complementarità dei due strumenti di tutela spiega, del resto, l'accostamento che di essi è stato fatto dalla dottrina tedesca (su cui vd. *infra* nel testo) e, su quella scia, da alcuni degli autori che per primi si occuparono della materia all'interno dei confini nazionali. Si deve al primo presidente della Corte di Cassazione, MARIANO D'AMELIO, il merito di aver realizzato una prima ricostruzione dogmatica del fenomeno. Vd. D'AMELIO, voce *Apparenza del diritto*, cit.; la voce enciclopedica riproduce pressochè integralmente quella già pubblicata sul *Nuovo Digesto Italiano* nel 1937. Ancor prima si erano cimentati con il tema dell'apparenza FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915, ristampato a Milano nel 1968; MOSSA, *Volontà e dichiarazione nella creazione della cambiale*, in *Riv. dir. comm.*, XXVIII (1930), I, p. 6 ss., e *La dichiarazione cambiaria*, ivi, p. 305 ss.; SOTGIA, *Apparenza giuridica e dichiarazione alla generalità*, Roma, 1930.

complementare tra di loro²⁷⁴. Ed è ancora FALZEA a dover ammettere, nonostante il rigore della sua bipartizione, la possibilità di estendere il concetto di apparenza anche alla situazione giuridica erroneamente dichiarata nel titolo formale, salvo precisare, ma per ragioni di mera coerenza interna alla sua dottrina, che in tal caso esso viene adoperato in un senso del tutto *atecnico*²⁷⁵.

Non è un caso, del resto, se la dogmatica tedesca ha ridotto al fenomeno dell'apparenza anche l'investitura formale promanante dell'*Erbschein*. All'opposto di quanto propugnato dalle teorie francesi dell'apparenza giuridica²⁷⁶, nelle ricostruzioni della dogmatica tedesca²⁷⁷, in considerazione della portata che quell'ordinamento riconosce agli elementi esteriori (possesso, pubblicità, girata), conoscibili e accertabili, la nozione di apparenza è stata dilatata sino a designare tutti quei casi in cui l'atto compiuto dal terzo con un soggetto che non è titolare del diritto è ugualmente efficace in ragione della situazione di affidamento ingenerata da un titolo di formale investitura del soggetto non titolare²⁷⁸. Tale investitura può discendere dal possesso, dagli strumenti di pubblica fede, dalla varie figure di pubblicità, e così via. Diventano così apparenza la dichiarazione, il libro fondiario, la cambiale, la consegna, l'atto dello stato civile e, per l'appunto, il *certificato di*

²⁷⁴ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 685.

²⁷⁵ *Ivi*, p. 690

²⁷⁶ La teoria dell'apparenza giuridica deve invero i suoi natali proprio all'elaborazione dottrinale francese del XIX secolo, la quale, diversamente dalle elaborazioni germaniche, riconosce autonomia concettuale a questo fenomeno soltanto ove la legge non assegni rilevanza ad un indice esteriore della fattispecie. Vd. SACCO, voce *Apparenza*, in *Dig. IV, Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, 1987, p. 353 ss..

²⁷⁷ Sulla dottrina tedesca dell'apparenza giuridica (del *Rechtsschein*) vd. NAENDRUP, *Begriff des Rechtsscheins und Aufgabe der Rechtsscheinsforschungen*, Münster, 1910 e KRÜCKMANN, *Sachbesitz, Rechtsbesitz, Rechtsschein in der Theorie des gemeinen Rechts*, in *Arch. f. d. civ. Praxis*, vol. 108, 1912; OERTMANN, *Grundsätzliches zur Lehre vom Rechtsschein*, in *Zeitschr. f. d. Dogm. d. Handelsrecht*, 1930.

²⁷⁸ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 684.

*erede*²⁷⁹. L'apparenza viene in definitiva a indicare tutte le ipotesi in cui la legge riconosce tutela al terzo per aver questi fatto affidamento sul titolo formale.

Con ciò non intendiamo certamente importare gli schemi del *Rechtsschein* tedesco all'interno dei nostri confini²⁸⁰, ma solamente sottolineare che, anche nell'ordinamento italiano, la pubblica fede che assiste il certificato successorio confluisce in una nozione lata di apparenza che va ad affiancarsi al concetto di apparenza in senso stretto adoperato nell'art. 534, comma 2., c.c.. È per questo, d'altro canto, che lo stesso MENGONI, nel ricostruire la struttura degli acquisti *a non domino* indipendenti dal possesso, accomuna i due fenomeni (apparenza in senso stretto e formalismo) dell'ambito di quella unitaria situazione di apparenza *in senso ampio* che, insieme agli altri elementi segnalati, concorre a determinare l'effetto acquisitivo.

L'acquisto dall'erede apparente disciplinato dall'art. 534 c.c. e la fattispecie acquisitiva delineata dall'art. 69, par. 4°, reg. vengono così ad assumere, per ciò che attiene al meccanismo acquisitivo, strutture giuridiche tra di loro sovrapponibili, al cui interno l'apparenza in senso stretto, in un caso, e l'apparenza (in senso lato) che promana dal certificato, nell'altro, assolvono funzioni equivalenti. Le due forme di apparenza sono, per così dire, intercambiabili all'interno delle rispettive fattispecie di acquisto *a non domino*, senza che ciò incida sulla struttura e sul funzionamento

²⁷⁹ SACCO, voce *Apparenza*, cit., p. 353 ss.

²⁸⁰ L'istituto del *Rechtsschein* è stato giudicato inadattabile alla normativa del nostro ordinamento positivo. Cfr., in tal senso, MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 75 ss.; MONACCIANI, *Azione e legittimazione*, cit., 132 ss.; PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 252 ss.; FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 687 ss.; SACCO, *La buona fede*, cit., p. 53 ss..

del meccanismo acquisitivo.

Quanto rilevato dimostra che le soluzioni elaborate dalla letteratura giuridica del secolo scorso nella costruzione dogmatica degli acquisti *a non domino*, e specialmente di quelli conclusi con l'erede apparente, coinvolgono anche la fattispecie oggetto del nostro esame, seppur fondata sull'apparenza (*in senso ampio*) creata dal certificato anziché sull'apparenza (*in senso stretto*) ingenerata dalla situazione di fatto.

Si tratta, allora, di ripercorrere gli itinerari tracciati dalla dottrina nello studio di questo fenomeno, con particolare riguardo alla fattispecie degli acquisti dall'erede apparente che, in questa materia, ha rappresentato il banco di prova delle teorie via via prospettate, e che, per identità di *ratio* e di struttura, notevoli analogie presenta con la nuova fattispecie acquisitiva di matrice sovranazionale.

2. (segue): tesi della fonte negoziale

Il principale problema con cui si è dovuto confrontare il dibattito dottrinale è quello relativo al carattere negoziale o legale della fonte dell'acquisto. Ci si è domandato cioè se l'effetto acquisitivo proceda attraverso l'eccezionale attribuzione di efficacia al negozio dispositivo posto in essere dal *non dominus* o, piuttosto, mediante la costruzione di una fattispecie legale di acquisto, nell'ambito della quale il titolo formato dal *non dominus* assume rilevanza non come negozio bensì come mero fatto, ferma restando l'originaria inefficacia di esso.

L'adesione alla prima delle prospettate ricostruzioni (natura

negoziale) ricondurrebbe l'acquisto previsto dall'art. 69, co. 4°, reg. al negozio concluso fra il titolare del certificato (erede "apparente"²⁸¹) e il terzo, anche se chi dispone del diritto non ne è titolare. L'attestazione contenuta nel certificato e la buona fede del terzo (*rectius*, assenza di mala fede o di negligenza grave) risulterebbero integrare una fattispecie negoziale dispositiva²⁸², ove il consenso del titolare effettivo è "sostituito" da elementi idonei a produrre il medesimo effetto.

Sulle modalità tecniche con le quali tale *sostituzione* dovrebbe operare, molteplici e differenziate sono state le varianti ricostruttive prospettate nell'ambito delle teorie c.d. negoziali degli acquisti *a non domino*.

Accantonata l'idea che l'efficacia del negozio dispositivo riposi su di un presunto *rapporto di rappresentanza* tra erede vero ed erede apparente (il titolare del certificato, nel nostro caso)²⁸³, si sono affacciate sulla scena, seppur anche queste oramai superate²⁸⁴, le teorie che si rifanno all'idea di un potere o di una «possibilità giuridica» di disporre del diritto altrui, di cui il *non dominus* sarebbe investito dalla legge a tutela dell'affidamento dei terzi (cosiddetta *legittimazione apparente*).

²⁸¹ Per le ragioni che ci siamo detti sopra, la figura dell'erede apparente, in senso proprio, deve essere distinta da quella del soggetto che risulti erede sulla base di attestazioni formali coperte dalla pubblica fede. In senso atecnico, tuttavia, di erede apparente si può parlare tutte le volte in cui un soggetto risulti formalmente investito della qualità ereditaria e tale circostanza venga assunta dall'ordinamento quale presupposto di fatto per la protezione giuridica dei terzi di buona fede che su quella situazione di "apparenza" in senso lato abbiano fatto affidamento.

²⁸² L'espressione è di MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1309, nt. 8.

²⁸³ Alla tesi, illustrata da CASULLI (voce *Erede apparente*, cit., p. 655) è stato agevole replicare che la rappresentanza presuppone l'agire in nome e per conto altrui, mentre l'erede apparente, per mantenersi tale, deve agire in nome e nell'interesse proprio.

²⁸⁴ Cfr. MESSINA, *La simulazione assoluta*, in *Scritti giuridici*, Milano, 1948, V, p. 103; MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 70; FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 691 ss.. Più recentemente BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, cit., p. 503; MESSINETTI, voce *Acquisto a non domino*, cit.; DI MAJO, voce *Legittimazione negli atti giuridici*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1974, vol. XXIV, pp. 57 ss.).

Rientrano in questo gruppo la tesi della *sostituzione contrattuale*²⁸⁵, nonché la teoria del *potere giuridico formale del non dominus* o della *legittimazione formale*²⁸⁶. Tali ricostruzioni affondano le proprie radici nella teoria germanica elaborata da OTTO GIERKE²⁸⁷, e qualificano l'apparenza del diritto (in senso lato)²⁸⁸ come fonte di una situazione giuridica equivalente alla titolarità reale del diritto, ossia come fonte del potere giuridico di disporre di un diritto altrui, attribuito al non titolare nell'interesse dei terzi (legittimazione di secondo grado): legittimazione detta "*formale*" perché collegata alla pura apparenza o *forma del diritto*²⁸⁹.

Applicata al certificato successorio europeo, tale teoria conduce a ritenere che l'apparente qualità ereditaria, indotta dalle attestazioni formali del certificato, surroghi il difetto di titolarità del diritto in capo all'alienante, in quanto valutata dalla legge come *fatto equivalente* a favore dei terzi di buona fede.

Si consideri, del resto, che la tesi della *legittimazione formale*, proprio per le sue origini storiche, ha certamente influenzato la costruzione dogmatica degli acquisti fondati sull'*Erbschein*, il quale, come già più volte rilevato, rappresenta il modello di ispirazione del certificato successorio europeo. L'opzione ermeneutica in esame presenterebbe dunque una più marcata attitudine a spiegarne il funzionamento.

Ma gli è che la trasmigrazione all'interno del nostro

²⁸⁵ CARNELUTTI, *La teoria giuridica della circolazione*, Padova, 1933, pp. 165 e 177; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico* (ristampa a cura di G. Crifò), Napoli, 1994, p. 27 ss..

²⁸⁶ CARIOTA-FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936, p. 43 ss.; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 655.

²⁸⁷ GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, II, Sachenrecht, Leipzig, 1905.

²⁸⁸ La matrice tedesca di questa ricostruzione spiega la ragione per cui l'apparenza del diritto debba essere qui intesa in senso ampio, comprensiva anche della situazione di apparenza ingenerata dall'investitura di un titolo o documento formale.

²⁸⁹ MENGONI, *Gli acquisti*, 1968, cit., p. 341; ID., *Natura giuridica*, cit., p. 1310.

ordinamento dei modelli ricostruttivi elaborati dalla dottrina tedesca non è stata ritenuta possibile.

Anzitutto perché essi si sviluppano a partire da premesse storico-concettuali estranee al pensiero giuridico latino: la figura della *Gewere* ed il concetto di investitura formale nel diritto²⁹⁰.

Inoltre perché tutte le teorie ancorate all'idea di una legittimazione apparente non sono mai riuscite a superare l'obiezione dell'inconcepibilità di un potere giuridico di disporre condizionato dalla buona fede dell'acquirente, vale a dire dall'esistenza di un determinato stato soggettivo di una persona diversa dal preteso legittimato. È del resto una critica che, già nella dottrina tedesca, era stata formulata dal REGELSBERGER, il quale rilevava la difficoltà di spiegare "*come la situazione dell'acquirente riesca a qualificare in un certo modo la situazione dell'alienante*"²⁹¹, ponendo così in rilievo un'obiezione insuperabile di ordine logico-dogmatico: l'assurdità dell'idea di un potere giuridico disgiunto dalla facoltà di esercizio e perciò condizionato dalla buona fede del terzo acquirente²⁹². Ci troveremmo di fronte ad un potere di disporre o una legittimazione incapaci di affermazione autonoma, in quanto strettamente dipendenti dalla buona fede del terzo e destinati, invece, a dissolversi fatalmente ogni qual volta costui sia in mala fede o sia incorso in negligenza grave: figure "speciali" di potere di disposizione o di legittimazione difficilmente compatibili con i corrispondenti più generali istituti²⁹³.

²⁹⁰ *Ibidem*.

²⁹¹ REGELSBERGER, *Der sogenannte Rechtserwerb vom Nichtberechtigten*, Jherings Jahrb., 47, 1904, p. 339 ss.. Vd. anche KRÜCKMANN, *Sachbesitz Rechtbesitz*, cit., p. 323 ss..

²⁹² Ne riferisce MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1310.

²⁹³ Cfr. MESSINA, *La simulazione assoluta*, cit., p. 103; MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 70; FALZEA, voce *Apparenza*, cit.; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 200; BARGELLI e

Si è inoltre posta in rilievo la stranezza di un potere o una facoltà conferiti non nell'interesse del loro preteso titolare (l'erede apparente-titolare del certificato) ma nell'interesse di un terzo. È infatti in funzione di quest'ultimo che sono disposti gli effetti giuridici all'interno della fattispecie acquisitiva²⁹⁴.

Sul piano logico-giuridico, poi, alla tesi della legittimazione apparente si è eccepito che un potere che si acquisti dopo il compimento dell'atto non può considerarsi reale causa della validità ed efficacia dell'atto medesimo²⁹⁵. In altri termini, saremmo di fronte ad un artificio per il cui tramite la titolarità formale del potere giuridico, che “nell'intento di tutti, precede o sicuramente dovrebbe precedere il compimento dell'atto”, ritrova la sua scaturigine in “elementi ed aspetti appartenenti invece alla zona del fatto, da apprezzare dunque e da cogliere sul piano del fatto”²⁹⁶.

Una ricostruzione alternativa della fattispecie acquisitiva può essere allora ricavata dalla c.d. *teoria dei fatti equivalenti*²⁹⁷, alla cui stregua l'apparenza ereditaria-investitura formale, unitamente alla buona fede del terzo, fungerebbero da *presupposti equivalenti* al presupposto di legittimazione mancante negli acquisti *a non domino*, nel quadro della formazione del negozio da cui scaturirebbe l'efficace acquisto del terzo²⁹⁸.

Questa ricostruzione abbandona ogni velleitario tentativo di

BUSNELLI, voce *Erede Apparente*, cit., 401 ss. E, più recentemente, per ulteriori rilievi critici BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, cit., p. 503; MESSINETTI, voce *Acquisto a non domino*, cit., pp. 33-35, 38 ss., 44).

²⁹⁴ Cfr. FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 692.

²⁹⁵ PUGLIATTI, *Considerazioni sul potere di disposizione*, in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica (Saggi)*, Milano, 1951, p. 46.

²⁹⁶ DI MAJO, voce *Legittimazione negli atti giuridici*, cit., p. 58.

²⁹⁷ Vd. MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 65; SACCO, *La buona fede*, cit., p. 56 s.; MONACCIANI, *Azione e legittimazione*, cit., pp. 145, 149, 170. La teoria è stata successivamente ripudiata dal MENGONI.

²⁹⁸ Cfr. MENGONI, *L'acquisto*, 1949, p. 65; SACCO, *La buona fede*, p. 56 ss..

recuperare alla realtà giuridica una presunta legittimazione a disporre in capo al *non dominus*, spostando il baricentro dell'attenzione sul piano degli interessi del terzo. È infatti la posizione di quest'ultimo che viene in rilievo nelle fattispecie di acquisto *a non domino*.

Nella fattispecie sottoposta al nostro esame dovrebbe allora ritenersi che l'art. 69, par. 4°, reg. attribuisce sì una legittimazione, ma non al titolare del certificato, bensì al terzo di buona fede: legittimazione ad acquistare efficacemente ove abbia agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato²⁹⁹. E legittimazione dell'acquirente significa che l'errore in cui il terzo è caduto a causa dell'inesattezza del certificato, opera una sanatoria del vizio cui da luogo, nell'atto di acquisto, il difetto di legittimazione dell'alienante³⁰⁰. È qualcosa di assimilabile al concetto di errore sanante³⁰¹.

In capo al titolare del certificato potrebbe riconoscersi una "legittimazione di fatto", riconducendo al concetto di legittimazione ogni mero "nesso tra fatti giuridici e vicende di rapporti"³⁰²; ma essa è giuridicamente rilevante soltanto come riflesso dell'efficacia ricollegata all'acquisto del terzo e insuscettibile di essere proiettata in una fase anteriore all'acquisto stesso³⁰³, sicché la pretesa legittimazione di fatto dell'erede apparente, così intesa, si riduce ad

²⁹⁹ Sul ruolo della posizione e degli interessi del terzo all'interno della fattispecie acquisitiva cfr. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 200; FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 692.

³⁰⁰ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 698.

³⁰¹ Così lo denomina MENGONI (*Natura giuridica*, cit., p. 1309, nt. 8).

³⁰² "Ossia, nel caso in esame, il nesso tra atto di disposizione ed acquisto": è questa la concezione del SACCO, *La buona fede*, cit., p. 60, nt. 29 e, più in generale, 58 ss..

³⁰³ Così SCHLESINGER, *Il pagamento del terzo*, Milano, 1961, p. 141 ss., con riferimento all'analoga ipotesi del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).

un *quid* sostanzialmente inconsistente³⁰⁴: tanto vale, in questa direzione, abbandonare qualsiasi riferimento forzato ad una (inesistente) legittimazione effettiva.

Il negozio compiuto dal *non dominus* è quindi efficace sul diritto “non per una potestà attribuita in proprio al disponente, con riguardo alla sua posizione, sibbene in considerazione della particolare situazione in cui si trova l’altro contraente”³⁰⁵.

Anche questa ricostruzione, tuttavia, non è esente da critiche³⁰⁶. I dubbi investono per lo più il supposto rapporto di equivalenza tra il negozio non viziato dal difetto di legittimazione e il negozio recuperato.

In particolare, nella fattispecie di cui all’art. 69 reg., ciò che non convince è l’attitudine del certificato successorio e della buona fede a recuperare la fattispecie in modo integrale, e dunque senza lasciare residui di sorta, in quanto “non sempre il contenuto dell’acquisto derivativo a non domino corrisponde al contenuto del negozio di attribuzione compiuto dal titolare apparente, e quindi all’effetto tipico di tale negozio”³⁰⁷.

Invero, la sanatoria opera sul vizio di legittimazione solo con riferimento agli effetti giuridici relativi al terzo acquirente, in quanto assicura la successione di quest’ultimo nel diritto oggetto del negozio. Dal lato dell’alienante, invece, l’effetto proprio dell’alienazione non si può produrre, in quanto il diritto alienato non si trova nella sfera giuridica di chi ne dispone. Rimangono dunque

³⁰⁴ BIANCA, *Il debitore ed i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963, pp. 33 ss. e, specialmente, nt. 45. Più in generale, cfr. RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 336, nt. 3; MENGONI, *L’acquisto*, 1949, cit., p. 74 ss..

³⁰⁵ RUBINO, *La fattispecie*, cit., p. 336, nt. 3.

³⁰⁶ Tanto che, come si è già rilevato, lo stesso MENGONI l’ha poi abbandonata. Vd. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., pp. 1308, nt. 12 e 1312.

³⁰⁷ *Ibidem*.

residui giuridici, relativi ai rapporti tra titolare apparente e titolare reale, che debbono essere risolti con effetti giuridici ulteriori e diversi³⁰⁸.

Su tale rilievo si è innestata la *teoria del recupero del negozio irregolare*³⁰⁹. Essa da un lato condivide con la *teoria del fatto equivalente* il rifiuto categorico di qualsiasi collegamento tra l'acquisto del terzo e una (inesistente) legittimazione (formale o effettiva) in capo all'erede apparente; dall'altro nega altresì l'asserita equiparazione effettuale tra il negozio (viziato e) sanato dall'apparenza e il negozio esente dal difetto di legittimazione.

La vera natura del fenomeno consisterebbe allora in ciò: che è unicamente in considerazione della posizione di buona fede del terzo e degli interessi di costui che il negozio, inesorabilmente condannato a definitiva inefficacia in considerazione della mancanza di legittimazione in capo al disponente, viene recuperato al diritto, ma solo *parzialmente*, nel senso che gli si consente eccezionalmente di produrre l'effetto acquisitivo in favore del terzo di buona fede. È dunque solo entro certi limiti che certificato successorio e buona fede consentirebbero di ovviare alla originaria inefficacia del negozio consentendogli di produrre ugualmente i propri effetti.

3. (segue): tesi della fonte legale

Ma se è così, allora, tanto vale emancipare una volta per tutte l'effetto acquisitivo dalla fonte negoziale, per ricollegarlo

³⁰⁸ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 699.

³⁰⁹ *Ivi*, p. 694. A questa tesi pare richiamarsi GALLI (*Il problema dell'erede apparente*, cit., p. 305 ss.) nel descrivere il meccanismo di cui all'art. 534, secondo comma, c.c., come un'ipotesi in cui "l'azione irregolare di un soggetto [...] (viene) "recuperata" attraverso la regolarità dell'azione dell'altro soggetto".

esclusivamente alla volontà della legge.

È questo l'esito cui è pervenuta la dottrina oggi nettamente maggioritaria anche nella ricostruzione degli acquisti dall'erede apparente (vd. *supra*)³¹⁰.

Escluso così ogni diretto collegamento tra l'efficace acquisto del terzo e il negozio (in ipotesi sanato dalle attestazioni del certificato e dalla buona fede), l'effetto acquisitivo previsto dall'art. 69 reg. verrebbe ricollegato ad una *fattispecie a struttura complessa*.

Il fenomeno va cioè ricostruito come una fattispecie legale, in cui il negozio posto in essere dal *non dominus* è considerato alla stregua di uno dei fatti costitutivi. Con la conseguenza che il mutamento giuridico risulta disposto dalla norma sulla base di una fattispecie autonoma³¹¹ nella quale l'atto di disposizione del non titolare è rilevante come fatto, non come negozio.

In buona sostanza, il negozio originariamente inefficace, rimane tale, ma solo viene utilizzato in veste diversa da quella normale, ossia come ulteriore elemento costitutivo della fattispecie produttiva degli effetti previsti dall'art. 69, co. 4°, reg.. Effetti che non vengono raggiunti attraverso lo strumento della sanatoria del negozio inefficace³¹², ma scaturiscono autonomamente da una nuova fattispecie, avente per elementi costitutivi l'attestazione del certificato, la buona fede del terzo e un negozio (inefficace) intervenuto tra costui e la persona menzionata nel certificato.

Ad analoghe conclusioni, del resto, approdò anche MENGONI, nell'ambito di una più ampia riflessione sulla natura degli acquisti a

³¹⁰ Cfr. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1309 ss.; BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., pp. 201-02; BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1477.

³¹¹ MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1309, nt. 8.

³¹² Questa è la conclusione cui perviene il FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 699.

non domino. L'Autore, su di un piano più generale, nega che gli acquisti derivativi a *non domino* abbiano natura negoziale, in quanto “non si fondano su una legittimazione dell'alienante, bensì si collegano, come effetto disposto dalla legge, a una fattispecie complessa costituita da un negozio di per sé inefficace (e che tale rimane in quanto proveniente a non domino), da una particolare situazione di fatto dell'alienante (legittimazione apparente) e da un particolare stato psicologico (buona fede) dell'acquirente, ai quali elementi si aggiungono talvolta l'onerosità dell'acquisto del terzo e/o la sua trascrizione”³¹³.

La direttiva *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* viene così riproposta come principio normativo, espressivo del diniego di efficacia all'atto di disposizione compiuto dal non titolare³¹⁴, il quale infatti assume rilievo solo come fatto e non come negozio. In tal modo, l'estraneità al meccanismo negoziale degli acquisti a *non domino* impedisce di considerare questi ultimi quali eccezioni destinate a porsi in contraddizione con il principio consensualistico³¹⁵.

4. Natura giuridica dell'acquisto del terzo

Strettamente connessa alla struttura del fenomeno acquisitivo è la questione relativa alla natura originaria o derivativa dell'acquisto.

Alla tesi della natura derivativa³¹⁶ sono evidentemente legate

³¹³ MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1312.

³¹⁴ ID., voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 71.

³¹⁵ ID., *Gli acquisti*, 1975, cit., p. 3 ss.; ID., voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 74.

³¹⁶ Dottrina dominante ma risalente, TARDIVO, *L'eredità apparente*, cit., p. 127; MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., p. 85; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, p. 22; CASULLI, voce *Eredità apparente*, cit. p. 655. *Contra* MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 665.

tutte le teorie c.d. negoziali, nella misura in cui ricostruiscono l'acquisto del terzo quale effetto diretto della convenzione.

Ad un'analoga conclusione, tuttavia, perviene anche il secondo MENGONI il quale, pur ricollegando l'effetto acquisitivo alla fattispecie legale complessa (anziché all'atto negoziale)³¹⁷, non muta il proprio orientamento in ordine alla natura derivativa dell'acquisto, non rilevando alcuna incompatibilità tra acquisto derivativo e fonte non negoziale.

Secondo la ricostruzione operata dal MENGONI, gli acquisti *a non domino* sono a titolo originario quando la tutela del terzo di buona fede è *assoluta*, ovvero quando il terzo è tutelato verso qualunque soggetto (diverso dall'alienante) che risulti essere il vero titolare del diritto; sono invece a titolo derivativo quando la tutela del terzo è solo *relativa*, poiché questo è tutelato solo nei confronti di un determinato soggetto (diverso dall'alienante), già individuato nella fattispecie normativa. E poiché in tale ultima ipotesi il terzo acquisterà il diritto soltanto se e nella misura in cui appartenga a questo soggetto, è evidente che tale acquisto dipende oggettivamente dalla posizione giuridica di un precedente soggetto determinato, “e perciò vi è quel nesso derivativo del diritto acquistato da un precedente diritto che caratterizza l'acquisto derivativo”³¹⁸.

Andrebbero così ascritte alla prima categoria le ipotesi che vedono tra i presupposti per l'acquisto del terzo il *possesso di buona fede* (per tutte, art. 1153 c.c.): in tali casi la situazione giuridica del terzo è del tutto indipendente dal rapporto dell'alienante con il precedente possessore della cosa.

³¹⁷ MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1308 ss..

³¹⁸ *Ivi*, p. 1304.

Rientrano invece nella seconda categoria l'acquisto dall'erede apparente e tutti gli acquisti indipendenti dal possesso, fra i quali, come sopra rilevato, si colloca l'acquisto dal titolare del certificato successorio europeo *ex art. 69, par. 4°*, reg., in quanto il diritto attribuito al terzo di buona fede è qualificato dal precedente rapporto che appare esistere in capo al *non dominus* e la tutela del terzo si determina in relazione a questo³¹⁹. Né la fonte legale (anziché negoziale) dell'acquisto ne preclude la configurabilità in termini derivativi: la natura originaria o derivativa dell'acquisto non dipende infatti dalla sua fonte ma dalla portata della tutela riconosciuta al terzo secondo il criterio precedentemente indicato³²⁰; sicché, se è vero che un acquisto negoziale è sempre derivativo, non è vera la reciproca³²¹.

³¹⁹ Cfr. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1305.

³²⁰ La posizione testé riportata è stata sottoposta a critica da altro e opposto orientamento, secondo il quale, ritenuta la fonte legale e non negoziale dell'acquisto *a non domino*, il fenomeno andrebbe ascritto necessariamente nell'ambito degli acquisti a titolo originario. L'opzione per la natura derivativa, infatti, non sarebbe coerente con il criterio discrezionale delineato dal PUGLIATTI, al fine di distinguere gli acquisti a titolo originario da quelli a titolo derivativo (cfr. BUSNELLI, voce *Erede apparente*, cit., nt. 36.). Esso consiste nel verificare se l'acquisto fa "riferimento al precedente titolare o come autore dell'atto o come portatore dell'interesse", o se piuttosto vi sia un "disconoscimento della preesistente situazione soggettiva" (PUGLIATTI, voce *Acquisto del diritto (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1958, p. 511 ss.). Con l'effetto che, nell'acquisto originario, non è tanto "l'acquisto [che] deriva dalla perdita" (*Ivi*, p. 513. Cfr. anche BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 24) quanto, semmai, il fenomeno contrario. E poiché costruendo l'acquisto *a non domino* come una fattispecie legale a struttura complessa, il negozio viene valutato quale semplice fatto giuridico che concorre a produrre l'effetto acquisitivo in capo al terzo, la logica conclusione dovrebbe essere quella di qualificare l'acquisto come originario. Nello stesso senso si era espresso, nell'ambito della dottrina tedesca, il REGELSBERGER, il quale arriva a negare del tutto la possibilità di acquisti *a non domino* di natura derivativa. Il rilievo assunto dalla posizione del terzo acquirente nell'ambito della fattispecie acquisitiva e la valorizzazione della buona fede quale ragione fondante gli acquisti *a non domino*, conduce infatti l'Autore (tra i massimi rappresentanti della pandettistica tedesca del secolo scorso) a svalutare ogni legame tra l'effetto acquisitivo e la posizione del titolare vero, reputando così coesistente al concetto di acquisto *a non domino* l'idea di acquisto originario. Cfr. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1301.

³²¹ MENGONI, *Natura giuridica*, cit., p. 1308, nt. 8. Anche la dottrina più risalente aveva sostenuto la natura derivativa dell'acquisto ma riteneva, diversamente da quanto rilevato nel testo, che la qualificazione dell'acquisto del terzo di buona fede come effetto del negozio dispositivo fosse addirittura pregiudiziale alla qualificazione dell'acquisto come derivativo, piuttosto che originario, sicché si traduceva in un ulteriore argomento a sostegno della fonte negoziale dell'acquisto (vd. RUBINO, *La fattispecie*, 1939, p. 98, in nota; di questa idea pare

*Parte II - Certificato successorio europeo
e acquisti dall'erede apparente: tutele a confronto.*

1. Introduzione

Chiarita la natura giuridica dell'acquisto dal titolare di un certificato successorio europeo e la struttura del meccanismo acquisito predisposto dall'art. 69, co. 4°, reg., conviene ora procedere a un raffronto tra la nuova tutela di fonte europea e i congegni giuridici già predisposti dal nostro ordinamento a protezione degli acquirenti di beni successori, essenzialmente incentrati sulla disciplina degli acquisti dall'erede apparente *ex art. 534, commi 2 e 3, c.c.*.

Per le ragioni che abbiamo diffusamente illustrato in seno al Capitolo II, infatti, nel caso di successioni transfrontaliere, i due apparati di tutela verranno ad affiancarsi. S'impone pertanto un'analisi dei rispettivi ambiti applicativi e delle modalità di reciproco coordinamento tra le rispettive discipline.

In considerazione della rilevata affinità strutturale delle due forme di tutela, articoleremo il nostro esame analizzando distintamente i singoli elementi costitutivi richiesti all'interno delle rispettive fattispecie acquisitive, verificandone di volta in volta le similitudini o le eventuali aporie.

fosse anche lo stesso MENGONI originariamente: vd. MENGONI, *L'acquisto*, 1949, cit., pp. 64, 85).

2. Il requisito della buona fede

Primo elemento comune ad ambedue le fattispecie è la buona fede del terzo. Analogamente a quanto accade negli acquisti dall'erede apparente *ex art. 534 c.c.*, anche nella peculiare fattispecie di cui all'art. 69, co. 4, reg. la buona fede gioca infatti un ruolo centrale.

La norma, escludendo l'effetto acquisitivo nel caso in cui il terzo "sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o (...) il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave", adotta una formula, stilisticamente forse poco elegante³²², ma chiaramente volta a tradurre il requisito della buona fede. Essa costituisce pertanto elemento costitutivo della fattispecie, andando a integrare, insieme alle attestazioni del certificato e all'atto dispositivo, i presupposti affinché l'acquisto del terzo sia valido.

Due sono i profili ai quali vogliamo brevemente accennare: il primo attiene al contenuto della buona fede; il secondo alla ripartizione dell'onere probatorio.

Sotto il primo riguardo ci pare che il testo della norma, precludendo l'operatività della tutela solo in caso di dolo o negligenza grave, abbia voluto accogliere l'accezione meno rigorosa del concetto di buona fede soggettiva, identificandola nella mera ignoranza di ledere l'altrui diritto. Si tratta, come si ricorderà, della concezione che la dottrina più risalente aveva propugnato con riferimento all'art. 534 c.c.³²³, pervenendo, analogamente a quanto

³²² Essa traduce letteralmente la versione in lingua inglese: "*unless he knows that the contents of the Certificate are not accurate or is unaware of such inaccuracy due to gross negligence*".

³²³ COVIELLO N. e L., *Delle successioni*, cit., p. 345; CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 257; F.S. AZZARITI, MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni*, cit., p. 153; CASULLI, voce *Erede apparente*, cit., p. 652.

viene oggi espressamente previsto dalla norma europea, ad escludere la sussistenza della buona fede solo in caso di colpa grave del terzo.

Ne consegue che, già avuto riguardo a questo primo requisito della fattispecie, la tutela connessa al certificato successorio europeo manifesta una portata più ampia rispetto a quella contemplata dall'art. 534 c.c., in quanto, a differenza di quest'ultima, si estende anche ai soggetti che versino in una situazione di colpa lieve. Il diverso grado di diligenza imposto al terzo si spiega in ragione del maggiore tasso di affidabilità che assiste le attestazioni contenute nel certificato successorio, in quanto frutto dell'accertamento compiuto a monte dall'autorità di rilascio.

Quanto al profilo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio, appurato che la buona fede rappresenta, sul piano della fattispecie sostanziale, *fatto costitutivo* del diritto del terzo, resta da capire se essa possa considerarsi tale anche ai sensi dell'art. 2697 c.c. ovvero se sia piuttosto la mala fede ad atteggiarsi quale fatto impeditivo. È evidente che, nel primo caso, graverà sul terzo acquirente che intenda avvalersi della fattispecie acquisitiva l'onere di provare, insieme agli altri requisiti, anche la sussistenza della sua buona fede; nel secondo caso, spetterà a colui che invece voglia contestare l'acquisto del terzo dimostrare che quegli conosceva l'erroneità del certificato o versava in uno stato di grave negligenza.

La norma del regolamento, del resto, diversamente dall'art. 534 c.c., non si occupa espressamente di definire il criterio di ripartizione del carico probatorio. Non ci sembra infatti decisivo che, nell'art. 69, par. 4°, reg., il riferimento al dolo e alla colpa grave venga preceduto dall'espressione "a meno che", giacché, come si è

osservato in dottrina, l'impegno di siffatte espressioni nella formulazione delle norme di diritto sostanziale non esprime necessariamente una consapevole e razionale distribuzione degli oneri probatori da parte del legislatore³²⁴.

Ci sembra invece di dover valorizzare, ancora una volta, il differente mezzo tecnico su cui è fondata la tutela disposta dall'art. 69 reg., vale a dire il principio del formalismo giuridico. Quando opera questo principio, come osservato da autorevole dottrina, la regola probatoria dell'art. 534, comma 2, c.c. non può trovare applicazione giacché il terzo è qui protetto col mezzo della pubblica fede e non dell'apparenza del diritto in senso proprio³²⁵. Ne consegue che “non la buona fede è fatto costitutivo, ma la mala fede fatto impeditivo del diritto del terzo”, così che il relativo onere di prova tocca all'avversario³²⁶.

Nel caso del certificato successorio europeo, allora, diversamente da quanto accade nella fattispecie dell'art. 534 c.c., è la mala fede dell'acquirente a configurarsi quale fatto impeditivo, sicché spetterà al terzo che intenda contestare l'acquisto il relativo carico probatorio.

Del resto, nell'ambito degli acquisti *a non domino*, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 534 c.c., la buona fede viene sempre ritenuta presunta in virtù dell'art. 1147 c.c., norma che è stata costantemente applicata anche fuori dal campo del possesso³²⁷.

Si consideri, infine, che tale criterio appare maggiormente

³²⁴ Cfr., BELFIORE, *Onere della prova e responsabilità contrattuale*, in *Annali del Seminario Giuridico*, VIII, 2006-2007, Milano, 2008, p. 4 ss.

³²⁵ Cfr. MENGONI, *Gli acquisti*, 1975, cit., p. 309, nt. 122-bis.

³²⁶ Cfr. MENGONI, voce *Acquisto a non domino*, cit., nt. 31.

³²⁷ ID., *Gli acquisti*, 1968, cit., pp. 352 ss..

funzionale alla sicurezza della circolazione giuridica, coerentemente alla *ratio* della nuova disciplina.

3. L'atto dispositivo

Venendo al requisito dell'atto di disposizione, occorre osservare che l'art. 69 reg. fa salvi gli acquisti del terzo indipendentemente dal loro carattere gratuito o oneroso, analogamente a quanto previsto per l'*Erbschein* tedesco³²⁸.

Anche sotto questo profilo dunque la tutela somministrata dalla normativa europea risulta più ampia di quella contemplata dal nostro ordinamento, giacché include gli acquisti a titolo gratuito, esclusi invece dall'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 534, comma 2, c.c.. Si ricorderà infatti che, nell'ambito del nostro ordinamento, la salvezza dell'acquisti a titolo gratuito è subordinata al meccanismo – legato al decorso del tempo – previsto dall'art. 2652 n. 7 e 2690 n. 4.

Occorre naturalmente che l'atto di disposizione posto in essere dal *non dominus*, cioè il titolo di acquisto invocato dal terzo, sia in se stesso (astraendo dal difetto di legittimazione dell'alienante) regolare³²⁹.

4. Apparenza ereditaria e certificato successorio

Resta ora da esaminare il terzo e ultimo presupposto richiesto da ciascuna delle due fattispecie (nazionale ed europea) per la salvezza dei diritti del terzo. Trattasi, come sappiamo, dall'apparenza

³²⁸ Cfr. § 2366 BGB.

³²⁹ Cfr. MENGONI, voce *Acquisto a non domino*, cit., p. 74.

ereditaria, nella disciplina domestica, e dalla certificazione formale, in quella europea.

Sotto questo profilo, il raffronto tra le due disposizioni marca una lampante differenza: e cioè che, ai fini della tutela predisposta dall'art. 69 reg. è sufficiente che il disponente risulti "menzionato nel certificato come legittimato a disporre dei beni ereditari", mentre non occorre che si comporti altresì in modo oggettivamente idoneo ad ingenerare la convinzione che egli sia l'erede vero. Il titolo formale è di per sé solo sufficiente ad attivare la tutela, sempre che, naturalmente, vi concorrano gli altri requisiti della fattispecie.

Ne consegue che la tutela fondata sul certificato successorio europeo si estende anche a ipotesi (quelle non connotate da una situazione di apparenza in senso stretto) che sarebbero invece rimaste sprovviste di tutela in base alla disciplina nazionale.

Si potrebbe obiettare che l'esibizione del certificato successorio porti necessariamente con sé la creazione di un'apparente situazione di titolarità della qualità ereditaria e che, pertanto, dove c'è il certificato si configuri automaticamente apparenza ereditaria. Ma gli è che a una simile conclusione potrebbe pervenirsi solo accedendo a una nozione *lata* di apparenza, che abbracci cioè anche le figure del formalismo giuridico, mentre l'apparenza di cui noi discorriamo con riferimento all'art. 534 c.c. deve essere intesa in senso stretto, come concetto distinto dagli elementi esteriori della fattispecie.

Come chiarito a suo tempo, infatti, l'apparenza ereditaria ex art. 534 c.c. si sostanzia esclusivamente nel comportarsi come se si fosse eredi, ovvero nel compimento *materiale* di atti che non si

avrebbe il diritto di fare se non in tale qualità. Non è invece apparenza l'attestazione formale della qualità ereditaria eventualmente contenuta in un documento, titolo o certificato assistito dalla fede pubblica.

Ciò vuol dire che, a seconda dei casi, alla titolarità del certificato successorio potrà affiancarsi o non affiancarsi *anche* una situazione di oggettiva apparenza ereditaria (in senso stretto). Tale circostanza, però, sarà del tutto irrilevante ai fini dell'operatività dell'art. 69, il quale resterà comunque applicabile sulla sola base del certificato.

Questo però non significa che, allorquando il presupposto dell'apparenza risulti integrato, siano applicabili entrambe le tutele: la disciplina europea sarà infatti la sola a trovare applicazione, quantunque risultino esistenti anche i presupposti operativi dell'art. 534 c.c..

Come si è accennato, infatti, il raggio d'azione dell'apparenza ereditaria (in senso stretto) resta rigorosamente delimitato in termini strettamente complementari rispetto al campo operativo del formalismo giuridico.

L'apparenza mira infatti a proteggere l'interesse dei terzi tutte le volte in cui costoro non hanno un documento o un titolo formale su cui riporre il proprio affidamento e tuttavia sono stati tratti in inganno da una situazione di fatto oggettivamente capace di manifestare come esistente una realtà giuridica inesistente. In tal senso si è parlato di un concetto *elastico*³³⁰: è proprio la mancanza di un documento o titolo formale a chiamare in causa l'apparenza, non

³³⁰ FALZEA, voce *Apparenza*, cit., p. 690

avendo invece essa ragione di operare laddove i terzi dispongano già, a propria tutela, di uno strumento, tipico e rigido, del formalismo giuridico³³¹. Alla base dell'apparenza vi sarà pertanto sempre e solo una mera *situazione di fatto*.

La fattispecie di cui all'art. 534 c.c. potrà pertanto penetrare solo nei campi in cui il formalismo giuridico non ha avuto possibilità di esplicarsi in quanto la tutela di origine europea non abbia potuto trovare attuazione.

Il che può accedere, a dire il vero, essenzialmente in due casi: a) quando un certificato successorio non vi sia affatto, perché mai richiesto o mai rilasciato; b) quando, pur essendo stato rilasciato, esso non venga poi adoperato nella fattispecie *concreta*, nel senso che il suo titolare non lo ha esibito e il terzo acquirente non ne ha avuto conoscenza.

Solo in queste ipotesi si riespande la disciplina dell'art. 534 c.c., mentre, ove si sia fatto utilizzo del certificato successorio, il principio dell'apparenza ereditaria non ha ragione di essere invocato. Il ricorso al certificato, infatti, spostando l'asse della tutela all'interno dell'area del formalismo giuridico, disattiva la disciplina fondata sull'apparenza ereditaria *in senso proprio*, e l'affidamento del terzo viene protetto a monte in considerazione della pubblica fede che assiste il contenuto del certificato.

Del resto, qualora venga adoperato il certificato europeo e risulti quindi applicabile la disciplina del regolamento, essa assorbe all'interno del suo campo di applicazione tutte le fattispecie astrattamente riconducibili alla disciplina degli acquisti dall'erede

³³¹ *Ibidem*.

apparente: si ricordi infatti che, con riferimento agli altri due requisiti costitutivi, la tutela europea manifesta sempre un ambito applicativo più ampio di quella domestica (vd. *supra*). Ne consegue che non residuano spazi entro i quali la disciplina dell'art. 534 c.c. possa esplicarsi.

Si consideri, infine, che la principale ragion d'essere della dell'apparenza ereditaria viene unanimemente rinvenuta nella mancata previsione, all'interno del nostro ordinamento, di strumenti di legittimazione dell'erede analoghi a quelli contemplati da altri ordinamenti e nella conseguente difficoltà, per i terzi, di accertare la qualità ereditaria in capo al disponente³³². Non si vede pertanto per quale motivo, una volta che la tutela dei terzi sia assicurata mediante lo strumento del certificato, debba ancora invocarsi la disciplina contenuta nell'art. 534, co. 2, c.c..

5. La natura ereditaria dei beni

Occorre osservare, inoltre, che, analogamente a quanto accade all'interno della disciplina di cui all'art. 534 c.c.³³³, anche la tutela predisposta dal regolamento europeo deve intendersi limitata agli atti di disposizione che abbiano interessato beni *ereditari*, vale a dire effettivamente appartenenti al *de cuius*.

In tal senso appare inequivoco il testo dell'art. 69, par. 4°, reg., ove si fa espresso riferimento alla legittimazione a disporre di “*beni ereditari*” (“*succession property*”, nella traduzione inglese e “*biens successoraux*”, in quella francese).

³³² GALLI, *Il problema*, cit., pp. 255-56; MESSINETTI, *La tutela*, cit., p. 231; BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1474. Si veda anche Sezione I, Parte II, par. 3.

³³³ Vd. *supra* Sezione I, par. 5.

Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 68, lett. *l*, reg., il certificato deve indicare, tra le altre cose, "l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede". Sicché, se consideriamo che il terzo acquirente è protetto solo se "agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato", appare chiaro che egli potrà validamente acquistare solo ove il titolare del certificato abbia disposto di beni effettivamente rientranti nell'asse ereditario, diversamente restando esposto all'azione di rivendicazione del vero proprietario.

Un problema potrebbe porsi nel caso in cui il certificato successorio europeo abbia erroneamente indicato, come spettanti a una certa persona, beni e/o diritti per nulla rientranti nel patrimonio ereditario (poiché, ad esempio, alienati in vita dal *de cuius*).

In tal caso si tratta di capire se la tutela dell'affidamento fondata sul certificato possa spingersi fino al punto di sacrificare, a favore del terzo acquirente che abbia agito in conformità di quello, il diritto spettante non all'erede vero ma a un soggetto del tutto estraneo al fenomeno successorio.

A noi pare che la soluzione del problema debba rinvenirsi attraverso l'inquadramento della fattispecie *de qua* nell'ambito degli acquisti *a non domino* estranei all'istituto del possesso di buona fede. Questi, come si è già rilevato, vengono ricondotti nell'ambito degli acquisti aventi natura derivativa, il cui tratto caratterizzante è rappresentato dalla circostanza che il diritto attribuito al terzo di buona fede è qualificato da un precedente rapporto di acquisto o esistente (ma invalido) o che appare esistere in capo all'alienante (*non domino*); sicché la tutela del terzo è solo *relativa*, poiché si determina esclusivamente nei confronti del soggetto che contesta

l'esistenza o la validità del titolo dell'alienante (il riferimento, oltre che alla fattispecie del 534 c.c., è rivolto altresì agli istituti di cui agli artt. 1415, 1445, 2652, nn. 6 e 7, c.c.).

Nel nostro caso, l'acquisto dal titolare del certificato presuppone un rapporto di acquisto *mortis causa* dell'alienante col *de cuius*, e il terzo di buona fede deve intendersi tutelato soltanto nei confronti dell'erede vero, onde acquista il diritto soltanto se e nei limiti in cui apparteneva al defunto. Diversamente, se il *non dominus* aliena un diritto che in realtà non appartiene al soggetto da cui deriva il suo *apparente* titolo di acquisto (il *de cuius*), il terzo di buona fede non acquista³³⁴, e la sua posizione è destinata a cedere dinnanzi alle pretese del vero proprietario, a meno che non possa invocare gli estremi dell'art. 1153 c.c.³³⁵.

L'investitura formale del certificato supplisce infatti solo al difetto della qualità di erede ma non anche alla non appartenenza della cosa all'eredità³³⁶. Il legislatore europeo, in altri termini, ha eccezionalmente riconosciuto efficacia traslativa a una fattispecie negoziale nella quale uno degli elementi costitutivi (la qualità ereditaria dell'alienante) non esiste realmente ma è solamente dichiarato nel titolo formale. Ma è per l'appunto solo la qualità ereditaria del *dante causa* che può essere "surrogata" dal certificato. Tutti gli altri elementi della fattispecie debbono sussistere realmente, sicché il bene alienato deve effettivamente rientrare a far parte del patrimonio ereditario.

Non ignora, chi scrive, l'effetto depressivo che tale opzione

³³⁴ Cfr. MENGONI, *Natura giuridica*, cit., pp. 1305-1306, nt. 3.

³³⁵ SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 128.

³³⁶ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, parte generale*, cit., p. 255; FERRI, *Successioni*, cit., p. 216; CONTI, *La petizione*, cit., p. 324.

ermeneutica produce sul grado di affidabilità del certificato successorio europeo, a discapito della sicurezza del traffico negoziale; ma gli è che, a tacer d'altro, la *ratio* del nuovo istituto risulta chiaramente circoscritta all'esigenza di agevolare la circolazione giuridica dei *beni di provenienza ereditaria*, limitando implicitamente il proprio intervento al solo conflitto che insorge tra erede vero e terzo avente causa dal titolare del certificato.

A ragionare diversamente non solo si perverrebbe a conclusioni incoerenti sul piano della ricostruzione dogmatica (per quanto attiene alla natura *relativa* della tutela), ma si travalicherebbero gli ambiti di competenza del legislatore europeo, intervenendo sulla più vasta materia della circolazione giuridica dei diritti in generale, e assegnando al certificato successorio una stravagante funzione di “certificato di proprietà” certamente estranea alle intenzioni della legge.

6. Certificato successorio e atti di notorietà

Dovrebbe apparire chiara, a questo punto, la netta distanza che separa la funzione del certificato successorio europeo da quella assolta dagli atti di notorietà all'interno del nostro ordinamento.

Come si è detto a suo tempo, infatti, l'atto di notorietà si è diffuso nella prassi solo per fornire un fondamento alla buona fede del terzo, necessaria per consolidare l'acquisto dall'erede apparente, ancorché *a non domino*. Esso, sebbene interagisca con la fattispecie dell'art. 534, comma 2, c.c., non assolve al suo interno alcun ruolo “costitutivo”, potendo senz'altro l'acquisto perfezionarsi pure in sua assenza. L'atto di notorietà è semplicemente strumento di prova, e

nemmeno della qualità ereditaria, ma della buona fede del terzo.

Diversamente, il certificato successorio europeo integra uno degli elementi costitutivi necessari per il perfezionarsi della fattispecie complessa di acquisto *a non domino* disegnata dall'art. 69, par. 4°, reg..

7. Il problema dei certificati contrastanti: il conflitto tra più acquirenti successivi del medesimo bene ereditario

Tanto considerato, conviene ora affrontare una questione che avevamo semplicemente accennato e lasciato in sospeso in chiusura del precedente capitolo.

In quella sede si è dato conto dell'eventualità che vengano emesse certificazioni della qualità ereditaria contrastanti tra loro nell'ambito della medesima successione transfrontaliera, e della mancata definizione, da parte del legislatore europeo, di un criterio di prevalenza per risolvere l'antinomia. Si ricorderà peraltro che la questione del contrasto tra certificati si pone in termini maggiormente problematici in ambito stragiudiziario, e segnatamente nei casi in cui le attestazioni contrastanti vengano utilizzate per disporre a favore di più persone (o entità) diverse di uno stesso diritto ereditario.

Immaginiamo il caso di due certificati, uno europeo e l'altro nazionale³³⁷, o anche entrambi europei³³⁸, che individuino la qualità ereditaria in capo a due soggetti differenti, ciascuno dei quali utilizza

³³⁷ È appena il caso di ricordare che in virtù delle disposizioni del regolamento non è immaginabile la coesistenza di certificati successori europei emessi da autorità di diversi Stati membri: essendo infatti unica l'autorità competente al rilascio, qualsiasi altra autorità che dovesse provvedervi emetterebbe un certificato invalido. Vd. *amplius* Cap. II, Sez. III, par. 6.

³³⁸ È invece possibile, seppur come mera ipotesi di scuola, che l'autorità di rilascio del medesimo Stato membro emetta, erroneamente, certificazioni contrastanti.

il proprio certificato per disporre del medesimo bene ereditario a favore di due diversi acquirenti. Quale di essi ha acquistato validamente? O meglio, quale dei due acquisti prevale sull'altro?

La questione, com'è evidente, è di primaria importanza perché attiene al fondamento stesso del certificato successorio europeo, ossia la tutela del traffico negoziale.

Sgombriamo allora subito il campo da alcuni possibili equivoci. Nel caso in cui un certificato europeo e un difforme certificato nazionale vengano adoperati in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso il certificato nazionale, un effettivo problema di contrasto tra i certificati può porsi solo nel caso in cui la legge nazionale applicabile alla *fattispecie traslativa* (e, si badi bene, non tanto alla successione) sia quella dello Stato membro che ha emesso il certificato nazionale, poiché è da essa che quest'ultimo deriva la sua efficacia³³⁹. Diversamente, il certificato straniero non risulterà idoneo a produrre alcun effetto acquisitivo all'interno dello Stato in cui viene adoperato. E così, ad esempio, se all'interno del nostro Paese venissero parimenti adoperati un *Erbschein* e un certificato successorio europeo, solo quest'ultimo potrebbe fondare un valido acquisto per il terzo di buona fede, mentre nessun effetto, ai fini dell'acquisto *a non domino*, potrebbe riconoscersi al certificato tedesco. La *fattispecie traslativa* risulterebbe infatti assoggettata alla legge italiana la quale, com'è noto, non riconosce

³³⁹ Si consideri che, ad esempio, in materia di circolazione dei diritti reali, la protezione dei terzi di buona fede aventi causa da un titolare apparente, come pure il fenomeno generale degli acquisti *a non domino*, si ritengono assoggettati alla *lex rei sitae*. Cfr. PETRELLI, *Pubblicità legale, apparenza e affidamento nel diritto internazionale privato*, in F. PREITE e A. GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONA (a cura di), *Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale - Vol. I: Diritto internazionale privato*, Utet, Torino, 2011, pp. 279-280.

alcun efficacia giuridica al certificato di eredità tedesco³⁴⁰.

L'utilizzo di certificazioni difformi, dunque, pone un reale problema solamente quando entrambe siano *astrattamente* idonee a produrre un effetto acquisitivo in capo al terzo, giacché solo in questo caso si può configurare un possibile conflitto tra più acquirenti.

Ma se è così, il problema va ben oltre il caso di certificati contrastanti, potendo configurarsi, in termini del tutto analoghi, anche ove i due certificati siano esattamente conformi (ma adoperati per disporre a favore di soggetti diversi) ovvero addirittura nel caso in cui sia stato rilasciato un unico certificato successorio europeo: si pensi al titolare del certificato che, nell'ambito del periodo semestrale di validità, lo utilizzi due volte per disporre a favore di persone diverse del medesimo bene ereditario³⁴¹.

Ci accorgiamo in altre parole che, in tutte queste ipotesi, il problema non è tanto (e solo) quello di risolvere un contrasto tra certificati, quanto piuttosto quello di stabilire se il certificato europeo sia idoneo a produrre l'effetto acquisitivo in capo al terzo acquirente anche ove il bene ereditario sia già stato oggetto di una precedente alienazione, e ciò, si badi bene, sia nel caso in cui la prima alienazione sia stata realizzata avvalendosi del medesimo certificato, che nell'ipotesi in cui si sia adoperato un certificato nazionale (conforme o contrastante) ovvero ancora nell'ipotesi in cui il precedente acquisto si sia perfezionato in virtù di altri congegni

³⁴⁰ All'interno dei confini nazionali, invero, l'unico contrasto tra certificati che potrebbe ipotizzarsi è quello che involge il certificato di eredità (o di legato) emesso nell'ambito delle province che conservano il sistema tavolare.

³⁴¹ È in fondo la questione che il legislatore europeo ha maldestramente tentato di risolvere limitando l'efficacia del certificato a un periodo di sei mesi (tre, nel progetto originario): come se, nell'ambito di questo intervallo temporale, il titolare del certificato non possa disporre più volte del medesimo bene ereditario.

giuridici (ad es., le regole degli acquisti dall'erede apparente in Italia). In queste ipotesi parleremo, a seconda dei casi, di conflitto tra più aventi causa da diversi eredi apparenti o di conflitto tra più aventi causa dal medesimo erede apparente, con l'avvertenza che l'espressione erede apparente viene qui adoperata in senso del tutto atecnico per indicare colui che è menzionato come erede in seno al certificato, ma non ha la titolarità (perché mai avuta o perché non ce l'ha più) del bene ereditario oggetto di disposizione.

Il medesimo ordine di problemi si pone, del resto, anche nel caso analogo in cui il bene alienato dal titolare del certificato fosse stato oggetto di un precedente atto di disposizione da parte dell'erede vero: in tal caso il conflitto si configura tra l'avente causa dall'erede apparente (titolare del certificato) e l'avente causa dall'erede vero.

La casistica, invero, potrebbe diventare sterminata, ma il comun denominatore di queste fattispecie è costituito dalla preesistenza di un'alienazione del medesimo bene ereditario, in ipotesi perfettamente valida ed efficace, per effetto della quale il bene è uscito dal patrimonio ereditario per entrare a far parte di quello di un terzo: il primo acquirente.

In tutte queste ipotesi, poiché non constano, allo stato, strumenti che diano evidenza, all'interno del certificato europeo, del precedente compimento dell'atto dispositivo³⁴², la tutela fondata sul certificato successorio europeo, agganciata com'è alla natura ereditaria del bene, rimane spogliata ogni sua utilità pratica, giacché

³⁴² *De iure condendo*, una soluzione alle problematiche esposte nel testo potrebbe trarre ispirazione dal sistema della *notice* inglese (vd. *supra* cap. II, sez. II, par. 2), prevedendosi l'*onere* per il terzo acquirente di beni ereditari di annotare il proprio acquisto a margine del certificato europeo. Nel caso di doppia alienazione, il primo acquirente che ha provveduto all'annotazione andrebbe preferito a tutti i successivi acquirenti. Sarebbe comunque necessario prevedere delle forme di coordinamento di questo sistema pubblicitario con quelli vigenti all'interno degli Stati Membri.

il terzo non potrà più fare alcun affidamento sulle risultanze del certificato. Come si è osservato nel par. 5, infatti, la fattispecie dell'art. 69, co. 4°, reg. non può spingersi sino al punto di attribuire efficacia all'alienazione riguardante un bene ormai privo della qualifica ereditaria. La *ratio* della fattispecie di acquisto *a non domino* contemplata dal regolamento è sì quella di far salvo l'acquisto del terzo anche quando l'atto di disposizione sia stato compiuto da un soggetto in effetti privo della qualità di erede, legatario, etc., ma pur sempre sul presupposto che l'oggetto dell'alienazione facesse ancora parte del patrimonio ereditario.

Il secondo acquirente, pertanto, in casi del genere, non può invocare utilmente la regola dell'art. 69, e nemmeno la tutela dell'art. 534, co. 2, c.c., poiché parimenti circoscritta dalla qualifica ereditaria del bene; sicché il suo acquisto è destinato a rimanere inefficace.

Il risultato è che, in definitiva, la salvezza dell'acquisto del terzo non può riposare esclusivamente sulle risultanze del certificato, ma chiama necessariamente in gioco le leggi sostanziali degli Stati membri in materia di circolazione dei diritti. Colui che intenda acquistare un bene proveniente da una successione transfrontaliera sarà sempre e comunque gravato dell'onere di accertare, di volta in volta, la validità del proprio acquisto sulla base delle regole nazionali applicabili.

E così, in Italia, nel caso di beni mobili si dovrà fare riferimento alla regola dell'art. 1153 c.c., mentre nel caso di beni immobili o beni mobili registrati, entreranno in gioco le regole dettate in materia di trascrizione: non a caso l'art. 1, lett. *k*, reg. esclude espressamente dall'ambito di applicazione del regolamento

“qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro”.

8. (segue): certificato successorio europeo e pubblicità immobiliare

La clausola di salvezza appena menzionata ci induce così a ritenere che, nel caso di beni immobili o mobili registrati, il conflitto tra i diversi acquirenti possa trovare una più razionale composizione sul piano della fattispecie secondaria anziché su quello della fattispecie primaria, facendo ricorso alle regole della pubblicità.

Qui invero il problema s’inserisce nella più ampia questione relativa alla natura e all’efficacia della trascrizione degli acquisti realizzati sulla base di un certificato successorio europeo.

In via generale possiamo dire che, nel caso in cui il titolare del certificato sia l’erede vero, la natura e l’efficacia della trascrizione seguiranno l’ordinaria disciplina prevista dal nostro ordinamento per gli acquisti di beni di provenienza successoria: trascrizione dell’atto *inter vivos* dall’erede al terzo, con efficacia dichiarativa, e trascrizione dell’acquisto *mortis causa* (anche sotto forma di trascrizione dell’accettazione tacita) ai soli fini della continuità delle trascrizioni. Ne discende che il conflitto tra più aventi causa dal medesimo titolare di un certificato successorio europeo andrà risolto sulla base del combinato disposto degli artt. 2644 e 2650 c.c..

Ma nel caso in cui l’atto dispositivo sia stato posto in essere *a non domino* nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 69, la

questione si complica. Qui il conflitto si configura non tra aventi causa dall'erede vero, ma tra aventi causa dall'erede apparente; ovvero, nel caso in cui gli atti dispositivi siano stati compiuti da persone diverse (sulla base di certificati contrastanti) tra aventi causa da più eredi apparenti.

Il nostro codice civile aveva ben presente quest'ordine di problemi; aveva cioè immaginato l'eventualità che l'erede apparente *approfittasse* più volte dell'errore ingenerato nella generalità dei terzi, per frodare le loro ragioni. Ha così introdotto la regola del terzo comma dell'art. 534 c.c., prescrivendo che, in caso di beni immobili o mobili registrati, la fattispecie del secondo comma fosse integrata dalla doppia trascrizione di cui si è detto nel precedente capitolo, alla quale, peraltro, come si ricorderà, la dottrina riconosce una peculiare funzione di tipo costitutivo.

La soluzione al nostro problema potrebbe allora passare attraverso un'applicazione analogica delle prescrizioni dell'art. 534 co. 3, sicché il problema del conflitto tra aventi causa dal titolare del certificato troverebbe soluzione, per i beni immobili e i mobili registrati, configurando la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* e dell'atto di disposizione *inter vivos* quali ulteriori elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva complessa delineata dall'art. 69 reg..

Diversamente non pare possibile rinvenire, all'interno del nostro sistema di pubblicità immobiliare, regole idonee a risolvere detto conflitto: il che non ci stupisce, giacché il legislatore se ne è già occupato all'interno dell'art. 534 c.c. Né ci pare che la soluzione possa essere rinvenuta in una piana applicazione dell'art. 2644 c.c., dal momento che questa norma risolve, in base alla priorità della

trascrizione, il conflitto tra “due alienazioni” poste in essere dal medesimo soggetto. Nel caso di specie, invece, le alienazioni potrebbero essere poste in essere da soggetti diversi (titolari di certificati contrastanti); ma anche quando poste in essere dalla medesima persona, il conflitto si configura tra due soggetti i quali ricollegano il proprio acquisto non ad un comune autore ma, seppur indirettamente, allo stesso “titolo”: la successione *mortis causa*³⁴³.

³⁴³ Cfr. TRIOLA, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, cit., p. 170.

BIBLIOGRAFIA

Trattati, enciclopedie e monografie

- ALPA, PULITINI, RODOTÀ e ROMANI, *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, Giuffrè, 1982
- ASTUNI, sub artt. 533-535 c.c., *Delle successioni*, in CUFFARO e DELFINI (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, diretto da E. GABRIELLI, I, Torino, 2009
- AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990
- F.S. AZZARITI, MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1963
- BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Vol II, Torino, 1962
- BARGELLI e BUSNELLI, voce *Erede Apparente*, in *Enc. Dir.*, Milano, Giuffrè, 2001, vol. V, p. 401 ss.
- BARGELLI, *L'erede apparente*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni, La successione ereditaria*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009
- BETTI, *Appunti di diritto civile*, Milano, 1929
- *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955
- *Teoria generale del negozio giuridico (ristampa a cura di G. Crifò)*, Napoli, 1994.
- BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, vol. III, II ed., Milano, Giuffrè, 2000
- *Diritto Civile, La responsabilità*, vol. V, Milano, Giuffrè, 1994
- *Diritto Civile, La famiglia. Le successioni*, Milano, 1985
- *Il debitore ed i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963

- BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile, Le successioni a causa di morte*, Torino, 1996
- BIONDI, voce *Ventilazione ereditaria*, in *Nuovo digesto italiano*, a cura di D'AMELIO, Torino, Utet, 1940
— *Diritto ereditario romano*, Milano, Giuffrè, 1954
- BLONDEL, *La transmission à cause de morte des droits extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux à caractère personnel*, Paris, L.G.D.J., 1969
- BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, IV ed., Torino, 2006
- BUCKLAND e MCNAIR, *Roman Law and Common Law. A Comaprison in outline*, 1974, Cambridge
- BUSNELLI, voce *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, Giuffrè, 1966, p. 198 ss.
- CALÒ, *Le successioni nei diritto internazionale privato*, Ipsoa, 2007
- CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II ed., Milano, Giuffrè, 2002, t. I, pp. 250 ss..
- CARCATERRA, *L'azione ereditaria nel diritto romano*, 1948
- CARIOTA-FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936
- CARNELUTTI, *La teoria giuridica della circolazione*, Padova, 1933
— *La prova civile*, Roma, 1935
- CARUSI, voce *Atto di notorietà*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, p. 261 ss.
- CASULLI, voce *Erede apparente*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VI, Torino, Utet, 1960, p. 651 ss.

- CAZELLES, *De l'idée de continuation de la personne de l'héritier comme principe des transmissions universelles*, Paris, Rousseau, 1905
- CHIANALE, *I diritti reali. Vol. VI: L'Ipoteca*, in *Trattato di diritto civile*, Utet, 2010
- CICU, *Le successioni*, Milano, 1947
- *Successioni per causa di morte, parte generale*, in CICU e MESSINEO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1961, vol. XVII, tomo II
- CIRILLO, *La petizione di eredità*, in RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, vol. I, Padova, 1994
- *La petizione di eredità*, in RESCIGNO (a cura di) e IEVA (coord. da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II ed., vol. I, Torino, Cedam, 2010
- COLOMBATTO, voce *Erede apparente*, in *Dig. IV, Sez. civ.*, vol. VII, Torino, 1991, p. 508 ss.
- CONTI, *La petizione di eredità*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. V, II ed., Utet, 1997
- COPPOLA, *La petizione di eredità*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009
- CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato, pt. g.*, Torino, 1947
- N. e L. COVIELLO, *Delle successioni, pt. g.*, Napoli, 1935
- D'AMELIO, voce *Apparenza del diritto*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. I, Torino, Utet, 1957, 714 ss.
- D'AVANZO, *Delle successioni*, tomo 1, Firenze, 1941
- DE GIORGI, voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1982, vol. XXXII, pp. 533 ss.

- DE VITA, *Aperçu comparatif sur l'évolution européenne: consideration et conjectures*, in P. DE VAREILLES SOMMIERES, D. FENOUILLET (a cura di), *La contractualisation de la Famille*, Paris, 2001
- DEL BENE, *Acquisti mortis causa, trascrizione, apparenza*, Milano, 2000
- DEMOGUE, *Les notions fondamentales du droit privé*, Paris, Rousseau, 1911
- DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les Successions internationales dans l'Union européenne. Perspectives pour une harmonisation*, Würzburg, 2004
- DI MAJO, voce *Legittimazione negli atti giuridici*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1974, p. 52 ss.
- DRAKIDIS, voce *Grecia*, in *Juris-Classeur de droit comparé*, Parigi, Litec
- EGGER, *Le transfert de la propriété dans les succession internationales*, Genève, 1982
- FALZEA, voce *Apparenza*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1958, p. 682 ss.
- FEDELE, *La compravendita di eredità*, Torino, 1957
- FERRARA, *Le successioni per causa di morte, parte generale*, Napoli, 1990
- FERRI, *La trascrizione degli acquisti mortis causa e problemi connessi*, Milano, 1951
- *Successioni in generale, Art. 512-535*, in SCIALOJA e BRANCA (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1968
- FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915, ristampato a Milano nel 1968

- FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, XX ed., Paris, Hachette, 1908
- GABRIELLI-TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, II ed., Milano, Giuffrè, 1999
- GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, Milano, Giuffrè, 1971
- GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, a cura di e continuato da L. MENGONI, già diretto da CICU e MESSINEO, Milano, Giuffrè, 1995
- GARDANI CONTURSI-LISI, *Le successioni (Disposizioni generali)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, t. 1, Torino, 1981
- GARDEY, *De la saisine héréditaire dans ses rapports avec l'obligation indéfinie aux dettes*, Bordeaux, Cadoret, 1906
- GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, ESI, 2009
 — *La trascrizione immobiliare, II*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, 1993
 — *Manuale di diritto privato*, Napoli, ESI, 2009
- GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: essai critique*, II ed., Parigi, L.G.D.J., 1919 ristampa 1954
- GIANATTANASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1959
- GIARDINA, voce *Saisine*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 318 ss.
- GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, II, Sachenrecht, Leipzig, 1905
- GRIMALDI, *Droit civil. Successions*, Parigi, Litec, 2001
- GROSSO-BURDESE, *Le successioni, parte generale*, in VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1977, vol. XII, t. 1
- D. HAYTON, *European Succession Laws*, U.K., 1998

- HENRI, *Fondements et m'ecanisme de la transmission successorale en droit français et en droit anglais*, Paris, L.G.D.J., 1959
- HÉRON, *Le morcellement des successions internationales*, Parigi, 1986
- KRALIK, *Das Erbrecht*, in EHRENZWEIG (a cura di), *System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts*, III ed., Wein, 1983
- H. LANGE e K. KUCHINKE, *Lehrbuch des Erbrechts*, IV ed., München, 1995
- LELEU, *La transmission de la succession en droit comparé*, Antwerpen-Bruxelles, 1996
- MATTEI, *La successione contro la volontà del testatore. Radici profane di una contrapposizione sacra fra "common law" e diritti romanisti*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, vol. I, Milano, 1994
- MATTEI e PULITINI, *Modelli competitivi, regole giuridiche ed analisi economica*, in *Quaderni*, 1990
- MENEGÙS, *La legge tavolare*, Milano, 1986
 — *Le successioni a causa di morte nel sistema tavolare*, Milano, Giuffrè, 1997
- MENGONI, *L'acquisto "a non domino"*, Milano, Soc. editrice "Vita e pensiero", 1949
 — *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, Giuffrè, 1968
 — *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, Giuffrè, 1975
 — voce *Acquisto a non domino*, in *Dig. IV, Sez. Civ.*, vol. I, Torino, Utet, 1987
- MESSINA, *La simulazione assoluta*, in *Scritti giuridici*, vol. V, Milano, 1948
- MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale, IV. Diritto delle successioni per causa di morte*, Milano, 1962

- MESSINETTI, *La tutela della proprietà sacrificata. Contributo allo studio delle circolazioni acquisitive legali*, Padova, 1999
- voce *Acquisto a non domino*, in *Enc. dir.*, III Agg., Milano, Giuffrè, 1999
- MILLER, *The Machinery of Succession*, London, 1977
- MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese*, Padova, Cedam, 1995
- MONACCIANI, *Azione e legittimazione*, Milano, 1951
- MORELLO, voce *Notorietà (atto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XI, Torino, 1957, p. 412 ss.
- MOSCHELLA, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, Milano, 1973
- K. MUSCHELER, *Die Haftungsordnung der Testamentsvollstreckung*, Tübingen, 1994
- NAENDRUP, *Begriff des Rechtsscheins und Aufgabe der Rechtsscheinsforschungen*, Münster, 1910
- NATOLI, *Della trascrizione. Della tutela dei diritti*, in NAOLI e FERRUCCI (a cura di), *Commentario al codice civile*, Torino, 1959, vol. VI, t.1
- *L'amministrazione dei beni ereditari*, in *L'amministrazione dei beni ereditari durante il periodo antecedente all'accettazione dell'eredità*, II ed., Milano, 1968
- NICOLÒ, *La trascrizione*, vol. II, Milano, 1973
- NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano*, Milano, 1998
- PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, in BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 1623 ss.
- PALAZZO, *Le successioni*, in IUDICA e ZATTI (a cura di), *Tratt. dir. priv.*, 1996

- PANFORTI, *La vendita immobiliare nel sistema inglese. Storia di un problema nell'analisi comparativa*, Milano, 1992
- PETITJEAN HENRI, *Fondements et m'ecanisme de la transmission successorale en droit français et en droit anglais*, Paris, L.G.D.J., 1959
- PIOTET, *Précis de droit successoral*, Berne, Staempfli, 1976
- POLACCO, *Delle successioni*, Milano, 1937
- POLLOCK-MAITLAND, *The History of English Law*, vol. II, Cambridge, 1968
- PROTETTI-DI ZENZO, *La legge notarile*, IV ed., Milano, Giuffrè, 2009
- PUGLIATTI, *Considerazioni sul potere di disposizione*, in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica (Saggi)*, Milano, 1951
- *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935
- *La trascrizione, I, t. I. La pubblicità in generale*, in CICU-MESSINEO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XIV, Milano, 1957
- voce *Acquisto del diritto (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, vol. I , Milano, Giuffrè, 1958, p. 508 ss.
- RHEINSTEIN, *Comparative Law of Decedents' Estate*, 1967
- ROSSI, *La famiglia in Europa*, Roma, 2003
- RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939
- SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949
- voce *Apparenza*, in *Dig. IV, Sez. Civ.*, Torino, Cedam, 1987, p. 353 ss.
- SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994

SCALISI, voce *Manifestazione in senso stretto*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, Giuffrè, 1975, p. 498 ss..

SCHLESINGER, *Il pagamento del terzo*, Milano, 1961

— *La petizione di eredità*, Torino, 1956

SOTGIA, *Apparenza giuridica e dichiarazione alla generalità*, Roma, 1930

TARDIVO, *L'erede apparente*, Padova, 1932

TARUFFO, voce *Prova (in generale) nel processo civile*, in *Dig. IV, Sez. Civile*, Torino, Utet, 1997, p. 25 ss.

M. TRINCHERO, voce *Prova (Filosofia)*, in *Grande dizionario enciclopedico*, fondato da P. FEDELE, vol. XV, p. 338

TRIOLA, voce *Trascrizione*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 937 ss.

— *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da MARIO BESSONE, Torino, Giappichelli, 2012, vol. IX

U. VON LUBTOW, *Erbrecht. Eine systematische Darstellung*, Berlino, Duncker & Humblot, 1971

ZELCEVICH-DUHAMEL, *Etude comparée du legs*

ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in SACCO (a cura di), *Trattato di diritto comparato*, Torino, Utet, 2002

Articoli e contributi ad opere collettive

AA.VV., *Perspectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe*, BOELE-WOELKI (a cura di), Antwerp-Oxford-New York, 2003

AGELL, *Matrimoni transfrontalieri e regimi patrimoniali: verso un diritto uniforme?*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 313 ss.

ALLORIO, *Apparenza giuridica e cosa giudicata (nota contraria a Trib. Messina 4 aprile 1938)*, in *Giur. it.*, 1938, I, 2, p. 293

— *Processo e apparenza giuridica (nota contraria a App. Messina 2 giugno 1938)*, in *Riv. dir. proc.*, 1940, II, p. 68

ALPA, *Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2003, p. 447 ss.

ANTOKOLSKAIA, *The Harmonisation of Family Law: Old and New Dilemmas*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2003, 1, 28 ss.

BARALIS, METITIERI, *Pubblicità sanante, leggi speciali e responsabilità notarile*, in *Riv. not.*, 1992, p. 431 ss.

BELFIORE, *Onere della prova e responsabilità contrattuale*, in *Annali del Seminario Giuridico*, VIII, 2006-2007, Milano, 2008

BERNASCONI DE LUCA, *Contributo alla studio dell'atto di notorietà e sue applicazioni secondo la legislazione italiana*, in *Riv. not.*, 1950, p. 406 ss.

BOLAFFI, *Le teorie sull'apparenza giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1934, p. 138 ss.

BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2010, p. 875

BUSCHBAUM e KOHLER, *Le certificat successoral européen et les certificats successoraux nationaux: une coexistence source de*

- tension, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 5, 2010, p. 210 ss.
- CACCAVALE, *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità*, in *Familia*, 2002, p. 1033 ss.
- CARUSI, *Erede apparente e coniuge superstite*, in *Riv. not.*, 1948, p. 173
- COSENTINO, *I limiti soggettivi del giudicato (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, p. 364 ss.
- DENKER, *England*, in D. HAYTON, *European succession laws*, London, Chancery Law Publishing, 1992
- EHRENBERG, *Rechtssicherheit und Verkehrssicherheit, mit besonderer Rücksicht auf das Handelsregister*, in *Jhering Jb.*, 1904, p. 273 ss.
- FUSARO, *La circolazione dei beni ereditari ed il diritto privato europeo*, in *Familia*, 2005, p. 361 ss.
- GAMBARO, *Circolazione dei beni mobili ed allocazione del rischio proprietario*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Convegno Internazionale Pisa-Lucca-Viareggio, 17-21 aprile 1990*, a cura di L. VACCA, t. II, Milano, 1991
- HENRICH, *Sul futuro del regime patrimoniale in Europa*, in *Annuario di diritto tedesco*, 2002, p. 29 ss.
- JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *La Semaine Juridique – Édition Notariale et Immobilière*, 10, 2010, 1122, p. 29 ss.
- KOHLER, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Cedam, 2004
- KRÜCKMANN, *Sachbesitz, Rechtsbesitz, Rechtsschein in der Theorie des gemeinen Rechts*, in *Arch. f. d. civ. Praxis*, vol. 108, p. 1912, p. 323 ss.

- LELEU, *Nécessité et moyens d'une harmonisation des règles de transmission successorale en Europe*, in *European Review of Private Law*, 6, 1998, p. 159 ss.
- MARTELLINO, *Natura ed efficacia dell'atto notorio*, in *Vita not.*, 1954, p. 869 ss.
- MARTINO, *Acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo alla luce della disciplina dell'apparenza ereditaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2010, 4, p. 1135 ss.
- MARTINY, *Is Unificatiion of Family Law Feasible or Even Desirable?*, in M. HESSELINK, E. HONDIUS, C. JOUSTRA, E. PERRON, A. HARTKAMP (a cura di), *Towards a European Civil Code*, London-Boston, 1998
- MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *The Rabel journal of Comparative Law and International Private Law*, 3, 2010
- M. MELI, *Il dialogo tra ordinamenti nazionali ed ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2007, 2, p. 447 ss.
- *Armonizzazione del diritto contrattuale europeo e quadro comune di riferimento*, in *Eur. e dir. priv.*, 2008, p. 59 ss.
- MENGONI, *Natura giuridica degli acquisti "a non domino"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1963
- MOSCHELLA, *Autonomia e universalità della petizione ereditaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 320
- MOSSA, *Volontà e dichiarazione nella creazione della cambiale*, in *Riv. dir. comm.*, XXVIII (1930), I, p. 6 ss.
- *La dichiarazione cambiaria*, *ivi*, p. 305 ss.

- OERTMANN, *Grundsätzliches zur Lehre vom Rechtsschein*, in *Zeitschr. f. d. Dogm. d. Handelsrecht*, 1930
- PALAZZO, *Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem*, in *Familia*, 2005, p. 53 ss.
- PERCEROU, *La Liquidation du passif héréditaire in droit comparé, spécialement en droit allemand*, in *Rev. Crit. Lég. Jur.*, 1905, p. 811 ss.
- PETRELLI, *Note sulla trascrizione degli acquisti mortis causa*, in *Riv. not.*, 1993, p. 271 ss.
- *Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e donatari*, in *Notariato*, 2005, p. 211 ss.
- *Pubblicità legale, apparenza e affidamento nel diritto internazionale privato*, in F. PREITE e A. GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE (a cura di), *Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale - Vol. I: Diritto internazionale privato*, Utet, Torino, 2011
- PICARD, *L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier. L. 3 décembre 2001*, in *Sem. jur.*, 2002, p. 793
- REGELSBERGER, *Der sogenannte Rechtserwerb vom Nichtberechtigten*, in *Jherings Jahrb.*, 47, 1904, p. 339 ss.
- RHEINSTEIN, *Judicial and administrative Control of the Liquidation of Decedents' Estate*, in *Rapports généraux au V Congrès de droit Comparé (Bruxelles, 4-9 Agosto 1958)*, Bruxelles, 1960
- SACCO, *Se il detentore dei beni ereditari sia erede apparente*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, p. 100 ss.
- SCADUTO, *Erede apparente, erede vero e processo*, in *Foro It.*, 1938, I, p. 1416
- TETI, *La prova della qualità di erede*, in *Riv. not.*, 1962, p. 272 ss
- TRIOLA, *L'art. 2652 n. 7 e la prova della buona fede*, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1909

Giurisprudenza citata

Corte di Cassazione

9 agosto 1934
13 febbraio 1940
12 luglio 1947, n. 1107
13 luglio 1947
17 marzo 1949, n. 584
22 aprile 1953, n. 1081
14 luglio 1955, n. 2231
24 aprile 1956, n. 1262
5 maggio 1958, n. 1466
29 settembre 1959, n. 2627
6 marzo 1961, n. 479
22 aprile 1961, n. 901
6 febbraio 1975, n. 435
19 gennaio 1980, n. 461
15 marzo 1980, n. 1741
9 luglio 1980, n. 4376
11 settembre 1980, n. 5225
27 aprile 1981, n. 2526
25 giugno 1981, n. 4130

26 marzo 1984, n. 1979
4 maggio 1985, n. 2800
18 febbraio 1986, n. 954
23 novembre 1987, n. 8633
13 febbraio 1988, n. 1552
14 ottobre 1998, n.10153 (SU)
14 dicembre 1996, n.11195
31 ottobre 2005, n. 21198
4 febbraio 2010, n. 2653

Corti di merito

App. Roma, 19 luglio 1932
Trib. Torino, 26 novembre 2001

Corte di Giustizia UE

28 aprile 1998, causa C-200/96,
Metronome Musik
12 luglio 2005, cause riunite C-
154/04 e C-155/04, *Alliance
for Natural Health and others*

Siti web consultati

COMMISSIONE EUROPEA, *Sito ufficiale della Commissione Europea*, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu>, vari accessi

EUROSTAT, *Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera. Statistics Explained*, disponibile all'indirizzo <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>, consultato il 30 luglio 2012

CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Successioni in Francia - Quando e come si diventa eredi?*, in *Successioni in Europa - Diritto di successione in 27 paesi europei*, disponibile all'indirizzo <http://www.successions-europe.eu>, consultato il 12 marzo 2011

CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Successioni nel Regno Unito*, in *Successioni in Europa - Diritto di successione in 27 paesi europei*, disponibile all'indirizzo <http://www.successions-europe.eu>, consultato 14 agosto 2012

Documenti

Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti del 16 novembre 2006, 2005/2148 (INI)

COMMISSIONE EUROPEA, *Sintesi della valutazione d'impatto - SEC (2009) 411*

COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde* dedicato a *Successioni e testamenti* [COM (2005) 65 def.] del 1° marzo 2005, consultabile sul sito *internet* della Commissione.